



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni  
Internazionali Comparete

Tesi di Laurea Magistrale

## **Il terrorismo come sfida alla Comunità Internazionale**

Analisi storico-giuridica del fenomeno in relazione alla  
democrazia

### **Relatore**

Ch. Prof. Giorgio Cesarale

### **Correlatrice**

Ch.ma. Prof.ssa Laura Cerasi

### **Laureanda**

Giulia Gatti

Matricola 883072

### **Anno Accademico**

2020 / 2021

# INDICE

<b>SUMMARY</b> .....	5
<b>INTRODUZIONE</b> .....	9
<b>CAPITOLO I: ORIGINE E CARATTERISTICHE DI UN CONCETTO AMBIGUO</b>	
1. La difficoltà di individuare una definizione condivisa.....	12
2. La Convenzione di Ginevra e altre Convenzioni contro il terrorismo.....	13
3. Terrorismo e diritto internazionale consuetudinario.....	16
3.1. Il terrorismo in tempo di pace.....	21
3.2. Il terrorismo in tempo di guerra.....	24
3.3. Il terrorismo come minaccia alla pace.....	26
4. L'esclusione del crimine di terrorismo dallo Statuto della Corte Penale Internazionale.....	29
5. La differenza tra terrorismo e guerriglia.....	32
<b>CAPITOLO II: UNA PROSPETTIVA STORICA DEL CONCETTO</b>	
1. Il terrorismo in Giudea: il caso dei Sicari.....	34
1.1. Le tattiche terroristiche dei Sicari.....	35
2. I tirannicidi in epoca premoderna.....	37
3. La comparsa del terrore: dall'epoca premoderna a quella moderna.....	39
3.1. Origine e caratteristiche del terrorismo islamico premoderno: il caso degli Assassini.....	39
3.2. Le società segrete irlandesi.....	41
4. La Rivoluzione Francese e la nascita del terrorismo moderno.....	44
4.1. L'organizzazione del terrore.....	47

5. Le origini del terrorismo rivoluzionario in Russia.....	50
5.1. Il terrorismo anarchico in Russia: il caso Narodnaya Volya.....	51
6. Le cause delle ribellioni irlandesi e la nascita dell'Irish Republican Army.....	55
7. L'emergere di un nuovo tipo di terrorismo a carattere internazionale.....	58
8. Il terrorismo di matrice islamica.....	60

### **CAPITOLO III: IL CONCETTO DI TERRORISMO IN RELAZIONE A QUELLO DI DEMOCRAZIA A SEGUITO DELL'11 SETTEMBRE 2001**

1. La panacea della politica estera statunitense: la promozione della democrazia.....	65
1.1. La promozione del regime democratico: due scuole di pensiero.....	68
2. La politica estera statunitense a seguito del periodo bipolare.....	69
2.1. L'Amministrazione Bush: un caso di personalità dissociata.....	71
3. Gli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001: uno spartiacque nella storia internazionale.....	72
3.1. Gli effetti degli attacchi terroristici dell'11 Settembre sulla politica estera americana.....	73
3.2. La Dottrina Bush.....	74
4. Terrorismo e differenti regimi politici.....	76
4.1. Due scuole di pensiero a confronto: regime-responsive e regime-permissive.....	76
5. La relazione tra pace e democrazia.....	80
5.1. I benefici generati dalla diffusione di valori democratici.....	82
5.2. Le iniziative democratiche intraprese a seguito dell'11 Settembre.....	83

6. L'impatto delle politiche statunitensi di promozione della democrazia all'interno del Medio Oriente.....	85
7. Terrorismo e democrazia: una relazione imperfetta.....	87
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>92</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>95</b>
<b>RINGRAZIAMENTI.....</b>	<b>102</b>

## SUMMARY

The International Community is currently facing what can surely be considered one of the greatest challenges of modern times, namely international terrorism. Although there is no agreement among States regarding a universally accepted definition of this phenomenon and considerable efforts have been made to reach a general and shared explanation of those violent acts, what differentiates terrorism from other acts of violence is its aim of spreading fear and concern among the civil population in order to achieve political and economic changes. Still, States need to face their weakness and their inability to implement incisive measures to oppose the threats of terrorism. Furthermore, the need to reach an agreement and provide a distinct definition of the concept, albeit problematic, is absolutely necessary to develop an effective counterterrorism strategy.

When it comes to terrorist acts, there is a widespread tendency to refer to the beginning of the Twenty-First Century as a turning point in history, but numerous forms of violent actions have already developed during the First Century AD. Because of the fundamental role terrorist acts play today in threatening the entire international community, it is necessary to look back in the past to examine the history and characteristics of the concept of terrorism to understand whether and how it has evolved to the present day. However, it is undeniable that the September 11, 2001, terrorist attacks played a key role in rethinking not only the threat posed by those acts but, more importantly, the way in which the international community should enact in order to bring about effective strategies able to counter the danger. The September 11 events have certainly represented a milestone for international history, but what changed was also the approach the States have adopted to face the several menaces posed by those illegal activities. The U.S President George W. Bush and the development of the so called *Global War on Terror* played an important role in considering this change, interconnecting the concept of terrorism to democracy and recognising in the promotion of the democratic regime a proper tool to combat the phenomenon of terrorism.

After analysing the peculiarities of the terrorist act from both a legal and historical point of view, the purpose of this thesis is to better examine the relationship between the concepts of democracy and terrorism. Also, it attempts to understand whether and to what extent the propagation of democratic values, in all those geographical areas where the emergence of terroristic organizations is considered possible, can be regarded as an appropriate tool to prevent violent actions. However, the willingness, shown by President George W. Bush, to spread democratic values in the Middle

East underestimated some of the existing realities in the region, thus showing all the limits that a process of democratization, whether imposed with the use of force, can involve.

The first chapter of the thesis examines the concept of terrorism from a juridical point of view. Despite considerable efforts has been made in order to achieve a unanimous definition of the terrorist acts, the international community has been unable to provide a definition of terrorism that can be considered universally accepted, leading to various uncertainties. Nevertheless, starting from an analysis of customary international law, the recognition of some criteria made it possible to reach an indisputable consensus regarding some of the fundamental and recurring element terrorism. It also led to the distinction between terroristic acts perpetrated during peace time and terroristic acts committed in war time. Moreover, the Special Tribunal for Lebanon, in a February 2001 Decision, recognized the emergence of a norm of customary international law related to terrorism. Although the norm highlighted some of the main features related to the crime of terrorism, it does not appear to be adequate to discipline the many forms in which the crime of terrorism can occur. All those aforementioned legal instruments may certainly help to define the field of research and eliminate some of the uncertainties related to the extent of the phenomenon. However, more effective and concrete measures are required to defeat the threats posed by contemporary terrorism.

The second part of the thesis is aimed at shading new light on the concept of terrorism from an historical point of view. In particular, the purpose is to show how the use of terror has evolved throughout history. The intention is not to analyse the characteristics of every mentioned historical period, but rather to show that, although it is unquestionable that terrorism has evolved over time, the methods employed to achieve its goals have remained essentially unchanged. Indeed, for every historical period it will be shown how the use of terror was employed as a mean to achieve specific purposes. Over time, terrorist acts have been carried out for different reasons and today, as then, such violent behaviours are often perpetrated by individuals who are willing to die for their own beliefs. The practice of terror has always been used in the form of fear and intimidation with the specific purpose of bringing about political, economic or social changes. What seems to be remained unaltered is the importance given to the choice of the targets, which guarantees to terrorist organizations the achievement of specific outcomes.

The third chapter not only aims at better exploring the relationship between the concept of terrorism and democracy, but also at understanding whether and to what extent the development of democratic institutions in areas considered vulnerable to the emergence of new terrorist threats, such as the Middle East, can be regarded as an effective tool able to combat the terrorist dangers.

After the terrorist attacks occurred on September 11, 2001, the George Bush Administration started to stress the favourable role that the expansion of democratic principles could play in securing peace within the international system. Moreover, according to the President, the aforementioned values were also suitable for endangering the real source of terrorist threats. Thus, the U.S. President and his Administration were the leading supporters of this new foreign policy approach aimed at containing the dangers posed by terrorism through the spread of democratic principles. As the winner of the 1983 Nobel Peace Prize, Lech Walesa said: “*We can effectively oppose violence only if we ourselves do not resort to it*”. More than Twenty years after the September 11, 2001, attacks, the strategy actively supported by President Bush and based on the important role played by the democratic values in fighting terrorism, has proven a failure. At the end of the bipolar era, characterized by the ideological confrontation between the United States and the Soviet Union, the international order had been structured on the basis of a democratic principle. That nurtured the idea that the spread of democratic values to the rest of world could have created more peaceful and stable relations among different states. However, after the September 11 terrorist attacks and the consequent development of the *Global War on Terror*, the project of an international system characterized by democratic institutions has shown all its weakness. The exportation of democratic regime, which became a fundamental part of the new American foreign policy conceived by the Bush Administration, was accompanied by two other concepts, namely preventive actions and unilateralism. They gradually led to a negative vision not only of the democratic regime, but also of the process based on the spreading of principles linked to democracy. The Bush Administration had also lacked to consider the effects that the establishment of democratic regimes in the Arab World could have had. Indeed, there were no evidence that the development of governments democratically elected and, therefore, more representative of the public opinions, would have been more willing to cooperate with the United States to safeguard American interests than previous authoritarian governments. While the benefits resulting from a feasible process of democratization are undeniable, there is no evidence that the more democratic a country becomes, the less likely it is to cause the emergence of terrorist threats. The case of India and China is suitable to prove it. As a matter of fact, if the establishment of democratic government is considered as a mean able to reduce the prospects of terrorist attacks, the number of those attacks would not have been so high in India. Although the country gained its independence in 1947 and it can be considered one of the biggest democratic countries in the whole world, it has experienced numerous terrorist assault. On the contrary, the number of violent offensives in China, one of the most populous authoritarian countries, is significantly lower. Furthermore, the transition to one political regime to another one,

is regarded as one of the most vulnerable moments for a state to experience. Therefore, the desire to instil democratic values in countries where the chance of formation of violent organizations is regarded as high, presumably is not the most suitable way to confront the threats posed by terrorism.

In conclusion, Washington's confidence in its ability not only to predict, but also to direct the course of a democratization process in other states, was certainly misplaced. The triumph of liberal values after the collapse of the Soviet Union in 1991 and the process of democratization occurred in countries such as Poland and Latin America, had certainly led the West to believe that the democratic regime could be easily exported to other geographical areas to ensure a greater stability and more peaceful relations among states. However, what happened after the September 11 terrorist attacks and the resulting development of a new American foreign policy, has shown not only the downside of a process of democratization based both on the use of force and on unilateral principles, but also the few benefits it can produce.

## INTRODUZIONE

Il fenomeno del terrorismo internazionale, sebbene caratterizzato da confini incerti, rappresenta attualmente una delle più importanti sfide globali all'interno della Comunità Internazionale. Nonostante tra gli studiosi non vi sia accordo circa una definizione unanime del termine, gli sforzi compiuti per giungere ad una spiegazione generale e condivisa dell'atto sono stati notevoli. Inoltre, la necessità di pervenire prima e fornire poi una definizione del concetto in esame, sebbene si riveli particolarmente complessa, è tuttavia necessaria poiché indispensabile a qualunque tentativo volto a contrastare il fenomeno terroristico stesso. La volontà di diffondere uno stato di paura e di inquietudine all'interno della popolazione civile, con il fine di ottenere mutamenti nei processi decisionali, sono certamente elementi che permettono di distinguere il fenomeno terroristico da altre forme di violenza. Sebbene quando si parla di atti terroristici sia diffusa la tendenza a individuare il principio del Ventunesimo secolo come punto di svolta nella storia del fenomeno, numerose sono le forme di azioni violente che si svilupparono già a partire dal Primo secolo d.C. Invero, proprio perché gli atti terroristici giocano oggi un ruolo fondamentale nel minacciare l'intera Comunità Internazionale, è necessario rivolgere uno sguardo al passato per poter indagare sulla storia e sulle caratteristiche del concetto in esame, così da meglio comprendere se e come le peculiarità proprie dell'atto si siano evolute fino ad oggi. Innegabile, tuttavia, è il ruolo che gli attentati terroristici avvenuti l'11 Settembre 2001 hanno avuto non solo nel riconsiderare la minaccia posta dal fenomeno in esame, ma soprattutto la maniera tramite la quale la Comunità Internazionale si sarebbe dovuta impegnare per riuscire a combattere le suddette minacce. È proprio quest'ultima questione a risultare particolarmente significativa ai fini dell'indagine di tale elaborato. Gli eventi di cui sopra hanno infatti rappresentato uno spartiacque per la storia del fenomeno terroristico ma a mutare è stato soprattutto l'approccio impiegato dagli Stati per contrastare il pericolo da essi derivante. Il Presidente George W. Bush e lo sviluppo di quella che è conosciuta come *Global War on Terror* acquistano un ruolo di rilevanza nel considerare tale cambiamento. Invero, fu proprio l'Amministrazione del tempo a legare a doppio filo i concetti di terrorismo e democrazia, individuando nella promozione del regime democratico all'interno delle aree geografiche considerate suscettibili di generare nuove minacce, lo strumento idoneo a combattere il fenomeno terroristico stesso. Con la fine del conflitto ideologico che vedeva metaforicamente contrapposti gli Stati Uniti all'Unione Sovietica, il trionfo del liberalismo aveva condotto l'Occidente a ritenere il proprio modello istituzionale atto a garantire la pace e la stabilità all'interno del più ampio sistema internazionale. La volontà del Presidente Bush di diffondere i

valori e gli ideali democratici all'interno del Medio Oriente ha mancato tuttavia di fare i conti con alcune realtà che vigevano all'interno dell'area in questione, facendo così emergere i limiti che un processo di democratizzazione imposto con la forza può generare.

Nel primo capitolo dell'elaborato verrà esaminato il concetto di terrorismo nell'ambito del diritto internazionale, dimostrando come, sebbene numerosi sforzi siano stati compiuti in tale direzione, non è stato tuttavia possibile, per la Comunità Internazionale, giungere ad una definizione del termine che possa considerarsi universalmente accettata. Purtuttavia, procedendo con un'analisi del diritto internazionale consuetudinario, verranno individuati criteri che hanno permesso di stabilire un certo grado di consenso con riferimento ad alcune componenti ricorrenti relative al fenomeno stesso, distinguendo, successivamente, tra gli atti terroristici in tempo di pace e quelli perpetrati in tempo di guerra. Sebbene la ricerca di una definizione generale del termine abbia creato numerose incertezze, la Corte d'Appello del Tribunale Speciale del Libano, nel corso di una Decisione adottata nel febbraio 2001, ha riconosciuto l'affermarsi di una norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla nozione di terrorismo.

La seconda parte è volta a fornire una prospettiva storica del concetto di terrorismo, volendo dimostrare come l'atto e l'utilizzo del terrore si siano evoluti nel corso della storia. L'obiettivo non è tanto quello di presentare, in maniera minuziosa, le caratteristiche di ogni periodo storico, quanto piuttosto quello di mostrare che, se da un lato è innegabile quanto il concetto in esame abbia subito un'evoluzione nel corso della storia, implicando un cambiamento nella scelta dei propri obiettivi e degli strumenti tramite i quali raggiungere gli stessi, i metodi impiegati sono rimasti pressoché invariati. Per ogni periodo storico esaminato, infatti, si mostrerà come l'utilizzo del terrore, proprio del terrorismo, venisse impiegato come strumento volto all'ottenimento di obiettivi prefissati.

In ultimo, il terzo capitolo è volto a meglio indagare non solo la relazione tra il concetto di terrorismo e quello di democrazia ma se, e in quale maniera, la diffusione di ideali democratici all'interno di aree geografiche considerate suscettibili di originare nuove minacce terroristiche, come il Medio Oriente a quel tempo, possa essere ritenuta una modalità tramite la quale porre efficacemente fine ai pericoli terroristici stessi. A seguito degli attentati terroristici dell'11 Settembre, infatti, all'interno dell'Amministrazione guidata dal Presidente George W. Bush, si cominciò a rimarcare l'idoneità dei valori e dei principi democratici a salvaguardare la pace all'interno del sistema internazionale, avendo essi la capacità di compromettere la fonte della minaccia terroristica stessa. Una prima parte del capitolo sarà infatti dedicata a investigare tanto le origini dell'importanza di valori e principi democratici all'interno della tradizione politica

statunitense, quanto il valore che la diffusione degli stessi ha ricoperto all'interno della politica estera del Paese sin dai suoi albori. Successivamente, dopo aver fatto cenno alle origini del legame tra il concetto di pace e di democrazia, la seconda parte del capitolo sarà mirata a meglio indagare la relazione tra il terrorismo e differenti regimi politici così da poter comprendere se e fino a che punto un determinato regime politico, e in particolare quello democratico, possa essere considerato come un deterrente nei confronti del sorgere di una minaccia terroristica alimentando l'idea secondo la quale quanto più uno stato si caratterizza per la presenza di istituzioni e valori democratici, tanto meno sarà soggetto alla nascita di organizzazioni terroristiche al proprio interno.

# CAPITOLO I

## ORIGINE E CARATTERISTICHE DI UN CONCETTO AMBIGUO

*“La maggiore difficoltà che si frappone all’analisi del fenomeno terroristico risiede nella sua ambiguità, nel senso che la qualificazione di un’azione o di una pluralità di azioni come terroristiche non è frutto di un giudizio di valore assoluto ma relativo. In altri termini, un comportamento che è valutato come terroristico dai suoi destinatari, riceve invece una diversa qualificazione dai suoi autori”.*<sup>1</sup>

### 1. *La difficoltà di individuare una definizione condivisa*

Il lemma Terrorismo, derivante dal termine terrore, affonda le proprie radici nella lingua latina, in particolare nella parola *terrere*, tremante.<sup>2</sup> Nonostante non esista una definizione internazionale condivisa del termine, questo venne per la prima volta utilizzato dall’Oxford English Dictionary nel 1795 con l’intento di designare quel periodo tra il 1792 e il 1794 caratterizzato dagli abusi del potere rivoluzionario in Francia.<sup>3</sup> Ma che cosa si intende con il termine Terrorismo? Nonostante tale domanda possa sembrare semplice e diretta, i numerosi tentativi, da parte degli studiosi, di fornire un altrettanto coincisa risposta, hanno dominato il dibattito per gran parte del Ventesimo secolo. La necessità, tuttavia, di fornire una definizione unanime del termine è tanto complessa ma altrettanto necessaria poiché indispensabile a qualsiasi tentativo volto a contrastare il fenomeno stesso.<sup>4</sup> Sebbene non vi sia unanimità, numerosi sforzi sono stati compiuti dalla Comunità Internazionale con l’intento di pervenire ad una definizione generale di terrorismo. Questa può essere dedotta dalla Comprehensive Terrorism Convention delle Nazioni Unite<sup>5</sup> secondo la quale l’*actus reus*, e cioè l’elemento materiale del crimine, dovrebbe essere caratterizzato da una condotta illegale volta a causare la morte o gravi danni tanto a persone fisiche quanto a beni, siano

---

<sup>1</sup> Queste parole, citate dall’Avvocato Giuseppe Pelazza nell’intervista “Colpevoli di Resistere”, sono tratte da uno scritto degli anni ‘80 di Emilio Alessandrini, Pietro Calogero e Pier Luigi Vigna, magistrati titolari di numerose inchieste relative al terrorismo durante gli anni ‘70.

<sup>2</sup> Gilles Ferragu, *Histoire du Terrorisme*, Perrin, 2019, p. 5.

<sup>3</sup> Alan Greene, *Defining Terrorism: One Size Fits All?*, Oxford University Press, 2017, p. 413.

<sup>4</sup> Boaz Ganor, *Defining Terrorism: Is One Man’s Terrorist another Man’s Freedom Fighter?*, Police Practice and Research, 2002, p. 288.

<sup>5</sup> A partire dal 2000, una Commissione *ad hoc* delle Nazioni Unite cominciò a redigere in maniera preliminare la Convenzione. Tale Commissione venne istituita nel Dicembre del 1996 e la partecipazione ad essa è ammessa a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite. (cfr. Kai Ambos, Anina Timmermann, *Terrorism and Customary International Law*, in Ben Saul (ed. by), *Research Handbook on International Law and Terrorism*, Edward Elgar, 2014, p. 32).

essi privati o pubblici.<sup>6</sup> Per quanto concerne la *mens rea*, e quindi l'elemento psicologico, l'atto terroristico, per essere considerato tale, dovrebbe essere commesso non solo in maniera intenzionale, ma anche con lo specifico intento di intimidire la popolazione ovvero costringere uno Stato o una Organizzazione Internazionale a tenere o astenersi dal tenere un determinato comportamento.<sup>7</sup> Pertanto, nonostante vi siano diverse definizioni, vi è un minimo comune denominatore che permette di categorizzare un atto come terroristico: esso si sostanzia in un uso deliberato della violenza con il duplice obiettivo di creare e diffondere la paura tra la popolazione civile così da ottenere cambiamenti tanto politici quanto sociali.<sup>8</sup> Due sono quindi gli elementi che permettono di distinguere il fenomeno terroristico da altre forme di violenza: il primo riguarda gli obiettivi dell'atto terroristico, e quindi la popolazione civile; il secondo concerne l'utilizzo della violenza con l'intento di ottenere un esito destabilizzante. Il fine ultimo dell'atto terroristico, infatti, è quello di diffondere il panico e la paura così da influenzare i processi decisionali.<sup>9</sup> Gli individui colpiti da tali atti, le vittime, non vengono selezionati preventivamente ma, al contrario, sono frutto di scelte non discriminatorie rendendoli, pertanto, di relativo interesse per chi compie l'atto.<sup>10</sup> Ciò che è importante per gli individui colpevoli di reati terroristici è la scelta di obiettivi che abbiano un valore economico o sociale simbolico così che, una volta colpiti, riescano ad ottenere l'attenzione dello Stato e a manovrarne le scelte politiche.<sup>11</sup>

## *2. Alle origini del terrorismo: la Convenzione di Ginevra e altre Convenzioni contro il terrorismo*

Come già sottolineato, nonostante, ad oggi, non si sia giunti ad una definizione pienamente condivisa del termine terrorismo, con tale accezione si fa riferimento ad un insieme di attività criminose volte a scatenare il panico presso la popolazione civile con il fine di perseguire ulteriori scopi, quali il condizionamento di decisioni di natura politica.<sup>12</sup>

Una prima disciplina normativa legata al fenomeno terroristico è racchiusa nella Convenzione per la Repressione e Prevenzione del Terrorismo la cui proposta maturò nell'ambito della Società delle

---

<sup>6</sup> *Ibidem.*

<sup>7</sup> Ivi, pp. 32-33.

<sup>8</sup> Arthur H. Garrison, *Terrorism: The Nature of its History*, in "Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society", Vol.16, No.1, 2003, p. 40.

<sup>9</sup> Ivi, p. 41.

<sup>10</sup> Ivi, p. 42.

<sup>11</sup> *Ibidem.*

<sup>12</sup> Boaz Ganor, *op. cit.*, p. 288.

Nazioni per essere poi accolta il 16 novembre 1937.<sup>13</sup> L'articolo 1, comma 2, della Convenzione recita:

“l'expression "actes de terrorisme" sentend des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public”.<sup>14</sup>

Nella medesima data, venne approvata un'altra Convenzione, anch'essa concernente gli atti di terrorismo.<sup>15</sup> Si tratta della Convenzione di Ginevra per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale per il processo ai responsabili di atti di terrorismo, la quale faceva maggiore riferimento alle questioni procedurali riguardanti l'istituzione di una Corte Penale internazionale.<sup>16</sup> Entrambe le Convenzioni vennero promosse dal Governo di Francia in conseguenza ad un attentato terroristico che vide coinvolti il Ministro degli Esteri francese, Jean Louis Barthou, e il Re Alessandro di Jugoslavia.<sup>17</sup> Tuttavia, nessuna delle due Convenzioni appena citate entrò in vigore anche a causa del successivo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e del loro contenuto troppo innovatore rispetto al momento storico volto, invece, ad esaltare il nazionalismo statale.<sup>18</sup> A seguito del Secondo conflitto mondiale, e per ovviare al fallimento di quel tentativo di regolazione delle attività terroristiche a livello globale nato con la Convenzione di Ginevra, furono promosse una serie di Convenzioni che intrapresero un approccio nettamente settoriale, dirette, pertanto, ad arginare, volta per volta, una particolare caratteristica del terrorismo.<sup>19</sup> In particolare, si tratta della Convenzione dell'Aja del 16 dicembre 1970, volta alla repressione della cattura illecita di aeromobili; della Convenzione di Montreal del 23 Settembre del 1971, volta a reprimere gli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile; della Convenzione di New York del 17 dicembre 1979 contro la presa di ostaggi; della Convenzione di Roma del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti nei riguardi della navigazione marittima e per la protezione e la sicurezza delle stesse.<sup>20</sup> Nonostante il loro approccio settoriale, tali Convenzioni hanno favorito l'emergere di un insieme di norme volte tanto a prevenire quanto a reprimere le distinte attività terroristiche.<sup>21</sup>

---

<sup>13</sup> Antonio Filippo Panzera, *La Disciplina normativa sul diritto internazionale*, in Natalino Ronzitti (a cura di), “Europa e Terrorismo internazionale, Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni internazionali”, Milano, Franco Angeli, 1990, pp. 9-11.

<sup>14</sup> Società delle Nazioni, *Convenzione di Ginevra per la Repressione e Prevenzione del Terrorismo*, articolo 1, comma 2.

<sup>15</sup> Giorgio Recchia, *La Convenzione di Ginevra per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale sul terrorismo: un documento da tornare a leggere*, in “Il Politico”, Vol.62, No.1, 1997, p. 116.

<sup>16</sup> Ivi, p. 117.

<sup>17</sup> Ivi, p. 118.

<sup>18</sup> Ivi, p. 117.

<sup>19</sup> Antonio Filippo Panzera, *op. cit.*, pp. 18-19.

<sup>20</sup> Chiara Amalfitano, *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 43.

<sup>21</sup> *Terrorismo (Diritto Internazionale)*, in Enciclopedia Giuridica Treccani.

Per quanto concerne la strategia antiterrorismo dell'Unione Europea, poiché si tratta dell'esito di un processo che ha visto la normativa comunitaria adattarsi a quella delle Nazioni Unite, è doveroso menzionare le fasi principali di quell'*iter* legislativo che ha avuto inizio tra gli anni '70 e '80 del 1900.<sup>22</sup> È a partire dagli anni '70, infatti, che la lotta nei confronti della criminalità organizzata e contro altre forme di terrorismo entra a far parte del programma politico europeo, in particolare con lo sviluppo di misure dirette a garantire una solida collaborazione tra Stati in campo penale così da poter agevolare le fasi del procedimento di estradizione.<sup>23</sup> Fu proprio in questi anni, quindi, e in particolare nel Settembre del 1972, che il terrorismo si abbatté sulla scena europea quando otto terroristi palestinesi attaccarono la delegazione israeliana alle Olimpiadi di Monaco chiedendo la liberazione dei numerosi palestinesi imprigionati nello Stato di Israele.<sup>24</sup> A seguito di tale attacco vi fu poi l'intervento del Consiglio d'Europa, nonché prima Organizzazione Internazionale ad occuparsi dei reati di terrorismo, che procedette alla codificazione della prima Convenzione globale contro il fenomeno del terrorismo: la Convenzione Europea per la repressione del terrorismo, sottoscritta a Strasburgo e aperta alla firma degli Stati il 27 gennaio 1977.<sup>25</sup> L'obiettivo principale della sopracitata Convenzione riguardava la facilitazione della procedura di estradizione, essendo particolarmente complicato riuscire a catturare prima e processare dopo gli individui sospettati di terrorismo a causa della molteplicità di cittadini, territori e interessi coinvolti.<sup>26</sup> Nonostante la Convenzione non fornisca alcuna chiara definizione del termine terrorismo e, tuttavia, rimanga una delle più esaurienti in materia,<sup>27</sup> all'articolo 1 vengono elencati numerosi reati che possono essere sì riconducibili alla condotta terroristica ma che, tuttavia, non possono essere designati espressamente come tali. Questi illeciti possono comportare danni alla vita, all'integrità fisica o alla libertà di persone; implicare rapimenti o cattura di ostaggi; prevedere l'utilizzo di bombe, armi, razzi o esplosivi volti a danneggiare persone.<sup>28</sup> La questione più rilevante risulta tuttavia essere la dichiarazione che anticipa l'elenco, in base alla quale nessuno dei reati di cui all'articolo 1 potrà essere ritenuto né reato politico, né reato connesso ad un reato politico o ispirato da ragioni politiche. In linea con l'obiettivo principale, la volontà è quella di

---

<sup>22</sup> Carolina Lamberti, *Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo*, in "Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza", Vol. VIII, No.2, 2014, p. 147.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> Stefano Quirico, *L'Unione Europea e il terrorismo (1970-2010). Storia, concetti, istituzioni*, Morlacchi Editore University Press, 2016, p. 16.

<sup>25</sup> Charles Vallée, *La Convention Européenne pour la répression du terrorisme*, in "Annuaire Français De Droit International", Vol. 22, 1976, p. 756.

<sup>26</sup> Stefano Quirico, *op. cit.*, p. 27.

<sup>27</sup> Charles Vallée, *op. cit.*, p. 758.

<sup>28</sup> Consiglio d'Europa, Convenzione Europea per la repressione del terrorismo, articolo 1, lett. c-d-e.

favorire quanto più possibile il processo di estradizione, il quale può funzionare correttamente solamente nel caso in cui tanto ai reati commessi, quanto ai soggetti che commettono tali reati, venga negato il movente politico poiché esso permetterebbe loro di chiedere asilo politico a qualsiasi Stato europeo.<sup>29</sup> Sarà l'Accordo di Dublino del 4 dicembre 1979 ad occuparsi dell'applicazione della sopracitata Convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee.<sup>30</sup> Tuttavia, bisogna attendere gli anni '90, e in particolare la firma del Trattato di Maastricht, avvenuta il 7 febbraio 1992, affinché il fenomeno relativo al terrorismo trovi la propria collocazione giuridica all'interno del terzo pilastro.<sup>31</sup> Proprio con la firma di tale Trattato, e con l'istituzione dei due pilastri, la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) e la Cooperazione in materia di Giustizia e Affari Interni (CGAI), la collaborazione comunitaria veniva estesa anche ad ambiti non economici.<sup>32</sup>

### 3. *Terrorismo e diritto internazionale consuetudinario*

Come già sottolineato, le difficoltà incontrate dalla Comunità Internazionale nel raggiungere consenso su una definizione del termine terrorismo hanno creato non pochi problemi. Tale ostacolo ha comportato, tra le altre cose, una difficoltà nell'arrivare a individuare una norma consuetudinaria che facesse specificatamente riferimento al suddetto crimine.<sup>33</sup>

Per prima cosa è necessario esaminare la questione relativa al diritto internazionale consuetudinario, così da comprendere se, in tale ambito, il terrorismo possa essere considerato come un crimine. Come sappiamo, il diritto consuetudinario, insieme ai trattati internazionali e ai principi generali di diritto, è una delle fonti principali del diritto internazionale.<sup>34</sup> Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia lo definisce all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b, come “una pratica generalmente accettata come diritto”.<sup>35</sup> Invero, tale norma, per essere creata, presuppone la coesistenza di due principi: il primo fa riferimento ad un comportamento costante e ripetuto nel tempo; il secondo riguarda la convinzione che tale condotta sia necessaria e obbligatoria.<sup>36</sup>

---

<sup>29</sup> Bruno Nascimbene, *Terrorismo e diritti dell'uomo*, in Natalino Ronzitti (a cura di), “Europa e Terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni Internazionali”, Milano, Franco Angeli, 1990, p. 110.

<sup>30</sup> Stefano Quirico, *op. cit.*, p. 49.

<sup>31</sup> Carolina Lamberti, *op. cit.*, p. 147.

<sup>32</sup> *Ibidem.*

<sup>33</sup> Kai Ambos, Anina Timmermann, *op. cit.*, p. 20.

<sup>34</sup> Benedetto Conforti, *Diritto Internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, p. 40.

<sup>35</sup> *Ibidem.*

<sup>36</sup> *Ibidem.*

La realizzazione di una disposizione penale per mezzo del diritto consuetudinario è particolarmente critica poiché non possono non essere considerati alcuni principi fondamentali di diritto quali il concetto di uguaglianza e, in particolar modo, il principio di legalità in base al quale nessun individuo ha la possibilità di essere accusato di un crimine non previsto dalla legge nel momento in cui esso è stato commesso.<sup>37</sup> Pertanto, il comportamento criminale non solo deve essere previsto da una legge penale precedentemente scritta rispetto alla commissione del reato, ma le componenti del comportamento offensivo devono essere stabilite in maniera chiara e non ambigua, rendendo particolarmente arduo il rispetto di tali condizioni da parte delle consuetudini internazionali.<sup>38</sup> Invero, lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, agli articoli 22 e 24<sup>39</sup>, prevede che una norma di diritto internazionale consuetudinario non possa originare alcuna responsabilità penale.<sup>40</sup>

Come, quindi, è possibile procedere? Il diritto penale internazionale odierno opera una distinzione tra quei crimini che vengono regolamentati nei trattati, i cosiddetti *treaty-based crimes*, e i crimini internazionali o soprannazionali.<sup>41</sup> Per quanto concerne i primi, si tratta di crimini che vengono disciplinati da Convenzioni settoriali adottate in seno alle Nazioni Unite, come la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, conclusa a New York il 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore nel 1987.<sup>42</sup> Tali crimini vengono quindi disciplinati in Trattati multilaterali i quali obbligano gli Stati contraenti a perseguire penalmente tali offese all'interno dei rispettivi sistemi nazionali, comportando, di conseguenza, la responsabilità degli stessi nel caso in cui venissero meno a tali obblighi.<sup>43</sup> Comprensibilmente, gli individui, non

---

<sup>37</sup> Si tratta del principio *nullum crimen sine lege*, espressione latina formulata dal tedesco Paul J A Ritter von Feuerbach. (Cfr. Kai Ambos, Anina Timmermann, *op. cit.*, p. 22).

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale fu concluso il 17 luglio 1998 a Roma. L'articolo 22, registrato "*nullum crimine sine lege*" afferma: 1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine di competenza della Corte. 2. La definizione dei crimini è interpretata tassativamente e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, deve essere interpretata a favore della persona che è oggetto di un'inchiesta, di azioni giudiziarie o di una condanna. 3. Il presente articolo non impedisce che un comportamento sia qualificato come crimine secondo il diritto internazionale, indipendentemente dal presente Statuto.

L'articolo 24, registrato "*non retroattività ratione personae*" recita: 1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Stato per un comportamento precedente all'entrata in vigore dello Statuto. 2. Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona che è oggetto d'inchiesta, di un procedimento giudiziario o di una condanna sarà applicato il diritto più favorevole.

<sup>40</sup> Kai Ambos, Anina Timmermann, *op. cit.*, p. 23.

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> Matteo Fornari, *L'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani*, in Laura Pineschi (a cura di), "La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, Garanzie, Prassi", Milano, Giuffrè, 2006, p. 203.

<sup>43</sup> Kai Ambos, Anina Timmermann, *op. cit.*, p. 24.

essendo considerati come soggetti di diritto pubblico internazionale, non sono destinatari di tali precetti e non possono, pertanto, violare tali Convenzioni.<sup>44</sup>

Contrariamente ai *treaty-based crimes*, i crimini internazionali e soprannazionali, crimini *stricto sensu*, essendo vincolanti per gli individui, generano una responsabilità penale individuale.<sup>45</sup>

Dunque, la differenza sostanziale tra le due categorie di crimini sopracitati risiede nel fatto che i crimini contenuti nelle Convenzioni possono essere fatti rispettare solamente dallo Stato contrariamente, invece, a quelli *stricto sensu* che sono legalmente vincolanti anche per gli individui creando, così, una responsabilità penale internazionale in capo ad essi.<sup>46</sup>

Occorre, adesso, individuare i criteri che stabiliscono se e quando un danno possa diventare reato secondo i precetti del diritto internazionale e capire se il reato di terrorismo possa essere considerato o meno un crimine nel contesto del diritto internazionale consuetudinario. Per quanto riguarda l'individuazione dei criteri volti a determinare se un'offesa possa o meno diventare un reato secondo il diritto internazionale, poiché il diritto penale ha fallito nella loro identificazione, notevoli progressi sono stati realizzati dalla giurisprudenza del Tribunale Penale Internazionale per la Ex Jugoslavia, il quale, durante una sentenza relativa al caso Tadić, ha elaborato i cosiddetti "*Tadić criteria*"<sup>47</sup>:

1. The respective underlying prohibition (primary norm) must be part of international law;
2. A breach of this prohibition must be particularly serious, namely it must affect important universal values;
3. The breach must entail individual criminal responsibility in its own right, namely independently of any criminalisation in domestic criminal law.

Riassumendo, affinché si possa parlare di crimine nel contesto del diritto internazionale, è necessario che il divieto di una determinata condotta sia incluso in una norma di diritto internazionale, sia essa consuetudinaria o pattizia; che l'inadempienza della suddetta regola si distingua per particolare gravità, compromettendo valori fondamentali e suscitando, conseguentemente, un'aspra condanna da parte della più ampia comunità internazionale; infine, che il divieto risulti vincolante per i singoli individui senza che sia necessaria una mediazione da

---

<sup>44</sup> Benedetto Conforti, *op. cit.*, p. 25.

<sup>45</sup> Kai Ambos, Anina Timmermann, *op. cit.*, p. 24.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

<sup>47</sup> *Ivi*, pp. 25-26.

parte dello Stato e rendendo, quindi, il reato perseguibile dalla Corte Penale Internazionale o dagli Stati stessi.<sup>48</sup>

Stabiliti i requisiti minimi necessari per poter perseguire i crimini a livello internazionale, resta da domandarsi, ai fini di tale indagine, se il crimine di terrorismo possa o non possa considerarsi come un crimine, indipendente rispetto a tutti gli altri, di diritto internazionale. Come già più volte sottolineato, la ricerca di una definizione del termine che potesse soddisfare le necessità dell'intera Comunità Internazionale ha creato non poche incertezze al punto che, in mancanza di tale descrizione, si potrebbe dedurre che l'esistenza di un precetto internazionale relativo al crimine di terrorismo non esista. Ciononostante, la Corte di Appello del Tribunale Speciale del Libano (STL)<sup>49</sup>, durante la sua decisione del 16 febbraio 2011<sup>50</sup>, ha concluso che, non solo numerosi trattati, ma anche risoluzioni delle Nazioni Unite e prassi legislative e giudiziarie statali, testimoniano l'affermarsi di una norma di diritto internazionale consuetudinaria relativa al crimine di terrorismo.<sup>51</sup> Invero, la Corte fa riferimento all'esistenza di una pratica ormai consacrata relativa alle sanzioni per coloro i quali commettono crimini di terrorismo e che tale pratica testimonia la convinzione degli Stati che la condanna per i crimini di terrorismo risponda ad una necessità sociale e che venga, pertanto, resa obbligatoria dall'esistenza di una norma che lo richieda.<sup>52</sup>

Ebbene, poiché il Tribunale non ha competenza nell'applicare il diritto internazionale per poter designare i crimini sotto la sua giurisdizione, la Corte di Appello decise che un riferimento a tale diritto consuetudinario fosse imprescindibile per poter interpretare al meglio la nozione di terrorismo, forse troppo equivoca, racchiusa all'articolo 314 del Codice penale Libanese<sup>53</sup>:

Terrorist acts are all acts intended to cause a state of terror and committed by means liable to create a public danger such as explosive devices, inflammable materials, toxic or corrosive products and infectious or microbial agents.

---

<sup>48</sup> *Ibidem*.

<sup>49</sup> Il Tribunale Speciale per il Libano, nonché primo tribunale internazionale ad avere una competenza *ratione materiae* sul crimine di terrorismo, come previsto e sanzionato dal Codice penale Libanese, venne istituito in risposta all'uccisione del Primo Ministro libanese, Rafik Hariri, che rimase coinvolto in un'esplosione avvenuta il 14 febbraio 2005. (cfr. Manuel J. Ventura, *Terrorism According to the Special Tribunal for Lebanon's Interlocutory Decision on the Applicable Law: A Defining Moment or a Moment of Defining?*, in "Journal of International Criminal Justice", Vol.9, 2011, pp.1021-1022).

<sup>50</sup> *Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging*, Case No. STL-11-01/I, 16 febbraio 2011.

<sup>51</sup> Kai Ambos, Anina Timmermann, *op. cit.*, p. 24.

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> Manuel J. Ventura, *op. cit.*, p. 1025.

Analizzando, per prima, la Convenzione Araba per la Repressione del Terrorismo<sup>54</sup>, nonché unico trattato al quale il Libano abbia preso parte che fornisca una definizione di terrorismo, si è notato come sotto certi punti di vista, la definizione fornita fosse, per un verso, più ampia rispetto a quella dell'articolo 314 sopra citato ma, per un altro, più limitata, escludendo dal novero dei reati qualsiasi caso di lotta, che necessiti l'impiego di qualunque mezzo, nei confronti di un'occupazione straniera o nel caso in cui si tratti di un'aggressione per la liberazione o per l'autodeterminazione.<sup>55</sup> Occupandosi, in secondo luogo, di leggi nazionali, trattati internazionali, decisioni giudiziarie e risoluzioni emesse dalle Nazioni Unite, si è giunti a inquadrare la presenza di elementi comuni a tutte le precedenti fonti, portando, quindi, la Corte a identificare l'autonomia del crimine legato al terrorismo all'interno del contesto internazionale consuetudinario.<sup>56</sup> In particolare, la Corte, concluse che:

Although it is held by many scholars and other legal experts that no widely accepted definition of terrorism has evolved in the world society because of the marked difference of views on some issues, closer scrutiny demonstrates that in fact such a definition has gradually emerged. ... As we shall see, a number of treaties, UN resolutions, and the legislative and judicial practice of States evince the formation of a general *opinio juris* in the international community, accompanied by a practice consistent with such *opinio*, to the effect that a customary rule of international law regarding the international crime of terrorism, at least in time of peace, has indeed emerged. This customary rule requires the following three key elements:

1. the perpetration of a criminal act (such as murder, kidnapping, hostage-taking, arson, and so on), or threatening such an act;
2. the intent to spread fear among the population (which would generally entail the creation of public danger) or directly or indirectly coerce a national or international authority to take some action, or to refrain from taking it;
3. when the act involves a transnational element

Sebbene nei confronti di tale decisione possano essere mosse parecchie critiche, quale quella, mossa dalla Corte stessa, facente riferimento all'esclusione dalla definizione di elementi inerenti ai moventi politici, religiosi o ideologici<sup>57</sup>, l'operato della Corte ha contribuito all'emergere di una definizione di terrorismo quanto più universalmente accettata aprendo la strada a un processo di agevolazione nella lotta contro il fenomeno stesso.

---

<sup>54</sup> La Convenzione araba per la Repressione del Terrorismo venne adottata ad Il Cairo il 22 aprile del 1998.

<sup>55</sup> Convenzione araba per la Repressione del Terrorismo, articolo 2, lettera a).

<sup>56</sup> Manuel J. Ventura, *op. cit.*, pp. 1025-1026.

<sup>57</sup> *Ivi*, p. 1026.

### 3.1 *Il terrorismo in tempo di pace*

Nonostante permangano, all'interno della Comunità Internazionale, ampi dissensi circa una definizione condivisa del termine terrorismo, ciò non ha impedito, come già menzionato, il formarsi di una norma consuetudinaria relativa al concetto in esame.<sup>58</sup> Convenzioni sul terrorismo a carattere regionale come la già citata Convenzione per la Repressione del Terrorismo adottata dalla Lega Araba, la Convenzione sulla Prevenzione e Lotta al Terrorismo adottata dall'Organizzazione dell'Unione Africana<sup>59</sup>, la Convenzione dell'Organizzazione della Conferenza Islamica sulla Lotta al Terrorismo Internazionale<sup>60</sup> hanno contribuito, con le loro definizioni, ad ampliare quella che già altri strumenti internazionali avevano fornito. Vi sono poi le numerose risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, le leggi nazionali e la giurisprudenza delle Corti statali a dimostrare il perseguimento di un obiettivo comune.<sup>61</sup> Nonostante le diverse e numerose definizioni del termine, è tuttavia possibile operare una distinzione fondamentale tra terrorismo in tempo di pace, regolato dalle numerose Convenzioni sopracitate, e terrorismo in tempo di guerra, del quale ci occuperemo nel prossimo paragrafo, e che viene regolato, invece, dal diritto internazionale umanitario.<sup>62</sup> Poiché numerose sono le definizioni del termine non solo nel contesto internazionale, ma anche in quello nazionale, sono stati esaminati i principi comuni a tali spiegazioni i quali possono essere quindi collocati alla base

---

<sup>58</sup> Antonio Cassese, *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, in "Journal of International Criminal Justice", Vol. 4, Issue 5, 2006, pp. 933-934.

<sup>59</sup> La Convenzione sulla Prevenzione e Lotta al Terrorismo dell'Organizzazione dell'Unione Africana venne adottata ad Algeri il 14 luglio 1999. All'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) specifica che: "Terrorist act" means: any act which is a violation of the criminal laws of a State Party and which may endanger the life, physical integrity or freedom of, or cause serious injury or death to, any person, any number or group of persons or causes or may cause damage to public or private property, natural resources, environmental or cultural heritage and is calculated or intended to: (i) intimidate, put in fear, force, coerce or induce any government, body, institution, the general public or any segment thereof, to do or abstain from doing any act, or to adopt or abandon a particular standpoint, or to act according to certain principles; (ii) disrupt any public service, the delivery of any essential service to the public or to create a public emergency; (iii) create general insurrection in a State".

<sup>60</sup> La Convenzione dell'Organizzazione degli Stati Islamici sulla Lotta al Terrorismo Internazionale fu adottata a Ouagadougou il 1 luglio 1999. All'articolo 1, paragrafo 2 essa prevede che: "'Terrorism" means any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperilling their lives, honour, freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or public or private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of independent States".

<sup>61</sup> Marcello Di Filippo, *The Definition(s) of Terrorism in International Law*, in Ben Saul (ed. by) "Research Handbook on International Law and Terrorism", Edward Elgar, 2014, pp. 8-9.

<sup>62</sup> Vito Todeschini, *Ripensare il Terrorismo nel Diritto Internazionale. Una ricerca sul concetto giuridico di terrorismo internazionale di stato*, in "Jura Gentium", 2013, p. 6.

di una definizione generale. In particolare, secondo l'analisi di Ben Saul<sup>63</sup> il crimine di terrorismo può essere designato come:

1. qualunque atto illecito, grave e violento, mirante a causare la morte o lesioni gravi all'integrità fisica di una persona o che ne ponga in serio pericolo la vita, anche quando tale condotta si sostanzia in atti contro la proprietà;
2. commesso al di fuori di un conflitto armato;
3. il cui scopo sia di carattere politico, ideologico, religioso o etnico;
4. finalizzato a diffondere uno stato di estremo terrore contro un singolo, un gruppo di individui o contro la sfera pubblica in generale, e che: (a) crei uno stato di grave intimidazione nei confronti di tutta o parte della popolazione, o (b) costringa indebitamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto.<sup>64</sup>

Antonio Cassese<sup>65</sup> descrive il crimine relativo al terrorismo come:

1. un atto considerato illecito nella maggior parte degli ordinamenti giuridici nazionali;
2. ha carattere transnazionale, ossia la condotta o gli effetti non sono circoscritti a un unico paese;
3. ha lo scopo di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un certo atto;
4. si avvale a tal fine di una delle seguenti modalità: diffusione di uno stato di terrore tra i civili o attacchi contro istituzioni pubbliche, istituzioni private di particolare rilevanza, o contro i loro rappresentanti;
5. non è ispirato dal desiderio di guadagni personali bensì da aspirazioni di carattere ideologico o politico.<sup>66</sup>

Entrambe le definizioni proposte qualificano come atti terroristici i reati di una certa gravità. Se nella definizione di Saul la diffusione del terrore viene considerata come il fine dell'atto criminale, avendo esso lo scopo di spaventare la popolazione o quello di condizionare le decisioni delle istituzioni, nella soluzione proposta da Cassese, la diffusione del terrore viene giudicata il mezzo tramite il quale le istituzioni pubbliche vengono obbligate ad agire in base alla volontà degli agenti

---

<sup>63</sup> Ben Saul è attualmente il Presidente della Facoltà di Diritto Internazionale presso l'Università di Sydney.

<sup>64</sup> Ben Saul, *Defining Terrorism in International Law*, New York, Oxford University Press, 2006, pp. 65-66.

<sup>65</sup> Antonio Cassese (Atripalda, 1 gennaio 1937 – Firenze, 2 ottobre 2011) è stato un giurista, uno scrittore e docente universitario. È stato inoltre il primo Presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia.

<sup>66</sup> Antonio Cassese, *op. cit.*, p. 957.

terroristici.<sup>67</sup> Tuttavia, per entrambi gli autori, il movente che spinge i soggetti a compiere l'atto, sia esso politico, religioso, etnico, ideologico, deve avere carattere pubblico e non basarsi, pertanto, su fini personali o privati.<sup>68</sup>

Prendendo ora in esame la definizione proposta da Cassese, è possibile individuare alcuni elementi peculiari che interessano il fenomeno del terrorismo internazionale. Un primo elemento fa riferimento alla condotta, la quale, come l'omicidio, il dirottamento, l'uccisione di massa, deve essere già considerata illecita all'interno del sistema penale nazionale. Benché talvolta alcune condotte possano essere di per sé lecite, come nel caso del finanziamento ad un'organizzazione privata, esse diventano illecite qualora una certa organizzazione appaia poi in qualche maniera legata all'attività terroristica. È altresì necessario che la stessa condotta abbia un carattere transnazionale così da non rientrare nella giurisdizione dello Stato interessato. Invero, l'articolo 3 della Convenzione sulla Repressione del Finanziamento al Terrorismo<sup>69</sup> specifica che non potrà essere fatto alcun riferimento ai precetti di tale Convenzione qualora il crimine non solo venga commesso all'interno di un unico Stato, ma anche che l'offensore sia un cittadino di quello Stato e si trovi sul suo territorio precludendo la possibilità, per qualunque altro Stato, di esercitare giurisdizione. Ulteriore elemento caratteristico del crimine riguarda lo scopo dell'atto. In particolare, l'obiettivo del fenomeno non è solamente la diffusione della paura e del panico all'interno della società, ma anche quello di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a tenere, o a evitare di tenere, un determinato comportamento. Secondo Cassese, infatti, il tratto distintivo dell'azione terroristica è proprio il fatto che le azioni non vengono compiute con il solo fine di diffondere la paura, quanto con anche quello di provocare un cambiamento di rotta di determinate politiche.<sup>70</sup>

Si può poi concludere che gli elementi soggettivi che compongono l'atto terroristico siano due.<sup>71</sup> Il primo, comune ad ogni reato, fa riferimento all'intenzione o *dolus generalis*; il secondo, detto anche *dolus specialis*, consiste nell'intenzione specifica di obbligare un'autorità governativa a mantenere o meno una certa condotta.

---

<sup>67</sup> Vito Todeschini, *op. cit.*, p. 7.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

<sup>69</sup> La Convenzione Internazionale per la Repressione del Finanziamento del Terrorismo fu conclusa il 9 dicembre 1999 a New York.

<sup>70</sup> Antonio Cassese, *op. cit.*, pp. 938-940.

<sup>71</sup> *Ivi*, pp. 948-949.

### 3.2 *Il terrorismo in tempo di guerra*

Come già precedentemente menzionato, attività terroristiche possono essere commesse anche durante conflitti armati, siano essi internazionali o non internazionali. Tali atti, contrariamente a quelli perpetrati durante i tempi di pace, vengono regolati dal diritto internazionale umanitario.

Occorre anzitutto sottolineare che attacchi terroristici, se commessi ai danni dei soli civili, rappresentano una acuta violazione del diritto internazionale umanitario.<sup>72</sup> Tuttavia, se tali atti, con l'obiettivo di colpire il nemico combattente, vanno a causare gravi danni alla popolazione civile, verranno considerati illeciti solamente nel caso in cui i pregiudizi in questione siano considerati sproporzionati.<sup>73</sup>

Numerose sono le norme internazionali che penalizzano il terrorismo durante i conflitti armati.<sup>74</sup>

In particolare, la Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone Civili in tempo di guerra, all'articolo 33, paragrafo 1, afferma che è vietato qualsiasi atto di terrorismo o segno di minaccia nei confronti della popolazione civile.<sup>75</sup> Un simile dettame è contenuto nel Secondo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra<sup>76</sup>, il quale, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), afferma che qualsiasi attività terroristica nei confronti di civili che non prendono parte alle ostilità o che hanno cessato di farlo, sono e rimarranno precluse in ogni tempo e in ogni luogo.<sup>77</sup> Di fatto, entrambi i Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, adottati nel medesimo giorno, comprendono un generale divieto delle attività terroristiche. Invero, l'articolo 51, paragrafo 2, del Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni<sup>78</sup> specifica il divieto di qualunque attacco o minaccia di violenza il cui obiettivo è quello di diffondere il panico all'interno della società civile. La medesima norma è prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del Secondo Protocollo.<sup>79</sup>

Tuttavia, è ora necessario distinguere gli articoli sopracitati in due categorie a seconda della definizione del termine terrorismo che viene fornita.

---

<sup>72</sup> Sébastien Jodoin, *Terrorism as a War Crime*, in "International Criminal Law Review", 7, 2007, p. 80.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> Vito Todeschini, *op. cit.*, p. 7.

<sup>75</sup> La IV Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone Civili in tempi di guerra venne adottata a Ginevra il 12 agosto 1949 per entrare definitivamente in vigore il 21 ottobre 1950.

<sup>76</sup> Secondo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Non Internazionali, adottato l'8 giugno 1977.

<sup>77</sup> Secondo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

<sup>78</sup> Primo Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali, adottato l'8 giugno 1977.

<sup>79</sup> Antonio Cassese, *op. cit.*, p. 944.

Mentre l'articolo 33 della Quarta Convenzione di Ginevra e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) del Secondo Protocollo Aggiuntivo fanno riferimento al termine terrorismo come ad un'attività legata all'uso illegittimo della forza e del terrore con il fine di preservare l'ordine pubblico in periodi di occupazione militare<sup>80</sup> e tutti e due gli articoli sono volti pertanto alla tutela della popolazione civile contro qualsiasi atto di aggressione indirizzato ad annichilire ogni tipo di resistenza tra la popolazione stessa all'interno di una situazione di occupazione militare<sup>81</sup>, l'articolo 51, paragrafo 2, del Primo Protocollo Aggiuntivo e l'articolo 13, paragrafo 2, del Secondo Protocollo Aggiuntivo, proibiscono qualsiasi attività terroristica tanto nel contesto di conflitti armati internazionali, quanto in quello di contrasti non internazionali.

A seguito di quanto appena descritto, ciò che può essere notato è che il crimine di terrorismo commesso in tempo di guerra si distingue in maniera significativa da quello commesso in tempo di pace. Difatti, la definizione di terrorismo in tempo di guerra si caratterizza per un contesto applicativo più limitato.<sup>82</sup> Se da una parte è vietata una qualunque forma di atto violento o di minaccia nei confronti della popolazione civile, dall'altra parte, tale proibizione non riguarda le azioni che disseminano terrore in conseguenza di un'aggressione ad obiettivi militari.<sup>83</sup> Ne consegue, pertanto, che leciti attacchi contro coloro i quali combattono non sono necessariamente proibiti dalla legge, persino se generano fortuitamente un ambiente di terrore tra la popolazione civile.<sup>84</sup> Al contrario, verranno definiti come atti terroristici in tempo di guerra, tutti quegli attacchi diretti contro obiettivi e personale militare il cui proposito è quello di terrorizzare la popolazione civile, poiché la diffusione del terrore non risulterà accidentale quanto intenzionale.<sup>85</sup>

Per ciò che attiene all'elemento soggettivo, la definizione stessa di terrorismo in tempo di guerra richiede che le azioni vengano commesse con dolo specifico.<sup>86</sup> Secondo il diritto internazionale umanitario, il punto cardine dell'elemento soggettivo degli atti terroristici in tempo di guerra è proprio la volontà di disseminare paura tra la popolazione, essendo irrilevante, invece, il motivo dell'atto.<sup>87</sup>

Per concludere, si nota come tra terrorismo in tempo di pace e terrorismo in tempo di guerra esistano notevoli differenze. Per ciò che riguarda il primo, si sono notate le difficoltà per il diritto

---

<sup>80</sup> Vito Todeschini, *op. cit.*, p. 8.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

<sup>82</sup> Ben Saul, *op. cit.*, p. 297.

<sup>83</sup> Hans-Peter Gasser, *Acts of Terror, "Terrorism" and International Humanitarian Law*, in "International Review of the Red Cross", Vol.84, No.847, 2002.

<sup>84</sup> Sébastien Jodoin, *op. cit.*, p. 92.

<sup>85</sup> *Ivi*, p. 94.

<sup>86</sup> Vito Todeschini, *op. cit.*, p. 10.

<sup>87</sup> Ben Saul, *op. cit.*, p. 297.

internazionale di fornire una definizione chiara e univoca del termine stesso, creando non poche difficoltà all'interno della Comunità Internazionale. Per tale ragione, e contrariamente agli atti terroristici commessi in tempo di guerra, il contesto all'interno del quale le condotte possono sostanziarsi, è ampio. Caratteristica peculiare di questi atti terroristici risiede nel loro carattere pubblico e, come già sottolineato in precedenza, la propagazione del terrore viene considerata a volte come un fine, a volte, invece, come un mezzo dell'atto. Per quanto riguarda il terrorismo in tempo di guerra, una sua definizione è desumibile dal diritto internazionale umanitario e, come già specificato, il suo campo di applicazione risulta essere più limitato. Le azioni violente devono infatti essere indirizzate nei confronti della popolazione civile e devono cagionare danni, o addirittura la morte, delle stesse. Per quanto riguarda poi lo scopo dell'atto, in tempo di guerra la propagazione del terrore risulta essere quello fondamentale, contrariamente agli atti commessi in tempo di pace il cui scopo risulta essere anche quello di costringere le istituzioni statali a tenere, o all'astenersi dal tenere, un determinato comportamento. Un'ultima differenza meritevole di menzione è il fatto che nel caso di attacchi terroristici commessi in tempo di pace, verranno incriminate solamente quelle azioni compiute da soggetti facenti parte di organizzazione o gruppi non statali; in tempo di guerra, al contrario, le azioni che possono essere perseguite risultano essere tutte quelle azioni che vengono compiute da soggetti appartenenti alle forze armate statali.

### 3.3 *Il terrorismo come minaccia alla pace*

Resta ora da chiedersi se il crimine di terrorismo risulti tanto pregiudizievole per la Comunità Internazionale da poter essere annoverato tra le minacce alla pace ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.<sup>88</sup>

La minaccia alla pace, insieme alla violazione della stessa e all'atto di aggressione, sono tutte e tre previsioni contemplate dall'articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite il quale, a sua volta, conferisce un grande potere discrezionale al Consiglio di Sicurezza in relazione tanto alle tempistiche quanto alle modalità tramite le quali intervenire.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> La Carta delle Nazioni Unite venne adottata durante la Conferenza di San Francisco che ebbe luogo dal 25 aprile al 26 giugno 1945 nell'omonima città. (cfr. René Vark, *Terrorism as a Threat to Peace*, in "Juridica International", Vol.16, 2009, p. 218).

<sup>89</sup> *Ibidem*.

“The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”.<sup>90</sup>

Delle tre situazioni citate all'interno della menzionata disposizione, la minaccia alla pace è certamente il contesto all'interno del quale il Consiglio di Sicurezza gode di maggiore discrezione<sup>91</sup> tanto da poter affermare che “a threat to the peace is whatever the Security Council says is a threat to the peace”.<sup>92</sup> A conferma di ciò, poiché, contrariamente a quanto si verifica nei casi di violazione alla pace o di atti di aggressione, una minaccia alla pace non implica necessariamente l'uso della forza bellica, vi è una notevole prassi, relativa alle decisioni del Consiglio di Sicurezza, che qualifica come minacce alla pace situazioni che spaziano da conflitti armati non internazionali, alle violazioni dei diritti umani e dei principi democratici e, più in generale del diritto internazionale umanitario, a quelle relative alla proliferazione di armi chimiche, nucleari e batteriologiche, nonché, più di recente, a quelle attinenti ad atti di terrorismo internazionale.<sup>93</sup> Tuttavia, per rimarcare il potere discrezionale di cui gode il Consiglio, esso non ha l'obbligo di fronteggiare qualsiasi situazione implicante, potenzialmente, una minaccia alla pace ma, al contrario, ha la facoltà di posticipare nel tempo un risposta alla stessa.<sup>94</sup>

Altrettanto importanti sono le due accezioni tramite le quali si può accennare al termine “pace”. Nella sua prima sfumatura, quella negativa o restrittiva, il termine fa riferimento all'assenza di conflitti armati in un determinato contesto storico e geografico tanto che, per essere in grado di costituire una minaccia alla pace, la suddetta situazione dovrebbe creare, nel breve e medio periodo, le condizioni per un conflitto armato che veda coinvolti gli stati.<sup>95</sup> Al contrario, il termine pace, nel suo significato positivo, o estensivo, implica una situazione in cui vigono relazioni di tipo politico, economico, sociale amichevoli tra gli stati, le quali, per poter sussistere, necessitano di un contesto internazionale privo di conflitti, impedendone, quindi, l'insorgere.<sup>96</sup> Poiché si sta facendo riferimento al Consiglio di Sicurezza e, pertanto, non ad un organo dotato della capacità di prevenire qualsiasi tipo di contrasto, quanto piuttosto ad una struttura provvista della facoltà di

---

<sup>90</sup> Carta delle Nazioni Unite, Capitolo VII, Articolo 39.

<sup>91</sup> René Vark, *op. cit.*, p. 218.

<sup>92</sup> *Ibidem.*

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 219.

<sup>94</sup> Ciò avvenne nel giugno del 1948, quando il Consiglio di Sicurezza classificò la situazione palestinese come suscettibile di minacciare la pace internazionale solamente due mesi più tardi l'inizio delle ostilità.

*Ivi*, p. 220.

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 219.

<sup>96</sup> *Ibidem.*

rispondere al manifestarsi di un conflitto armato, il significato negativo, e quindi quello restrittivo, di pace, sembra oggi essere favorito.<sup>97</sup>

Un efficace intervento del Consiglio di Sicurezza, tuttavia, nei confronti della lotta al terrorismo internazionale ha tardato ad arrivare. Invero, una prima menzione del termine la si ritrova all'interno della Risoluzione 579 del 1985, adottata dal Consiglio per definire la condotta criminosa relativa alla presa di ostaggi.<sup>98</sup> Solamente a seguito del periodo relativo allo scontro ideologico tra Stati Uniti e Unione Sovietica, il Consiglio cominciò ad avere un ruolo centrale nei confronti della lotta al fenomeno per essere poi consacrato a seguito degli eventi del 11 Settembre 2001.<sup>99</sup> Rilevanti ai fini di tale indagine risultano essere anche alcune risoluzioni<sup>100</sup> all'interno delle quali il termine terrorismo viene definito come una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, avendo esso un effetto dannoso sulle relazioni che intercorrono tra gli stati al punto da mettere a rischio la loro sicurezza.<sup>101</sup> Giudicando, quindi, il terrorismo, come un elemento suscettibile di minacciare la pace all'interno della comunità internazionale, il Consiglio di Sicurezza si riserva la facoltà di adottare tutte le misure necessarie in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.<sup>102</sup> Tuttavia, critiche risultano essere le risoluzioni<sup>103</sup> adottate a seguito degli eventi dell'11 Settembre poiché, nonostante la decisione fosse volontaria a causa del poco consenso tra gli stati che, inoltre, non intendevano mettere a rischio l'adozione delle risoluzioni stesse, non vi fu inserita una definizione del termine terrorismo.<sup>104</sup> In questo modo gli stati furono lasciati liberi di definire il termine secondo i dettami dei propri sistemi nazionali creando, però, non poca ambiguità avendo essi la possibilità di decidere se e contro chi applicare le misure contenute all'interno delle disposizioni.<sup>105</sup>

Per concludere, come dimostrato dalle risoluzioni adottate e sopramenzionate, il terrorismo, insieme ad altri rischi, costituisce una delle più serie minacce alla pace internazionale. Il Consiglio

---

<sup>97</sup> *Ibidem*.

<sup>98</sup> UN doc. S/RES/579 (1985).

<sup>99</sup> René Vark, *op. cit.*, p. 220.

<sup>100</sup> UN doc. S/RES/687 (1991), adottata a seguito della Guerra del Golfo contro l'Iraq;

UN doc. S/RES/1189 (1998), relativa agli attacchi terroristici contro le ambasciate americane in Kenya e Tanzania

UN doc. S/RES/1267 (1999), contro il governo dei talebani in Afghanistan.

<sup>101</sup> René Vark, *op. cit.*, pp. 220-221.

<sup>102</sup> *Ivi*, p. 223.

<sup>103</sup> UN doc. S/RES/1368 (2001).

UN doc. S/RES/1373 (2001), tramite tale Risoluzione, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituì il Comitato Anti-Terrorismo. Esso venne stabilito in conformità all'articolo 28 del regolamento provvisorio del Consiglio di Sicurezza, il quale afferma che il Consiglio ha la possibilità di stabilire un comitato o una commissione per gestire una specifica questione. (cfr. Eric Rosand, "Security Council Resolution 1373, the Counter-Terrorism Committee and the Fight against Terrorism", *The American Journal of International Law*, Vol.97, No.2, 2003, p. 333).

<sup>104</sup> *Ivi*, p. 339.

<sup>105</sup> *Ivi*, p. 340.

di Sicurezza delle Nazioni Unite, quale organo fondamentale incaricato di tutelare l'ordine del sistema internazionale, possiede l'autorità di mettere in pratica qualsiasi misura necessaria, sia essa militare o no, con il fine, quindi, non solo di mantenere, ma anche di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale qualora abbia esso preventivamente constatato l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione alla stessa o di un atto di aggressione. Gli eventi dell'11 Settembre 2001 costituirono uno spartiacque tanto per la storia internazionale, quanto per la lotta al fenomeno in esame portando il Consiglio di Sicurezza a categorizzare come minaccia alla pace qualunque tipo di atto terroristico senza, però, definirlo concretamente. Di conseguenza gli stati, non disponendo di una definizione del termine legalmente vincolante, furono lasciati liberi di qualificarlo secondo propria discrezione e, pertanto, di mettere in atto, in base al proprio volere, le misure contenute nelle risoluzioni adottate.

#### 4. *L'esclusione del crimine di terrorismo dallo Statuto della Corte Penale Internazionale*

Abbiamo già più volte sottolineato quanto la mancanza di una definizione condivisa all'interno della Comunità Internazionale del termine terrorismo abbia creato, e continui a creare, diverse difficoltà. Ad oggi, invero, proprio a causa di tale disaccordo, il crimine relativo al terrorismo non risulta essere previsto dallo Statuto della Corte Penale Internazionale.<sup>106</sup> Nonostante ciò, occorre comprendere se esistano strumenti giuridici tramite i quali perseguire gli atti di terrorismo come crimini di guerra ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto medesimo.<sup>107</sup> È anzitutto necessario

---

<sup>106</sup> Vito Todeschini, *op. cit.*, p. 5.

<sup>107</sup> L'articolo 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale prevede che: 1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 2. Agli effetti dello Statuto, si intende per «crimini di guerra»: a) gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: i) omicidio volontario; ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici; iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute; iv) distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica; vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo; vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegale; viii) cattura di ostaggi. b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazione civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere deliberatamente attacchi contro proprietà civili e cioè proprietà che non siano obiettivi militari; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all'insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti; v) attaccare o

---

bombardare con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari; vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni; vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo la perdita di vite umane o gravi lesioni personali; viii) il trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati o la deportazione o il trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio; ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti né; loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute; xi) uccidere o ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico; xii) dichiarare che nessuno avrà salva la vita; xiii) distruggere o confiscare beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra; xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica; xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese; xvi) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto; xvii) utilizzare veleno o armi velenose; xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili e tutti i liquidi, materiali e strumenti analoghi; xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio; xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o sofferenze non necessarie, o che colpiscano per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati a condizione che tali mezzi siano oggetto di un divieto d'uso generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al annesso al presente Statuto, a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123. xxi) violare la dignità della persone, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; xxii) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, zone o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari; xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali personale ed unità mezzi di trasporto sanitari che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, ed in particolare impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; xxvi) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le armi e coloro persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: i) Atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura; ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; iii) prendere ostaggi; iv) emettere sentenze ed eseguirle senza un preventivo giudizio, svolto avanti un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili. d) Il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e non si applica quindi a situazioni interne di disordine e tensione quali sommosse o atti di violenza sporadici o isolati di natura analoga. e) Altre gravi violazioni gravi delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti: i) dirigere deliberatamente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità; ii) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici materiali, personale ed unità e mezzi di trasporto sanitari, che usino in conformità con il diritto internazionale gli emblemi distintivi preveduti dalle Convenzioni di Ginevra; iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni, materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Corte delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili prevedute dal diritto internazionale dei conflitti armati; iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari; v) saccheggiare città o località, ancorché prese d'assalto vi) stuprare, ridurre in schiavitù sessuale, costringere alla prostituzione o alla gravidanza, imporre la sterilizzazione e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni di Ginevra; vii) reclutare o arruolare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità; viii) disporre un diverso dislocamento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, se non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti

sottolineare che l'articolo 8 dello Statuto di Roma distingue tra due categorie di crimini di guerra. La prima, facente riferimento ai conflitti armati internazionali ed enunciata nel paragrafo 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, fa riferimento a quei crimini che si sostanziano, rispettivamente, in gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e delle leggi di guerra previste dallo Statuto stesso. La seconda, invece, al paragrafo 2, lettere c) ed e), si riferisce relativamente a crimini commessi nel contesto di conflitti armati non internazionali e a serie violazioni dell'articolo 3<sup>108</sup> delle Convenzioni di Ginevra nonché ad ulteriori inosservanze delle leggi ed usi di guerra. I crimini di guerra comportano profonde violazioni del diritto internazionale umanitario, tanto da dover essere perseguiti sia a livello nazionale, che internazionale. Prerogativa fondamentale affinché si possa parlare di crimini di guerra è la commissione di un reato all'interno del contesto di un conflitto armato nazionale o internazionale. Qualora sussista tale condizione, è possibile perseguire l'atto terroristico come crimine di guerra in una duplice maniera: come *specific war crime* oppure come *non-specific war crime*. Tuttavia, benché gli atti terroristici violino precetti del diritto internazionale, essi non vengono espressamente inclusi all'interno delle disposizioni enunciate dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) e, per tale ragione, parrebbe difficile poterli perseguire come *specific war crimes*. Rimane aperta, invece, la possibilità di punirli come violazione non specifica ma grave di leggi ed usi di guerra ai sensi del già menzionato articolo 8, paragrafo 2, lettere c) ed e) allorché questi atti si caratterizzino per gli elementi costitutivi di un crimine di guerra quali

---

o inderogabili ragioni militari; ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario; x) dichiarare che nessuno avrà salva la vita xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, che cagionano la morte di tali persone o ne danneggiano gravemente la salute, xii) distruggere o confiscare beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto; f) D capoverso e) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza isolati e sporadici ed altri atti analoghi. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un prolungato conflitto armato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati, o tra tali gruppi. 3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2, capoversi c) e d) può avere incidenza sulle responsabilità dei governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con ogni mezzo legittimo.

<sup>108</sup> Nel caso in cui un conflitto armato che non presenti carattere internazionale scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri di Forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole basata sulla razza, il colore, la religione o la credenza, il sesso, la nascita o il censo, o altro criterio analogo. A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate: a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; b) la cattura di ostaggi; c) gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; d) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 2. I feriti e i malati saranno raccolti e curati. Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto. Le parti in conflitto si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto.

l'omicidio doloso, attacchi premeditati contro civili privi di giustificazione militare, demolizione di edifici nemici dotati di particolare significato simbolico o illecito trasferimento della popolazione di un territorio occupato. Rimane tuttavia necessario il requisito del contesto, ovvero la sussistenza di un conflitto armato tale per cui per poter qualificare un atto terroristico come crimine di guerra, è necessario che tale atto venga compiuto all'interno della logica di un conflitto armato.

Per concludere, affinché i crimini di terrorismo possano essere perseguiti ai sensi dell'articolo 8, e rientrare quindi nel campo di giurisdizione della Corte, è necessario che tali atti rispettino le caratteristiche delle gravi violazioni elencate dallo Statuto della stessa.

### 5. *La differenza tra terrorismo e guerriglia*

Un ultimo punto sul quale vale la pena soffermarsi è quello relativo alla differenza che intercorre tra un atto di terrorismo e le attività di guerriglia.

Nonostante non vi sia alcuna regola universalmente accettata che operi una netta diversificazione tra atti di terrorismo e quelli di guerriglia, alcuni studiosi hanno tuttavia preferito operare una chiara distinzione tra i due.<sup>109</sup> In particolare, Walter Laqueur sostiene che mentre la natura della guerriglia è quella di costituire delle aree, nelle campagne rurali, all'interno delle quali vengono organizzate unità militari il cui fine è quello di combattere contro le truppe governative, le basi operative dell'azione terroristica risiedono, perlopiù, nelle città e, contrariamente a quanto appena descritto per le attività di guerriglia, quelle legate al terrorismo necessitano di essere organizzate da piccole unità e in maniera clandestina.<sup>110</sup> Inoltre, come già sottolineato in precedenza, all'interno del contesto terroristico, la scelta delle vittime costituisce un fattore di relativo interesse. Ciò che risulta essere importante è, invece, l'eco che l'atto terroristico avrà tra la popolazione civile.<sup>111</sup> Al contrario, nella logica dei conflitti moderni, le vittime colpite servono al raggiungimento di obiettivi specifici ma, allo stesso tempo, il tentativo è quello di limitare i danni nei confronti della popolazione civile.<sup>112</sup> Vi è una enorme differenza tra un atto implicante l'uso della forza nei confronti di obiettivi che hanno un significato, un valore specifico e un gesto che comporta l'uso della forza ma nei confronti di bersagli il cui attacco è finalizzato ad avere degli effetti all'interno della più ampia società. Nel primo caso si fa riferimento ad un atto di guerra; nel

---

<sup>109</sup> Boaz Ganor, *op. cit.*, p. 296.

<sup>110</sup> *Ibidem.*

<sup>111</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 42.

<sup>112</sup> *Ibidem.*

secondo, invece, ad uno di terrorismo.<sup>113</sup> Paul Wilkinson distingue, per l'appunto, le due attività ponendo l'accento sul danno cagionato alla popolazione civile. Se è vero che le attività di guerriglia utilizzano spesso armamenti inadeguati, è altrettanto vero che il loro modo di combattere si adegua alle regole della guerra convenzionale, rispettando i diritti di coloro che non combattono. Dall'altra parte, gli atti di terrorismo ricorrono a qualsiasi arma utilizzabile, seminando un terrore generale all'interno della popolazione civile.<sup>114</sup> La differenza tra le due azioni, secondo quanto appena descritto, dipenderebbe quindi dalla scelta degli obiettivi da attaccare.

Vi sono però studiosi, come Yehoshafat Harkabi, i quali non operano una netta distinzione tra i due atti, sostenendo che spesso gli atti terroristici si manifestano all'interno delle attività di guerriglia e sottolineando come queste ultime attività si possano collocare su di una linea continua che spazia da attività terroristiche che non coinvolgono unità militari, a guerriglie prolungate il cui fine è proprio l'attacco contro forze militari.<sup>115</sup>

Tuttavia, difettando di una convenzione internazionale specificatamente indirizzata ad operare una distinzione tra i due atti, non deve stupire se numerose organizzazioni decidano di prediligere una delle due attività a seconda tanto delle circostanze, quanto delle restrizioni alle quali sono assoggettate.<sup>116</sup> Solamente nel caso in cui si giunga a differenziare nettamente i due esercizi vi sarà la possibilità, per le organizzazioni, di tenere in considerazione tanto i costi quanto i benefici implicati nel prediligere una scelta rispetto ad un'altra.<sup>117</sup>

---

<sup>113</sup> Ivi, p. 43.

<sup>114</sup> Boaz Ganor, *op. cit.*, p. 296.

<sup>115</sup> *Ibidem.*

<sup>116</sup> Ivi, p. 297.

<sup>117</sup> *Ibidem.*

## CAPITOLO II

### UNA PROSPETTIVA STORICA DEL CONCETTO

*“What is happening now is related to what has happened in the past. And because terrorism so threatens our lives today, it is important for us to know its history and tradition”.*<sup>118</sup>

Quanto segue è volto a mostrare come l’atto di terrorismo e l’impiego del terrore si siano evoluti nel corso della storia. L’intento, più che fornire in maniera dettagliata le peculiarità di ogni periodo storico, è quello di mostrare quanto il concetto di terrorismo abbia subito uno sviluppo nel corso del tempo. Per ogni periodo che verrà discusso si mostrerà come l’uso del terrore, proprio del terrorismo, venga impiegato come uno strumento volto all’ottenimento di specifici obiettivi. In particolare, la seguente analisi vuole dimostrare quanto, nonostante il passare del tempo, i metodi impiegati dal terrorismo non siano totalmente cambiati contrariamente a quanto è avvenuto per le vittime colpite, gli autori degli atti e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati.

#### 1. *Il terrorismo in Giudea: il caso dei Sicari*

Nonostante si possa pensare che gli atti terroristici datino il loro inizio al principio del Ventunesimo secolo, varie forme di tali attività risalgono persino al Primo secolo d.C.<sup>119</sup> In particolare, uno specifico genere di violenza emerse in quel periodo nella Giudea, dove i *Sicari* cominciarono a prendere di mira i collaboratori ebrei degli occupanti romani<sup>120</sup> conducendo, contro di essi, campagne terroristiche con il fine di stimolare l’emergere di insurrezioni che potevano dimostrarsi avverse alla presenza straniera sul territorio.<sup>121</sup> Queste campagne si sostanziano tanto nell’uccisione, da parte di un omicida, di collaboratori ebrei o di legionari romani quanto nel rapimento di alcune figure rilevanti per i quali, successivamente, chiedere riscatto.<sup>122</sup> La giustificazione che veniva fornita a seguito della commissione dei suddetti atti faceva riferimento alle conseguenze derivanti dall’immorale cooperazione con gli invasori romani, sottolineando come questi non fossero nemmeno in grado di proteggere i loro collaboratori

---

<sup>118</sup> Albert Parry, *Terrorism: from Robespierre to Arafat*, New York, Vanguard Press, 1976, p. 39.

<sup>119</sup> Jussi M. Hanhimäki, Bernhard Blumenau, *An International History of Terrorism. Western and non-Western experiences*, Londra, Routledge, 2013, p. 2.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

<sup>121</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 44.

<sup>122</sup> *Ibidem*.

ebrei.<sup>123</sup> Come è già stato più volte menzionato, tali atti terroristici, come tutti gli altri, avevano lo scopo di causare, tramite il terrore e la paura, un cambio di atteggiamento all'interno, in tale contesto, della più ampia società ebraica. Le vittime di tale terrore, in questo caso anche i collaboratori ebrei, rappresentavano un mezzo attraverso il quale raggiungere un determinato scopo.

L'obiettivo ultimo dei *Sicari*<sup>124</sup> era quindi quello di liberare la Giudea e la sua gente dal controllo dei romani e, per ottenere tale risultato, essi giunsero a commettere gli omicidi anche durante le ore diurne e a operare tale crimine in mezzo alla folla ma, più orribile dei crimini stessi, era la paura che essi riuscirono a diffondere tra la popolazione, ottenendo, di conseguenza, un clima di instabilità e insicurezza.<sup>125</sup> È poi opportuno sottolineare come i *Sicari* si distinguano dai comuni banditi. Innanzitutto, mentre nel caso dei secondi si tratta di un fenomeno rurale, quello dei *Sicari* è un fatto urbano, operando essi nel cuore di importanti città, come Gerusalemme.<sup>126</sup> Inoltre, le loro azioni non si sostanziano in rapine armate, quanto piuttosto in omicidi e assassini.<sup>127</sup> Infine, un'ultima differenza degna di essere menzionata consiste nel fatto che mentre i banditi, una volta commesso il reato, si dileguavano per nascondersi, essendo le loro identità ampiamente conosciute, la personalità dei *Sicari*, nonostante questi commettessero i propri reati alla luce del giorno e in spazi pubblici, rimase oggetto di mistero consentendo quindi loro di continuare a condurre una normale vita cittadina.<sup>128</sup>

### 1.1 *Le tattiche terroristiche dei Sicari*

Per quanto concerne le tattiche terroristiche utilizzate dai *Sicari*, esse possono essere suddivise in tre categorie: quelle riguardanti assassini simbolici e selettivi, quelle relative a omicidi più generali ma accompagnate dalla rovina e dalla razzia delle proprietà appartenenti ai ricchi e potenti e, infine, quelle che si sostanziano nel rapimento di figure autorevoli.<sup>129</sup> Tuttavia, merita menzione

---

<sup>123</sup> *Ibidem*.

<sup>124</sup> Il sostantivo deriva dal latino *sicae*, pugnale, che fa riferimento all'utilizzo di un pugnale distintivo che permetteva, inoltre, di distinguerli dai comuni banditi e dai tradizionali ribelli. (cfr. David R. Law, *Terrorism: a history*, Cambridge, Polity Press, 2009, p. 27.

<sup>125</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>126</sup> Richard A. Horsley, *The Sicarii: Ancient Jewish "Terrorists"*, in "The Journal of Religion", Vol.59, No.4, 1979, p. 438.

<sup>127</sup> *Ibidem*.

<sup>128</sup> *Ibidem*.

<sup>129</sup> *Ivi*, p. 439.

il fatto che qualsiasi azione commessa per mano dei *Sicari* si caratterizzava per essere altamente discriminatoria nei confronti degli individui di religione ebraica.<sup>130</sup>

In relazione alla prima tattica, gli assassinii simbolici ebbero un certo eco. Il loro compimento era infatti volto a sortire un ampio effetto tanto all'interno della classe governativa, quanto fra la popolazione civile tanto è che la campagna del terrore venne inaugurata con l'uccisione dell'alto prelato, nonché simbolo della collaborazione tra l'aristocrazia sacerdotale con gli invasori romani.<sup>131</sup> Gli assassini di figure così simboliche quale quella del sommo sacerdote o di qualsiasi altro rappresentante della classe dirigente erano mirati a produrre conseguenze tanto tra gli altri membri del governo, quanto tra la popolazione. Per ciò che concerne i primi, i *Sicari* optarono per tali assassini simbolici per una serie di ragioni che spaziavano dalla punizione nei confronti di coloro i quali avevano deciso di intraprendere un rapporto di collaborazione con gli invasori, all'idea che essi potessero servire come deterrente, nella speranza, pertanto, che il rapporto tra le due parti cessasse fino all'idea che queste uccisioni potessero essere considerate, dalla classe aristocratica sacerdotale, come degli avvertimenti circa gli eventuali effetti di una loro continua assistenza al popolo invasore.<sup>132</sup> Sicuramente, la serie di uccisioni, da parte dei *Sicari*, delle alte cariche governative rivelò la vulnerabilità di tutti coloro i quali mostravano una posizione favorevole alla presenza degli stranieri sul proprio territorio. I suddetti assassini, tuttavia, come già ricordato, ebbero numerosi effetti anche all'interno della popolazione che non solo vide la propria classe dominante, tanto politica, quanto economica e religiosa, essere punita e, in qualche maniera, avvisata della possibilità di incorrere in tali sanzioni ma, soprattutto, tali crimini mostrarono ai loro occhi la fragilità e la debolezza di una classe dominante nei confronti della quale si nutrivano sentimenti ambivalenti.<sup>133</sup>

La seconda tattica utilizzata dai *Sicari*, oltre ad includere, come già menzionato, omicidi di soggetti con significato meno simbolico, si sostanziava spesso nella distruzione delle proprietà appartenenti a coloro i quali erano favorevoli alla presenza straniera sul territorio.<sup>134</sup> Per mettere in atto tale tattica, i *Sicari* si distribuivano nella campagna, dove le proprietà degli obiettivi erano situate, assassinavano i proprietari, derubavano le tenute e, per concludere, davano fuoco ai villaggi.<sup>135</sup>

---

<sup>130</sup> *Ibidem.*

<sup>131</sup> *Ivi*, p. 440.

<sup>132</sup> *Ibidem.*

<sup>133</sup> *Ibidem.*

<sup>134</sup> *Ibidem.*

<sup>135</sup> *Ivi*, p. 441.

Come nel caso degli omicidi di personaggi di spicco tra l'aristocrazia sacerdotale, anche questo secondo tipo di tattica si caratterizzava per i medesimi scopi già enunciati precedentemente.<sup>136</sup>

Infine, per quanto riguarda la terza e ultima tattica, il rapimento, essa si sostanziava nel sequestro di una figura rilevante appartenente agli alti ranghi con il dichiarato intento di estorcere alle autorità il rilascio di coloro i quali erano stati fatti precedentemente arrestati e, pertanto, incarcerati.<sup>137</sup>

Per concludere, nonostante il fine ultimo delle azioni terroristiche intraprese dai *Sicari* fosse l'eliminazione della presenza romana dal territorio della Giudea, essi non mostrarono particolare attenzione alle loro figure. Al contrario, come è stato precedentemente spiegato, le tattiche messe in atto erano volte a colpire prevalentemente la classe dirigente ebraica, fosse essa religiosa o politica. La maniera più efficace per distruggere il sistema vigente era, infatti, quella di compromettere la classe che più di tutte faceva in modo che tale sistema continuasse a sopravvivere, e attacchi terroristici nei loro confronti non solo ne mostrarono le fragilità, ma contribuirono anche al diffondersi di ansia e paura all'interno della stessa.<sup>138</sup>

## 2. *I tirannicidi in epoca premoderna*

Gli studiosi hanno comunemente definito il periodo storico intercorrente tra il Medioevo e le Rivoluzioni Francese e Industriale, come periodo premoderno.<sup>139</sup> Quando si fa riferimento a questo periodo, ci si riferisce a un periodo storico di transizione che, a partire dal Quindicesimo fino al Diciottesimo secolo, vide l'emergere di alcune delle caratteristiche che tutt'oggi sono tipiche del mondo moderno.<sup>140</sup> Ciò risulta essere vero anche per il fenomeno del terrorismo, le cui origini possono essere rintracciate proprio in questo periodo di transizione caratterizzato non solo dall'emancipazione del singolo, in contrapposizione all'ideale medioevale che poneva l'accento sugli interessi comuni, ma anche da una crescente fiducia nei confronti di una identità nazionale, contrapposta, invece, alla sovranità regale.<sup>141</sup> Invero, proprio perché i principi fondamentali di questi due momenti storici vennero a contrapporsi, non deve stupire il fatto che, poiché l'unità

---

<sup>136</sup> *Ibidem.*

<sup>137</sup> *Ibidem.*

<sup>138</sup> *Ivi*, pp. 445-451.

<sup>139</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 47.

<sup>140</sup> *Ibidem.*

<sup>141</sup> *Ibidem.*

nazionale, durante il periodo rinascimentale, venne spesso ostacolata per mano di interventi tanto papali quanto stranieri, si generarono numerosi tirannicidi.<sup>142</sup>

Quali sono, tuttavia, le differenze che intercorrono tra il periodo premoderno e il mondo moderno, e che maggiormente interessano questa sede? In primo luogo, vale la pena sottolineare il fatto che durante il periodo premoderno, gli obiettivi dei numerosi tirannicidi che si sono consumati erano, perlopiù, singoli individui ritenuti responsabili del grave stato in cui versavano gli affari nazionali.<sup>143</sup> Nel caso dei tirannicidi, la morte di determinati individui avrebbe, infatti, dovuto ristabilire lo *status quo* e riportare, quindi, gli affari nazionali alle precedenti condizioni ottimali piuttosto che, come già precedentemente accennato nel caso di attacchi terroristici, rappresentare un qualsiasi atto simbolico.<sup>144</sup> Inoltre, nel caso di tali atti, poiché lo scopo non era quello di dare vita ad un nuovo ordine, fosse esso politico, sociale o culturale, non si trattava di azioni rivoluzionarie.<sup>145</sup> Più in generale può essere affermato che una prima decisiva differenza che intercorre tra il tirannicidio premoderno e il moderno crimine legato al terrorismo riguarda la natura degli obiettivi colpiti. Per ciò che concerne il primo caso, le vittime scelte erano, nella maggior parte dei casi, re o alti magistrati. Nel caso, invece, del crimine di terrorismo, gli obiettivi scelti, come già sottolineato, sono tutti coloro che beneficiano del sistema politico ed economico e cioè la popolazione civile.<sup>146</sup> Tale differenza è dovuta anche al fatto che tra il Diciassettesimo e il Diciannovesimo secolo le basi della legittimità politica vennero nuovamente fondate, giungendo a credere che la sovranità risieda, naturalmente, nella nazione piuttosto che nei monarchi.<sup>147</sup> Una seconda differenza riguarda, invece, lo scopo della violenza, il quale, nel caso del tirannicidio, era quello di eliminare gli elementi che inficiavano quella stabilità che era invece presente precedentemente.<sup>148</sup> L'influenza del periodo illuministico portò numerosi individui ad accettare il fatto che una rivoluzione avesse la capacità di rifondare il mondo su nuove e più razionali basi e se raggiungere tale obiettivo significava sterminare interi popoli legati ad un ordine più antico, ancora una volta il fine avrebbe giustificato i mezzi, portando quindi alla nascita di quel terrorismo rivoluzionario di cui si ha testimonianza dalla Rivoluzione Francese.<sup>149</sup>

---

<sup>142</sup> Ivi, p. 48.

<sup>143</sup> Ivi, p. 55.

<sup>144</sup> *Ibidem*.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> Ivi, p. 57.

<sup>147</sup> *Ibidem*.

<sup>148</sup> *Ibidem*.

<sup>149</sup> *Ibidem*.

### 3. *La comparsa del terrore: dall'epoca premoderna a quella moderna*

Sebbene, come abbiamo visto, prime forme di terrorismo risalgano al Primo secolo d.C., la nascita del fenomeno, concepito in senso moderno, affonda le proprie radici nel periodo della Rivoluzione Francese, in particolare nella figura di Maximilien Robespierre<sup>150</sup> e nel *regime de la terreur*.<sup>151</sup> Tuttavia, sebbene tale periodo storico abbia significato un punto di svolta nel corso della storia del fenomeno, vi sono alcuni elementi, caratteristici di quello che divenne poi conosciuto come terrorismo rivoluzionario, che emersero ancora prima che l'Assemblea degli Stati Generali si riunì a Versailles il 5 maggio 1789 e che, pertanto, hanno caratterizzato le azioni terroristiche fin, quasi, dai loro prodromi.<sup>152</sup>

#### 3.1 *Origine e caratteristiche del terrorismo islamico premoderno: il caso degli Assassini*

Come appena sottolineato, se è vero che l'avvento della Rivoluzione Francese giocò un ruolo fondamentale nel definire alcune caratteristiche del crimine di terrorismo per come lo conosciamo oggi, è altrettanto vero che alcune sue peculiarità risalgono a tempi premoderni. Un primo elemento che, invero, precede la nascita della Rivoluzione e che caratterizza le azioni ritenute terroristiche fin dai tempi antichi è ciò che viene definito il regno del terrore.<sup>153</sup> Difatti, il massacro di una popolazione civile fu un'atrocità più volte sperimentata nel corso della storia. In particolare, un riferimento può essere fatto nei confronti degli *Assassini*, una delle più importanti fazioni islamiche, nonché uno degli esempi più rilevanti di terrorismo premoderno.<sup>154</sup> Dal punto di vista storico, essi appartenevano ad un segreto ordine religioso facente parte della setta sciita islamica.<sup>155</sup>

---

<sup>150</sup> Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre (Arras, 6 Maggio 1758 – Parigi, 28 Luglio 1794) fu il leader dei Giacobini e una delle figure principali nel contesto della Rivoluzione Francese. A lui si deve l'introduzione del government-sponsored terrorism vale a dire l'utilizzo della paura e del terrore con il fine sia di mantenere potere, sia di tacitare rivali politici.

<sup>151</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 44.

<sup>152</sup> Con Stati Generali si intende l'assemblea che riuniva i tre stati all'interno della società francese e che comprendeva il clero, la nobiltà e il terzo stato, vale a dire i contadini. Appartenere ad uno piuttosto che ad un altro era fondamentale per determinare i diritti, gli obblighi e lo status stesso di un individuo. Il clero, che costituiva il primo stato, includeva monaci, suore e vescovi e godeva di numerosi privilegi nella Francia del tempo, inclusa la riscossione delle imposte. Il secondo stato era composto dalla nobiltà francese. Tra i privilegi di cui godevano vi era anche l'esenzione dal pagare alcune imposte. Essi, inoltre, occupavano le posizioni più rilevanti all'interno dell'esercito. La maggior parte della popolazione, tuttavia, faceva parte del terzo stato, il quale includeva: mercanti, avvocati e contadini.

Luigi XVI convocò l'assemblea degli Stati Generali nel Maggio del 1789 con la speranza di migliorare la situazione economica che il Paese stava affrontando negli anni precedenti la Rivoluzione. (cfr. David R. Law, *op. cit.*, p. 57).

<sup>153</sup> *Ibidem*.

<sup>154</sup> David R. Law, *op. cit.*, pp. 39-40.

<sup>155</sup> Kevin M. McCarthy, *The Origin of Assassin*, in "American Speech", Vol.48, No.1/2, 1973, p. 77.

Nonostante, inizialmente, il gruppo rimase stanziato sul territorio della Persia, nel corso delle Crociate tale controllo era stato stabilito anche nella parte settentrionale della Siria essendo essi divenuti, inoltre, abili non solo nell'affrontare i propri rivali ma anche, e soprattutto, ad ucciderli.<sup>156</sup> Essi erano conosciuti per diffondere il terrore all'interno della popolazione tramite omicidi ma, sebbene vi fosse l'idea che i loro obiettivi fossero principalmente rivali militari e figure di spicco politiche e religiose, fra le loro vittime vi erano anche, sovente, donne e bambini.<sup>157</sup> Sotto numerosi punti di vista, gli *Assassini*, possono essere considerati i predecessori di coloro che oggi sono conosciuti come jihadisti.<sup>158</sup>

Sebbene numerose le proposte degli studiosi per tracciare l'origine del nome di questo gruppo islamico, essa rimane tutt'oggi oggetto di dibattito.<sup>159</sup> Alcuni sostengono che il nome derivi dalla lingua germanica, in particolare dal sostantivo *sahs*, che significa sciabola; altri che essi derivino il proprio nome dal villaggio mesopotamico di *Hasasa*; altri ancora che tale nome si possa associare all'uso stupefacente di hashish e che, per tale ragione, i membri della setta fossero chiamati *hashishi*.<sup>160</sup> Purtuttavia, è da molti rifiutata quest'ultima opzione per la quale il nome possa derivare dal fatto che gli appartenenti alla setta facessero uso di sostanze stupefacenti o perché i loro leader facessero loro stessi uso di tali sostanze per trasmettere ai loro seguaci un'idea di come sarebbe stato il paradiso una volta che le loro missioni fossero state completate.<sup>161</sup> La tecnica usata dagli *Assassini* richiama in qualche maniera quella già esplicita per i *Sicari*. Anche i primi uccidevano esclusivamente servendosi di pugnali e orchestravano le loro azioni all'interno di moschee o di mercati all'interno dei quali, tuttavia, l'utilizzo di armi dotate di proiettili sarebbe stato più semplice e pratico.<sup>162</sup> Sovente accadeva che nel portare avanti una missione all'interno di spazi pubblici, erano proprio gli esecutori del crimine i primi a perdere la loro stessa vita tanto che, nel corso dei secoli, la presenza di numerosi individui che risultavano essere pronti a sacrificare la propria esistenza nel nome della missione che andavano compiendo, arrivò ad essere considerata come un elemento peculiare del crimine di terrorismo.<sup>163</sup> Questa è, per l'appunto, una delle caratteristiche ancora riscontrabili negli attacchi terroristici contemporanei. Uno dei più

---

<sup>156</sup> *Ibidem*.

<sup>157</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 40.

<sup>158</sup> *Ibidem*.

<sup>159</sup> Kevin M. McCarthy, *op. cit.*, p. 78

<sup>160</sup> *Ibidem*.

<sup>161</sup> *Ibidem*.

<sup>162</sup> Gérard Chaliand, Arnaud Blin, *The History of Terrorism: From Antiquity to ISIS*, University of California Press, 2007, p. 70.

<sup>163</sup> *Ibidem*. (cfr. Farhad Daftary, *The "Order of the Assassins": J. von Hammer and the Orientalist Misrepresentations of the Nizari Ismailis*, in "Iranian Studies", Vol.39, No.1, 2006, p. 74.

rilevanti sotto questo punto di vista, tanto da considerarsi, come già sottolineato, uno spartiacque tanto nella storia contemporanea, quanto nella storia del fenomeno stesso, fu l'attacco terroristico perpetrato l'11 Settembre 2001, dove diciannove responsabili sacrificarono la propria vita in nome della missione che erano stati chiamati a compiere.<sup>164</sup>

### 3.2 *Le società segrete irlandesi*

Un secondo antefatto che può essere considerato un presagio del terrorismo in senso moderno fu la comparsa, nel corso del Diciottesimo secolo, delle società segrete irlandesi.<sup>165</sup> All'inizio del Diciannovesimo secolo, infatti, la classe contadina irlandese di matrice cattolica aveva sviluppato un serie di metodi volti a gestire le discriminazioni economiche e sociali di cui erano oggetto per mano della minoranza protestante che, al tempo, governava.<sup>166</sup> Poiché né il ricorso al sistema giudiziario irlandese né quello al parlamento inglese permise loro di ottenere un risarcimento per i danni subiti, la classe contadina decise di fare ricorso alla violenza con il fine di giungere ad una risoluzione di tutti quei problemi, come povertà e fame, causati da un rapido incremento della popolazione, dai quali, da tempo, erano afflitti.<sup>167</sup> Proprio in questo periodo fecero la loro comparsa numerose società segrete le quali si schierarono dalla parte dei più poveri facendo, inoltre, un ampio ricorso alla violenza.<sup>168</sup> Ogni società segreta che nacque adottò un proprio nome che aveva, altresì, un grande valore simbolico volto a mobilitare tutti i membri nel nome di una causa comune.<sup>169</sup> Una tra le organizzazioni più famose nata in quel periodo è quella dei Whiteboys, nata intorno al 1760 che cominciò una violenta campagna di opposizione nei confronti degli sfratti e dei bassi salari che affliggevano la classe contadina dell'epoca<sup>170</sup> e veniva così chiamata per fare riferimento all'abbigliamento indossato dai suoi membri che permetteva loro di riconoscersi anche nelle ore più buie.<sup>171</sup> Poiché le organizzazioni che sorsero in quel periodo furono molte, risulta particolarmente arduo riuscire a identificarle in maniera abbastanza chiara tanto che, spesso, una singola organizzazione veniva designata tramite più nomi differenti.<sup>172</sup> Per tale ragione, un criterio

---

<sup>164</sup> Gérard Chaliand, Arnaud Blin, *op. cit.*, p. 70.

<sup>165</sup> Ivi, p. 58.

<sup>166</sup> Gale E. Christianson, *Secret Societies and Agrarian Violence in Ireland, 1790-1840*, in "Agricultural History", Vol.46, No.3, 1972, p. 369.

<sup>167</sup> *Ibidem*.

<sup>168</sup> *Ibidem*. Anche David R. Law, *op. cit.*, p. 58.

<sup>169</sup> *Ibidem*.

<sup>170</sup> Galen Broeker, *Rural disorder and police reform in Ireland, 1812-1836*, Londra, Routledge and Kegan Paul, 1970, p. 8.

<sup>171</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 58.

<sup>172</sup> Galen Broeker, *op. cit.*, p. 7.

per poter categorizzare le suddette organizzazioni, prescindendo dalla loro localizzazione geografica e dal loro nome, è quello di tenere in considerazione i loro scopi, arrivando così ad ottenere tre categorie di organizzazioni: le società religiose, le fazioni locali e, quelle che maggiormente interessano questa sede, le società segrete rurali, il cui interesse, come già menzionato, era rivolto ai problemi economici dai quali i contadini erano afflitti.<sup>173</sup> L'obiettivo principale dei Whiteboys era, invero, quello di fare in modo non solo che l'affittuario della terra ne rimanesse proprietario indiscusso, ma anche che tale proprietà, una volta deceduto, passasse ad un altro membro della famiglia.<sup>174</sup> Il fenomeno delle società segrete agrarie si sviluppò principalmente nella parte meridionale del Paese e questo perché nella parte settentrionale i contadini, fintanto che pagavano l'affitto della terra regolarmente, correvano meno il rischio di perdere il possesso della stessa.<sup>175</sup> Al contrario, nella parte sud, a causa della diminuzione dei terreni da lavorare e degli sfratti che sono seguiti di conseguenza, la situazione era completamente diversa. La presenza di terreni coltivabili permise ai proprietari terrieri di estrarre ai propri affittuari enormi quantità di risorse e, se questi venivano meno al loro obbligo di pagare, poiché vi era sempre qualcuno che si dimostrava desideroso di pagare un alto prezzo con il fine di ottenere il diritto di possesso su un lotto di terreno, la proprietà poteva essere facilmente trasferita al miglior offerente.<sup>176</sup> I metodi utilizzati dalle numerose società segrete con il fine assicurare la continuità del possesso della terra ai contadini residenti nelle loro aree erano tra i più diversi e disparati.<sup>177</sup> La descrizione di tali attività è contenuta nel preambolo del Whiteboy Act, statuto che venne approvato nel 1775 dal Parlamento Irlandese il quale dichiarava fuori legge qualsiasi società segreta agraria:

It is frequently of late years, in different parts of this kingdom, that several persons calling themselves Whiteboys and others, as well by night and in day- time, have in a riotous, disorderly, and tumultuous manner, assembled together and have abused and injured the persons, habitations, and properties of many of his Majesty's loyal and faithful subjects, and have taken away and carried

---

<sup>173</sup> *Ibidem.*

<sup>174</sup> Gale E. Christianson, *op. cit.*, p. 370.

<sup>175</sup> Ciò era anche dovuto al fatto che tanto i proprietari delle terre, quanto i loro affittuari, avevano concordato l'accezione dei principi di Ulster. Tali principi, che fissarono gli affitti da pagare su una base più equa, si basavano su tre criteri: (1) the tenant had the right to maintain possession of the land so long as he paid his rent on time and did not violate the other provisions of his lease; (2) the outgoing tenant was entitled to receive payment for his interest in the farm (usually between £10 and £25) from the incoming tenant; (3) the tenant, subject to his landlord's approval, could transfer to his assignee or leave to his personal representative or heir all interest in the farm recognized to be his.

*Ibidem.*

<sup>176</sup> *Ivi*, pp. 370-371.

<sup>177</sup> *Ivi*, p. 371.

away their horses and arms, and have compelled them to surrender up, quit, and leave their habitations, farms, and places of abode; and have with threats and violence, imposed sundry oaths and solemn declarations contrary to the law, and solicited several of his Majesty's subjects, by threats and promises, to join with them in their mischievous and iniquitous proceedings; and, have also sent threatening and incendiary letters to several persons... and have taken upon themselves to obstruct the exportation of corn, grain, meal, and flour... and have also destroyed mills, granaries, and storehouses provided for the keeping of corn, which, if not effectually prevented must become dangerous to the general peace of this kingdom and his Majesty's government therein.

Le azioni violente dei Whiteboys iniziarono quando l'affitto di un locatario scade, trovandosi pertanto costretto dal proprio locatore ad abbandonare la proprietà così da poterla lasciare libera per il nuovo affittuario.<sup>178</sup> Spesso accadeva che gruppi di uomini appartenenti a tali società facessero irruzione presso l'abitazione del nuovo locatario, minacciando l'intera famiglia di abbandonare la tenuta e, qualora essi fallissero nel seguire le istruzioni dategli dal gruppo, soggetti armati si presentavano nel cuore della notte appiccando il fuoco alla struttura, nella speranza che le fiamme avrebbero convinto i nuovi affittuari a rinunciare alla proprietà.<sup>179</sup> Vi erano anche dei casi in cui soggetti armati di forconi impedivano all'intera famiglia l'abbandono della struttura in fiamme e addirittura altri nei quali essi venivano uccisi nel sonno ancora prima che venisse dato fuoco all'intera abitazione.<sup>180</sup> Vi erano poi circostanze nelle quali i membri delle organizzazioni, per rendere più chiari i loro messaggi, infliggevano punizione fisiche ai nuovi affittuari che spaziavano dall'amputazione di orecchie o altre parti del corpo, al seppellire i soggetti fino al collo in una fossa piena di spine.<sup>181</sup> Tuttavia, una delle peggiori torture che veniva inflitta ai nuovi soggetti consisteva nel far sdraiare la vittima, con il viso rivolto verso il basso, a terra o sopra un tavolo così da riuscire a fargli scorrere sulla schiena una tavola chiodata e infliggendogli quindi profonde ferite.<sup>182</sup> Tale pratica era talmente ritenuta brutale che i membri delle società segrete furono costretti ad interromperne l'utilizzo poiché, proprio a causa del ricorso a tali attività, rischiavano di perdere il supporto delle classi meno abbienti.<sup>183</sup>

---

<sup>178</sup> Ivi, p. 372.

<sup>179</sup> *Ibidem.*

<sup>180</sup> Ivi, p. 373

<sup>181</sup> *Ibidem.*

<sup>182</sup> *Ibidem.*

<sup>183</sup> *Ibidem.*

A causa delle terribili condizioni in cui versava la classe contadina irlandese all'epoca, le minacce e la violenza delle organizzazioni segrete rimase una costante nella parte settentrionale del Paese. Ciononostante, essa tendeva ad aumentare e a diminuire in maniera direttamente proporzionale all'aumentare della disoccupazione e degli sfratti subiti dai contadini nelle diverse località.<sup>184</sup>

#### 4. *La Rivoluzione Francese e la nascita del terrorismo moderno*

Vi sono principalmente due ragioni per le quali la nascita del terrorismo in senso moderno viene inquadrato all'interno del particolare periodo storico coincidente con la Rivoluzione Francese.<sup>185</sup>

In primo luogo, si tratta di un fenomeno scelto da Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lenin non solo come oggetto dei loro studi, ma anche come principale modello tramite il quale predicare le proprie attività e, poiché essi sono stati fonte di ispirazione per i terroristi moderni, è proprio tramite loro che i moderni terroristi devono le loro origini a Robespierre e al suo Regno del Terrore.<sup>186</sup> In secondo luogo, fu durante questo periodo di fine Diciottesimo secolo che si tentò di dare vita ad un'organizzazione la quale era volta alla regolazione di omicidi e di altre attività illegali all'interno di un sistema ordinato di leggi.<sup>187</sup> Se da un lato è innegabile il fatto che la tecnica di manipolare gli individui tramite la paura e il terrore affondi le proprie radici in tempi di gran lunga più antichi, il primo uso del termine terrore, operato da parte di rivoluzionari che acquisirono il potere diventando, infine, un governo punitivo, e dichiarando la presenza dell'omicidio nel novero del complesso di leggi, avvenne durante il Regno del Terrore.<sup>188</sup> Difatti, fu proprio Robespierre, il quale fece un uso sistematico della violenza, volta a reprimere le opposizioni all'interno del proprio governo, ad introdurre l'idea che il terrorismo potesse servire come uno strumento tramite il quale ottenere obiettivi governativi.<sup>189</sup> Durante quel periodo vennero giustificati numerosi arresti, torture e altri atti di terrore come soluzione tanto all'anarchia interna quanto all'invasione esterna e il tutto nel nome di una causa rivoluzionaria.<sup>190</sup>

Può pertanto essere affermato che la Rivoluzione Francese svolse non solo un ruolo di spartiacque per ciò che concerne la storia del terrorismo inteso in senso moderno<sup>191</sup> ma anche nei confronti

---

<sup>184</sup> *Ibidem.*

<sup>185</sup> Albert Perry, *op. cit.*, p. 39.

<sup>186</sup> *Ibidem.*

<sup>187</sup> *Ibidem.*

<sup>188</sup> *Ibidem.*

<sup>189</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 44.

<sup>190</sup> *Ibidem.*

<sup>191</sup> Gérard Chaliand, Arnaud Blin, *op. cit.*, p. 95.

della storia in senso più generale.<sup>192</sup> Invero, l'avvento della Rivoluzione può considerarsi come una linea divisoria tra ciò che veniva considerato *ancien régime*, caratterizzato da un tradizionale ordine sociale basato sulla gerarchia e i privilegi, e quello che divenne poi il mondo moderno basato, al contrario, su principi di libertà e uguaglianza.<sup>193</sup> Il processo che portò allo smantellamento delle strutture caratterizzanti la monarchia assoluta per sostituirle con quelle di un sistema definito parlamentare, basato su politiche elettorali, fu lungo e doloroso e terminò nel 1799 con un *coup d'état* militare che portò al potere Napoleone Bonaparte.<sup>194</sup> La stessa parola "rivoluzione" acquisì in questo frangente un nuovo, e terzo, significato: se fino al 1789 veniva usata sia, all'interno del mondo della fisica, per fare riferimento ad un moto circolare grazie al quale avvenimenti o cose sarebbero tornati al loro stato originale, sia per descrivere rivolte violente, a partire dal 1789 un ulteriore significato venne attribuito al suddetto termine.<sup>195</sup> In particolare, con "rivoluzione" si poteva intendeva, ora, anche un evento che aveva forza di trasformare le strutture politiche e sociali di un determinato Paese.<sup>196</sup> Proprio per tale ragione, a partire dal 1789 non solo si attribuì un nuovo significato a tale termine, ma venne anche istituito un nuovo concetto di terrore politico.<sup>197</sup>

Invero, fu in questo periodo che nacque il termine "terrore", dal quale, come abbiamo già sottolineato, deriva il lemma terrorismo il quale, a sua volta, richiama l'esperienza del terrore rivoluzionario francese avvenuto tra il 1793 e il 1794.<sup>198</sup> L'idea della sovranità popolare, lasciata in eredità del periodo dell'Illuminismo, era proprio ciò che la Rivoluzione voleva difendere, anche a costo dell'utilizzo di un terrore che, tutto considerato, avrebbe condotto all'idea che il fine da raggiungere poteva giustificare i mezzi impiegati per farlo.<sup>199</sup> Come già menzionato, se sul finire del Diciottesimo secolo il termine terrore era utilizzato per fare riferimento ad un senso di paura e di intimidazione, proprio a partire dal 1793 la parola cambiò parzialmente il suo significato per arrivare ad essere utilizzata per descrivere non solo la violenza ma un vero e proprio modo di governare.<sup>200</sup> Tra la primavera del 1793 e l'estate del 1794 un governo centralizzato, capitanato dal Comitato di Salute Pubblica, composto dai più rilevanti rivoluzionari francesi, istituì numerose

---

<sup>192</sup> Hugh Gough, *The Terror in the French Revolution*, Seconda Edizione, Palgrave Macmillan, 2010, p. 1.

<sup>193</sup> *Ibidem*.

<sup>194</sup> *Ibidem*.

<sup>195</sup> *Ibidem*.

<sup>196</sup> *Ibidem*.

<sup>197</sup> *Ibidem*.

<sup>198</sup> Gérard Chaliand, Arnaud Blin, *op. cit.*, p. 95.

<sup>199</sup> *Ibidem*.

<sup>200</sup> Hugh Gough, *op. cit.*, p. 2.

Corti le quali condannarono a morte per ribellione o dissenso politico migliaia di prigionieri.<sup>201</sup> Durante tale lasso di tempo, conosciuto, come già sottolineato, come *regime de la terreur*, più di sedici mila persone vennero condannate alla ghigliottina e circa venti mila ne morirono in prigione e, sebbene tali numeri possano essere poco significativi se confrontati con quelli ricavati a seguito dei periodi dittatoriali che presero piede nel corso del Ventesimo secolo, il significato del terrore nel corso della Rivoluzione Francese risiede nello scopo e, soprattutto, nella sua eredità.<sup>202</sup> Per la prima volta nella storia il terrore venne usato nel nome della sovranità popolare, con il fine di uccidere gli oppositori del regime; per la prima volta una rivoluzione che basava sé stessa sull'ideale di libertà individuale, fece giustiziare i propri oppositori sulla base del fatto che il bene ultimo della società aveva un ruolo di maggiore importanza rispetto alla singola vita umana.<sup>203</sup> È ora necessario fare un breve approfondimento sul termine terrore poiché nella sua accezione moderna il lemma fa riferimento ad un regime la cui legittimità è basata sull'utilizzo della paura, dell'intimidazione e sulle esecuzioni così da ottenere, in ultima istanza, il controllo della popolazione civile.<sup>204</sup> Tuttavia, tra il Diciannovesimo e Ventesimo secolo, la parola venne anche utilizzata per descrivere le attività e le tattiche di una minoranza la quale, essendo troppo debole, non avrebbe la possibilità di ricorrere ad altri canali.<sup>205</sup> Quest'ultima accezione divenne parte del linguaggio europeo quando fecero la loro comparsa i movimenti anarchici, dei quali ci si occuperà in seguito. È possibile pertanto distinguere, secondo quanto appena accennato, due diversi tipi di terrore: il primo portato avanti dallo Stato; il secondo, al contrario, portato avanti da un gruppo minoritario contro lo Stato stesso. Il terrore caratterizzante il periodo relativo alla Rivoluzione Francese ricade nella prima categoria. Invero, nonostante nel corso di suddetta fase si possano individuare episodi di violenza, massacri e complotti, non vi era tuttavia la presenza di un gruppo organizzato che facesse ricorso a tali strumenti con il fine di stabilire il proprio controllo.<sup>206</sup> Al contrario, lo Stato ricorse a numerosi metodi violenti per stabilire la propria autorità tanto che, si può concludere, il terrore sperimentato nel corso della Rivoluzione Francese è più simile a quello sperimentato nel corso della presa di potere di Stalin, rispetto a quello messo in atto da Al Qaeda.<sup>207</sup>

---

<sup>201</sup> *Ibidem.*

<sup>202</sup> *Ibidem.*

<sup>203</sup> Ivi, p. 3.

<sup>204</sup> *Ibidem.*

<sup>205</sup> *Ibidem.*

<sup>206</sup> *Ibidem.*

<sup>207</sup> *Ibidem.*

## 4.1 *L'organizzazione del Terrore*

Come spiegato precedentemente, l'avvento della Rivoluzione Francese è considerato essere un evento particolarmente importante non solo a livello storico, ma anche per ciò che concerne la nascita del fenomeno terroristico in senso moderno.

Ora è necessario soffermarsi sul quando questo terrore emerse, sul motivo che spinse al ricorso di tale pratica e soprattutto sul come esso venne organizzato.

Per quanto riguarda la prima domanda, relativa a quando il cosiddetto Regno del Terrore nacque, persino numerosi storici si sono trovati in disaccordo nel fornire un'unica risposta. Invero, se alcuni di essi sostengono che l'intero processo rivoluzionario, cominciato nel 1789, fu caratterizzato dalla costanza dell'elemento relativo al terrore, altri sostengono che il Terrore si sviluppò in tre fasi distinte: una prima fase coinciderebbe con gli episodi di violenza sperimentati tra l'Agosto e il Settembre del 1792; la seconda fase dovrebbe iniziare nella primavera del 1793 per poi svilupparsi nell'ultima e terza fase, quella del Grande Terrore, nell'estate del 1794.<sup>208</sup>

A quel tempo il sistema di governo francese non era dotato di assemblee legislative, di partiti politici o di un testo costituzionale con il risultato che i cittadini godevano di pochissime libertà civili.<sup>209</sup> Al contrario, il Re di Francia, che nel 1789 era Luigi XVI, concentrava nelle proprie mani tutta la sovranità e garantiva la continuazione di un sistema politico e sociale il quale riservava enormi privilegi tanto ai nobili, quanto alle più alte cariche della Chiesa Cattolica con la conseguenza che la restante maggioranza della popolazione aveva l'obbligo di pagare le tasse allo Stato, i tributi alla Chiesa e una somma feudale al proprio proprietario terriero.<sup>210</sup> Se da una parte, quindi, vi erano i contadini che richiedevano prezzi più convenienti per i beni di prima necessità e una riduzione delle imposte da pagare, dall'altra la parte di popolazione definita borghesia, richiedeva maggiori libertà civili, assicurazioni sul diritto di proprietà e, infine, un ruolo all'interno della classe governante del Paese.<sup>211</sup> Nella primavera del 1789, quindi, alcuni rappresentanti dei cittadini decisero di costituire e prendere parte a un nuovo organo, l'Assemblea Nazionale, affermando, attraverso la partecipazione ad essa, di parlare a nome dell'intero Paese e dichiarando, inoltre, che suddetta Assemblea non si sarebbe sciolta fintanto che la Francia non avesse adottato una Costituzione tramite la quale limitare i poteri del re.<sup>212</sup> Si apriva quindi una fase caratterizzata

---

<sup>208</sup> Ivi, p. 4.

<sup>209</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 59.

<sup>210</sup> *Ibidem.*

<sup>211</sup> *Ibidem.*

<sup>212</sup> *Ibidem.*

da un nuovo tipo di violenza popolare diretta a indebolire il vero e proprio simbolo del potere regale francese. A partire dal 1789 e fino al 1792 l'Assemblea Nazionale demolì l'*ancien régime* abolendo il sistema delle classi, dichiarando che la sovranità risiedeva nelle mani del popolo e non del re, limitando il potere e l'influenza della Chiesa Cattolica e, infine, dando vita ad un nuovo sistema di governo basato sulla divisione dei poteri, la monarchia costituzionale, a seguito dell'approvazione, avvenuta nel 1791, del testo costituzionale francese.<sup>213</sup>

Presto la cooperazione tra Stati terzi e la classe elitaria francese spodestata dei propri averi a seguito dell'avvento della Rivoluzione alimentò la credenza che la Rivoluzione stessa fosse minacciata da soggetti controrivoluzionari provenienti tanto dall'interno del Paese, quanto dal suo esterno.<sup>214</sup> La paura e il panico si propagarono rapidamente tra le città francesi portando alla nascita, all'interno della nuova assemblea legislativa, di una nuova generazione di radicali, la *Convenzione*, presto dominata dalla fazione dei Giacobini, la cui figura chiave risiedeva in Maximilien Robespierre.<sup>215</sup> Lo spietato impegno che egli mise a favore della Rivoluzione e l'impossibilità di porsi in disaccordo con le sue idee, fecero di egli una delle personalità più illustri nel contesto tanto della Rivoluzione, quanto, e soprattutto, in quello del Regno del Terrore.<sup>216</sup> Sotto la sua guida la *Convenzione* emise decreti all'interno dei quali il terrore veniva dichiarato all'ordine del giorno, nonostante non venne mai formalmente decretato, con la conseguenza che nel corso delle settimane successive molti individui vennero arrestati "*either by their conduct, their contacts, their words or their writings, showed themselves to be supporters of tyranny... or to be enemies of liberty*".<sup>217</sup>

A partire dal 1793, per terminare nel 1794, ebbe inizio la fase più rinomata della Rivoluzione Francese, conosciuta come il *regime de la terreur*, durante la quale più di sedici mila individui vennero uccisi nel nome della causa rivoluzionaria. La ghigliottina divenne lo strumento prediletto per portare avanti le numerose esecuzioni ma, nel caso in cui essa non fosse stata abbastanza rapida nell'uccidere il condannato, si provvedeva a colpirlo tramite plotoni di esecuzione o colpi di cannone.<sup>218</sup> Tali metodi, dotati di grande efficacia, attirarono l'attenzione di numerosi altri stati, i

---

<sup>213</sup> Ivi, p. 60.

<sup>214</sup> *Ibidem*.

<sup>215</sup> Robert R. Palmer, *Twelve Who Ruled. The Year of the Terror in the French Revolution*, New Jersey, Princeton University Press, 2005, pp. 3-4-5.

<sup>216</sup> Ivi, p. 6.

<sup>217</sup> Tale passaggio viene citato nel libro di William Doyle, *The Oxford History of the French Revolution*, Terza Edizione, Oxford, Oxford University Press, 2018, p. 251 con riferimento alla Law of Suspects che venne approvata il 17 Settembre 1793. Purtroppo, esse venne intenzionalmente formulata in maniera vaga così da attribuire alle autorità la massima flessibilità nell'agire nei confronti dei controrivoluzionari.

<sup>218</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 62.

quali rimasero a guardare con orrore il massacro che si stava consumando all'interno del Paese.<sup>219</sup> Una tra le prime e più famose vittime della ghigliottina fu Maria Antonietta<sup>220</sup>, la quale venne giustiziata il 16 ottobre 1793.<sup>221</sup> Resta da sottolineare il fatto che le azioni di violenza rivoluzionaria e di terrore che furono sperimentati a quel tempo non erano caratterizzati da uniformità.<sup>222</sup> Invero, è possibile distinguere tre distinte fasi di violenza durante suddetto periodo. La prima si caratterizzò per essere una campagna di intimidazione nei confronti di coloro i quali erano accusati di speculazioni e accumulazione di denaro; una seconda fase può essere fatta coincidere con le azioni dei Giacobini, i quali misero in atto una campagna di guerra e di terrore contro tutti coloro che vennero accusati di cospirare con i nemici della Francia e, pertanto, tutti gli individui che non condividevano gli ideali giacobini stessi; infine, una terza fase coincide con l'utilizzo, da parte di Robespierre, della violenza come strumento volto ad azionare cambiamenti sociali e culturali.<sup>223</sup> In questo ultimo caso, gli obiettivi della violenza erano tutti coloro le cui figure potevano essere associate al Vecchio Ordine, la cui presenza, pertanto, rappresentava un ostacolo verso la creazione di una nuova nazione, composta da individui liberi ed equi e che nutrissero un forte sentimento di devozione nei confronti della stessa.<sup>224</sup> I principi di questo terrore vennero presentati da Robespierre durante un discorso che egli rivolse alla *Convenzione*:

Se in tempo di pace il movente principale di un governo popolare è la virtù, durante una rivoluzione i moventi principali di uno stesso governo popolare sono tanto la virtù, quanto il terrore: senza la virtù il terrore sarebbe disastroso; senza il terrore la virtù sarebbe priva di qualsiasi autorità. Il terrore non è altro che giustizia immediata, severa e inflessibile; è, pertanto, una pura emanazione della virtù; quando si parla di terrore, quindi, non si parla di un principio specifico, quanto piuttosto di una conseguenza del generale principio di democrazia applicato ai bisogni più urgenti della patria.

Tramite queste parole, Robespierre descrisse la volontà di creare una nazione unita. Dissenso e tradimento giunsero quasi a diventare sinonimi, la virtù venne a rivestire un significato simbolico di grande importanza, rappresentando, essa, lo sconfinato amore per la patria.<sup>225</sup> I Giacobini, attraverso quanto detto, giunsero ad attribuire un significato positivo non solo a tutto il sistema,

---

<sup>219</sup> William Doyle, *op. cit.*, p. 253.

<sup>220</sup> Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne d'Autriche-Lorraine (Vienna, 2 novembre 1755 – Parigi, 16 ottobre 1793) fu una regina austriaca divenuta poi moglie di Luigi XVI, re di Francia. Il suo nome può essere associato alla diminuzione dell'autorità morale che colpì la monarchia francese negli ultimi anni dell'*ancien régime*.

<sup>221</sup> William Doyle, *op. cit.*, p. 253.

<sup>222</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 62.

<sup>223</sup> Ivi, pp. 62-63.

<sup>224</sup> Ivi, p. 63.

<sup>225</sup> *Ibidem*.

basato sul terrore, da loro messo in atto, ma anche alla parola *terroristes*, che di tanto in tanto veniva da essi utilizzata per descriversi.<sup>226</sup>

L'intera struttura creata durante il Regime del Terrore crollò nel momento stesso in cui vi fu l'esecuzione, avvenuta il 27 luglio 1794, di colui il quale può essere considerato come la figura chiave dell'intero sistema, Robespierre.<sup>227</sup> Il governo che succedette al periodo rivoluzionario si dimostrò abbastanza instabile aprendo la strada al colpo di stato militare del 1799 per mano di Napoleone Bonaparte il quale, sebbene abbia governato da dittatore, godette di ampia popolarità.<sup>228</sup>

Per concludere, la Rivoluzione Francese, con il suo Regno del Terrore, può essere considerata come l'evento storico che testimoniò la prima campagna di un terrore politico che, sebbene utilizzato da gruppi e da individui ancor prima dell'ascesa di Robespierre, con quest'ultimo raggiunse il suo culmine, creando un sentimento di estrema paura che, fino a quel momento, non era stato ancora sperimentato aprendo addirittura la strada all'affermazione in senso moderno del concetto di terrorismo.<sup>229</sup>

## 5. *Le origini del terrorismo rivoluzionario in Russia*

Come appena spiegato, i rivoluzionari francesi durante il periodo della Rivoluzione hanno certamente introdotto tanto il linguaggio quanto gli scopi di quello che può essere oggi definito il terrorismo moderno ma tutto ciò avvenne solamente una volta che essi acquisirono il potere. Nel corso dei decenni successivi, al contrario, alcuni radicali svilupparono numerose giustificazioni tramite le quali ricorrere all'utilizzo del terrorismo con il fine di ottenere e concentrare il potere nelle proprie mani.<sup>230</sup>

Tra la seconda metà del Diciannovesimo e i primi decenni del Ventesimo secolo, i gruppi di individui inclini all'uso del terrore crebbero rapidamente con la conseguenza che a crescere furono anche gli aspetti sottoforma dei quali il terrorismo si manifestava. Nel corso del suddetto periodo, in particolare in Russia, individui radicali introdussero un linguaggio, delle strategie e delle giustificazioni che andarono ad influenzare l'utilizzo della violenza moderna.<sup>231</sup>

Per capire come tale terrorismo rivoluzionario è andato organizzandosi nel corso del tempo, è necessario partire dal contesto storico all'interno del quale vi erano le condizioni che ne hanno

---

<sup>226</sup> *Ibidem*.

<sup>227</sup> Gérard Chaliand, Arnaud Blin, *op. cit.*, p. 104.

<sup>228</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 64.

<sup>229</sup> Albert Perry, *op. cit.*, p. 40.

<sup>230</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 74.

<sup>231</sup> *Ibidem*.

favorito la nascita. Ancora nel Diciannovesimo secolo, la Russia poteva considerarsi uno dei paesi più arretrati del continente, governando, lo Zar, sul territorio di un Paese all'interno del quale i nobili possedevano enormi quantità di ricchezza e numerosi privilegi, mentre la restante maggioranza della popolazione era composta da gente povera e poco colta condizionata alla lavorazione dei terreni tramite vincoli di servitù.<sup>232</sup> Non vi erano elezioni, assemblee rappresentative, partiti politici e nemmeno i diritti civili venivano praticamente riconosciuti. Si trattava, invero, di un governo che dipendeva dai nobili, dall'esercito, dalla polizia e da un sistema di censura volto a preservare lo *status quo*.<sup>233</sup> Eccetto nel caso di una rivoluzione, le uniche possibili riforme non potevano che arrivare dall'alto. Fu proprio lo Zar Alessandro II, nel 1861, a liberare i servi dalla proprietà privata dei padroni aprendo così la strada ad una serie di cambiamenti che avrebbero potuto modernizzare il Paese senza, tuttavia, andare a ridurre la sua sovranità.<sup>234</sup> Ciononostante, sebbene tali riforme vennero intraprese con il fine di apportare miglioramenti al sistema, resero altresì ostile la gran parte della popolazione a causa del fatto che, sebbene numerosi servi vennero liberati dal controllo dei padroni, essi furono tuttavia obbligati a confrontarsi con enormi pagamenti nei confronti dello Stato così da poter compensare le ingenti perdite subite dai proprietari terrieri a causa della loro stessa liberazione.<sup>235</sup> Tutto questo non solo incoraggiò la popolazione nel portare avanti la richiesta di ulteriori e più eque riforme, ma aumentò in essa il risentimento nei confronti dell'autorità governativa, rafforzando le basi di quello che divenne poi il terrorismo russo.<sup>236</sup>

### 5.1 *Il terrorismo anarchico in Russia: il caso di Narodnaya Volya*

La storia del terrorismo russo può dirsi iniziare con il movimento ideologico degli anarchici<sup>237</sup> i quali, sebbene all'inizio del Ventesimo secolo avessero pochi seguaci, crebbero di importanza con il passare degli anni, arrivando poi ad ispirare numerosi atti terroristici.<sup>238</sup> Una tra le figure più prominenti, considerata il padre fondatore del movimento anarchico russo, fu Mikhail Bakunin.<sup>239</sup> Egli, in linea

---

<sup>232</sup> *Ibidem*.

<sup>233</sup> *Ivi*, p. 75.

<sup>234</sup> *Ibidem*.

<sup>235</sup> *Ibidem*.

<sup>236</sup> *Ibidem*.

<sup>237</sup> Con il termine anarchismo si intende una teoria politica, la quale suppone che qualsiasi forma di governo o di autorità sia non necessaria e poco desiderabile. Al contrario, secondo tale dottrina, la società si baserebbe sulla volontaria cooperazione e sulla libera associazioni di individui e gruppi. Ad essere considerato il fondatore di tale teoria è Pierre-Joseph Proudhon, che adottò la parola all'interno della sua opera "What is Property?" scritta nel 1840.

<sup>238</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 77.

<sup>239</sup> Anna Geifman, *Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894-1917*, Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 127.

con la teoria anarchica, sosteneva che i problemi da quali il Paese era afflitto derivassero dal governo e che pertanto, esso, fosse la fonte di tutti i problemi. Proprio per tale ragione, egli si oppose a qualsiasi forma di autorità e governo, credendo fermamente che, all'interno di un appropriato contesto, gli individui fossero in grado di vivere in armonia tra loro attraverso le leggi naturali dell'organizzazione sociale.<sup>240</sup> Secondo Bakunin, poiché lo stato avrebbe sempre giocato un ruolo legato allo sfruttamento e all'asservimento, si sarebbe venuta a formare una minoranza privilegiata, composta per lo più da dotti ed esperti, la cui conoscenza avrebbe permesso loro di servirsi dello stato come uno strumento tramite il quale governare la più ampia massa di cittadini illetterati che risiedeva nei campi e nelle fattorie.<sup>241</sup> Pertanto, l'unico modo rimasto ai comuni individui per fuggire a tale destino, era quello di dare vita a una spietata rivoluzione universale poiché, nelle parole di Bakunin: "as long as political power exists, there will always be rulers and ruled, masters and slaves, exploiters and exploited."<sup>242</sup>

Un'altra figura degna di essere menzionata nel contesto del movimento anarchico russo è quella di Sergei Nechaev il quale, insieme a Bakunin, sosteneva di essere a capo di un movimento rivoluzionario non ancora, tuttavia, esistente.<sup>243</sup> Nell'immagine di Nechaev, il vero rivoluzionario era colui che si allontanava dal sistema in vigore diventandone un nemico, e si dimostrava sempre pronto ad utilizzare qualsiasi tipo di strumento contro tale sistema in nome di una vendetta che accomunava la grande maggioranza degli individui.<sup>244</sup>

Grazie alle influenze delle due personalità sopramenzionate, uno tra i gruppi anarchici più famosi che si creò in Russia tra la fine del Diciannovesimo secolo e l'inizio del Ventesimo è certamente quello di Narodnaya Volya.<sup>245</sup> Tale gruppo rivoluzionario nacque, dapprima, da un insieme di individui che fondarono un partito populista chiamato, in lingua originale, Zemlya i Volya vale a dire Terra e Libertà<sup>246</sup> il cui primo obiettivo era quello di andare ad indebolire e, successivamente, distruggere il potere dello Stato.<sup>247</sup> Quello a cui mirava tale movimento era sì una rivoluzione di tipo sociale, che sarebbe avvenuta fomentando il potenziale insurrezionale insito nella classe contadina, ma contemporaneamente si resero anche conto dell'impossibilità di architettare un programma

---

<sup>240</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 77.

<sup>241</sup> Paul Avrich, *The Russian Anarchists*, Princeton, Princeton University Press, 1967, p. 24.

<sup>242</sup> *Ibidem*.

<sup>243</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 78.

<sup>244</sup> Paul Avrich, *op. cit.*, pp. 37-38.

<sup>245</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 45.

<sup>246</sup> Deborah Hardy, *Land and Freedom: The Origins of Russian Terrorism, 1876-1879*, New York, Greenwood Press, 1987, p. 48.

<sup>247</sup> *Ibidem*.

propagandistico efficace a causa della presenza di un complesso sistema di repressione ideato dal governo zarista.<sup>248</sup> Se quindi il piano concepito inizialmente era quello di dare vita a una rivoluzione, a uno sguardo più attento il loro programma rivelò un piano volto a seminare terrore.<sup>249</sup> Invero, il programma era quello di affidare loro il compito di:

- a) Istituire legami all'interno dell'esercito. In particolare tali rapporti dovevano essere instaurati tra gli ufficiali;
- b) Ottenere il più ampio supporto di tutti quegli individui che prestavano servizio anche per un diverso ente governativo;
- c) Procedere allo sterminio sistematico di tutti coloro i quali, considerati malvagi, ricoprivano importanti cariche istituzionali all'interno del Governo;
- d) Nel giorno della resa dei conti, ovvero della Rivoluzione, l'obiettivo era portare a termine lo sterminio non solo dell'interno, ma anche di tutti quegli individui la cui volontà è quella di preservare le strutture che, a causa del loro valore simbolico, il gruppo condanna.<sup>250</sup>

Per prima cosa, quindi, il gruppo avrebbe dovuto introdursi, illegalmente, all'interno dell'esercito, per arrivare a sabotarlo. Avrebbe poi esteso le proprie azioni nei confronti di tutti coloro i quali erano impegnati in mansioni governative per, infine, svelare la propria natura terroristica e rivolgere le azioni violente contro qualsiasi tipo di individuo incaricato di salvaguardare le strutture che il gruppo, a causa del loro valore simbolico, disapprovava. Nel 1879 alcuni membri dell'organizzazione, ritenendo poco efficaci i principi sopra i quali basare l'inizio della rivoluzione, decisero di prendere le distanze dall'organizzazione iniziale e di crearne loro una nuova, utilizzando prevalentemente tattiche terroristiche per portare avanti le proprie azioni.<sup>251</sup> Questo nuovo gruppo, conosciuto, in lingua originale, con il nome di Narodnaya Volya o People's Will, può essere considerato come una tra le prime vere e proprie organizzazioni terroristiche al mondo<sup>252</sup>, la quale si dedicò all'utilizzo sistematico di tecniche terroristiche e che nacque con lo specifico obiettivo di pianificare e mettere successivamente in pratica gli assassini di personalità legate a cariche governative e, in particolare, quello dello Zar Alessandro II, avvenuto il 1 Marzo 1881.<sup>253</sup> Tale gruppo terroristico, che venne meno una volta portata a termine l'uccisione dello Zar, aveva la convinzione che uccidendo le più alte

---

<sup>248</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 80.

<sup>249</sup> Deborah Hardy, *op. cit.*, p. 48.

<sup>250</sup> *Ibidem*.

<sup>251</sup> Richard Pipes, *The Degaev Affair: Terror and Treason in Tsarist Russia*, New Heaven, Yale University Press, 2003, p. 10.

<sup>252</sup> Anna Geifman, *op. cit.*, p. 3.

<sup>253</sup> Richard Pipes, *op. cit.*, pp. 3-10.

cariche governative del continente, avrebbe portato infine al crollo di tutti i governi europei e, per ottenere questo tipo di obiettivo, mise in atto un tipo di terrorismo rivolto nei confronti di individui e gruppi.<sup>254</sup> Si trattava, pertanto, di un uso selettivo di tecniche violente poiché gli obiettivi erano inizialmente scelti sulla base dei titoli e delle posizioni da loro ricoperte all'interno del governo e della nobiltà statale.<sup>255</sup> La volontà di una delle prime generazioni di terroristi era quella di evitare la morte di individui innocenti, andando a limitare così i danni collaterali nella speranza di ottenere il supporto della popolazione così da riuscire a creare un più ampio movimento rivoluzionario.<sup>256</sup>

Per concludere, è meritevole di essere menzionata l'influenza che Carlo Pisacane, socialista anarchico italiano, ebbe sulla figura di Bakunin e, più in generale, sul movimento anarchico russo. Pisacane, che, come Bakunin, era convinto che le azioni insurrezionali fossero insite nella natura dei più poveri, fu il primo ad utilizzare l'espressione "propaganda of the deed" per sottolineare come l'unico elemento essenziale alla classe povera per poter aprire la strada alla rivoluzione, fosse una spinta motivante da parte delle élite professionali e rivoluzionarie.<sup>257</sup> Di conseguenza, secondo quanto sostenuto dall'anarchico italiano: "*ideas result from deeds, not the latter from the former... the only work a citizen can do for the good of the country is that of cooperating with the material revolution: therefore, conspiracies, plots, attempts, etc.*".<sup>258</sup> L'utilizzo delle tattiche terroristiche, infine, avrebbe dovuto avere lo scopo di comunicare tanto alla più ampia popolazione che essa aveva la possibilità di rivoltarsi contro le violenze della classe dominante, quanto alla seconda che la prima avrebbe resistito alle sue oppressioni.<sup>259</sup>

È possibile, infine, operare un paragone tra la mentalità che caratterizzò i rivoluzionari durante il periodo della Rivoluzione Francese e gli anarchici russi appartenenti al gruppo di Narodnaya Volya. Entrambi si opposero al potere monarchico che caratterizzava i rispettivi paesi di appartenenza ma, mentre i rivoluzionari francesi miravano a ridimensionare le prerogative del proprio sovrano trasferendole nelle mani di cittadini eletti all'interno dell'Assemblea Nazionale, la controparte russa, proprio per il fatto di essere influenzata dalla dottrina anarchica, sosteneva con fervore la nascita di una società caratterizzata dalla mancanza di gerarchie di potere. Tuttavia, se un elemento comune ad entrambi i gruppi era l'impiego di azioni terroristiche come mezzo tramite le quali ottenere la

---

<sup>254</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 45.

<sup>255</sup> *Ibidem.*

<sup>256</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 90.

<sup>257</sup> *Ivi*, p. 85.

<sup>258</sup> *Ibidem.*

<sup>259</sup> *Ibidem.*

creazione di quelle società che essi ritenevano essere ideali, nessuno dei due gruppi si era dotato di un piano realistico volto a dare vita a società pacifiche una volta concluse le rivoluzioni.

## 6. *Le cause delle ribellioni irlandesi e la nascita dell'Irish Republican Army*

Un altro evento che può considerarsi fondamentale quando si fa riferimento alla storia e all'evoluzione dell'azione terroristica è certamente quello legato alle ribellioni che ebbero luogo in Irlanda all'inizio degli anni Venti del Ventesimo secolo.<sup>260</sup> Fu proprio in tale periodo che vennero sviluppate e migliorate diverse tattiche fondamentali tipiche del terrorismo, alcune delle quali hanno continuato a rappresentare delle peculiarità del fenomeno per molto tempo.<sup>261</sup> In particolare, si fa riferimento al già menzionato concetto di selettività delle azioni violente, indirizzante quindi nei confronti di specifici obiettivi e allo sviluppo di nuove tattiche, quale quella delle *cell operations* le quali svolsero un ruolo di decentralizzazione degli atti violenti, impedendo tanto la scoperta quanto la distruzione della più ampia organizzazione terroristica.<sup>262</sup>

Prima di entrare nel merito delle azioni violente perpetrate durante il periodo in questione, è necessario fare breve riferimento alle cause che hanno portato alla nascita e all'intensificarsi delle lotte fino a giungere alla costituzione dell'Irish Republican Army.

Le origini delle ribellioni possono essere fatte risalire al 1169 quando, per la prima volta, mercenari inglesi invasero l'Irlanda aprendo la strada alle lotte per il controllo del territorio stesso.<sup>263</sup> Solamente nel 1607 si giunse, prima, a una divisione geografica dell'area, con il territorio della odierna Irlanda del Nord ceduta agli inglesi a seguito della loro vittoria contro l'ultimo re dell'Ulster e, successivamente, a una divisione di matrice religiosa, a seguito dell'arrivo di coloni protestanti i quali subentrarono ai nativi cattolici.<sup>264</sup> Con il fine di fornire una giustificazione alla propria conquista, gli inglesi diffusero una teoria secondo la quale gli irlandesi sarebbero stati un popolo inferiore rispetto al loro tanto che, tra il Sedicesimo e il Diciannovesimo secolo, proprio i primi fecero emanare una serie di leggi, conosciute con il nome di Leggi Penali, volte a escludere gli irlandesi da qualsiasi attività commerciale e intellettuale che avesse luogo sul loro territorio.<sup>265</sup> Il popolo irlandese venne pertanto privato di numerosi diritti quale il diritto di voto, quello di svolgere un'attività propria o di

---

<sup>260</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 46.

<sup>261</sup> *Ibidem.*

<sup>262</sup> *Ibidem.*

<sup>263</sup> Jerrold M. Post, *The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to al-Qaeda*, New York, Palgrave Macmillan, 2007, p. 39.

<sup>264</sup> *Ibidem.*

<sup>265</sup> *Ivi*, p. 40.

impegnarsi nel commercio; quello di affittare le proprie terre o di educare i propri figli tanto in patria quanto all'estero.<sup>266</sup> Persino i preti, a seguito dell'emanazione di tali leggi, non solo vennero banditi ma si cominciò anche a dare loro la caccia con l'aiuto di segugi.<sup>267</sup> Tutte queste restrizioni che giunsero a colpire il popolo irlandese con l'arrivo degli inglesi fomentarono nel primo un senso di ribellione e inadeguatezza nei confronti di una società che li confinava ai propri margini e che, infine, aprì la strada alle lotte per l'indipendenza che caratterizzano il contesto irlandese fino al 1921. Un ruolo fondamentale nell'indirizzare questo sentimento di frustrazione nei confronti della società inglese fu giocato dall'Irish Republican Army.

L'Irish Republican Army, meglio conosciuta con l'acronimo di IRA, fu un'organizzazione militare formata nel primo decennio del Novecento da una minoranza precedentemente appartenente all'Irish Republican Brotherhood, con lo scopo di agire per raggiungere una completa indipendenza dell'Irlanda da parte dell'Inghilterra e la cui fiducia era riposta prevalentemente nella violenza essendo, secondo il loro giudizio, l'unico mezzo attraverso il quale raggiungere il proprio obiettivo.<sup>268</sup> Purtuttavia, già negli anni Ottanta del Diciannovesimo secolo emerse un gruppo terroristico, conosciuto come gli *Invincibles*, che può considerarsi come un predecessore di quella che divenne poi l'IRA, che impiegava metodi violenti simili a quelli utilizzati dai gruppi terroristici contemporanei.<sup>269</sup> Invero, come già accennato in precedenza, tale gruppo dimostrò l'importanza e l'efficacia degli assassini selettivi riprendendo il concetto, già menzionato, della "propaganda of the deed".<sup>270</sup> Gli atti terroristici vennero perpetrati nei confronti di tutti quegli individui i quali ricoprivano alte cariche all'interno del governo britannico, come poliziotti, soldati o giudici, così da rendere il costo del mantenimento dell'occupazione del territorio particolarmente alto e, conseguentemente, scoraggiarlo.<sup>271</sup> I metodi adoperati dagli *Invincibles* vennero assorbiti, tra il 1919 e il 1921, da colui che può essere definito il leader dell'organizzazione, Micheal Collins<sup>272</sup> il quale fece dell'IRA una forza efficace e ben organizzata.<sup>273</sup> Sotto la sua guida il ruolo della polizia e degli informatori lasciò il posto ad assassini professionisti il cui ruolo era quello di intimidire gli individui

---

<sup>266</sup> *Ibidem.*

<sup>267</sup> *Ibidem.*

<sup>268</sup> *Ibidem.*

<sup>269</sup> Tom Bowden, *The IRA and the Changing Tactics of Terrorism*, in "Political Quarterly", Vol.47, Issue 4, 1976, p. 426.

<sup>270</sup> *Ibidem.*

<sup>271</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 46.

<sup>272</sup> Micheal Collins (Woodfield, Sam's Cross, County Cork, Irlanda, 16 ottobre 1890 - Béal-na-mBlath, Cork, 22 agosto 1922) fu uno dei protagonisti principali della lotta di indipendenza irlandese che cominciò nel 1919 e terminò nel 1921 tramite la firma del Trattato Anglo-Irlandese. Egli ricoprì un ruolo fondamentale anche all'interno dell'Irish Republican Army.

<sup>273</sup> Tom Bowden, *op. cit.*, p. 427.

appartenenti all'amministrazione britannica stanziati sul suolo irlandese. L'obiettivo desiderato era la diffusione del terrore il quale, inoltre, giocò un ruolo fondamentale anche all'interno dell'organizzazione medesima, contribuendo all'eliminazione di tutti quegli individui accusati di tradimento e spionaggio e, di conseguenza, al miglioramento dell'efficacia della stessa.<sup>274</sup> Un'ulteriore tattica terroristica messa in atto nel periodo storico considerato è quella relativa all'utilizzo del terrore per un più o meno lungo periodo di tempo.<sup>275</sup> Un uso della paura prolungato nel tempo avrebbe contribuito ad indebolire la posizione dell'obiettivo desiderato e portato, conseguentemente, alla richiesta di una conciliazione.<sup>276</sup> Invero, l'IRA, sotto la guida di Collins, avrebbe fatto proprio un principio sostenuto durante la Rivoluzione Russa, in particolare dai Narodniks<sup>277</sup>, secondo il quale i terroristi non avrebbero le capacità di portare al rovesciamento di un governo tramite una sola aggressione ma, al contrario, l'utilizzo del terrore, anno dopo anno, porterebbe il governo a lottare contro l'organizzazione criminale rendendo la situazione sempre meno sostenibile.<sup>278</sup> Infine, un'ultima tattica degna di essere menzionata è quella relativa allo sviluppo delle *cell operations* le quali, come precedentemente accennato, decentralizzando l'attuazione degli atti violenti ne giunsero a scongiurare anche la scoperta e, di conseguenza, la distruzione.<sup>279</sup> Ogni cellula terroristica era dotata di proprie mansioni che potevano spaziare dall'intelligence, le quali si occupavano prevalentemente di ottenere le informazioni necessarie agli attacchi e di scegliere gli obiettivi; alle questioni logistiche, come la creazione di false identità e falsi documenti; fino ad arrivare a quelle operative, vale a dire quelle incaricate di portare avanti l'attacco terroristico nel suo complesso.<sup>280</sup> Per concludere, l'Irish Republican Army, organizzazione che spese molte forze nel cercare di accrescere il proprio supporto popolare, può considerarsi un vero e proprio esercito del popolo.<sup>281</sup> Invero, non vi furono attacchi diretti a danneggiare la popolazione ma, al contrario, azioni mirate nei confronti dei rappresentanti del governo britannico. Tutto questo consentì all'IRA di portare avanti una lotta per l'indipendenza irlandese la quale dimostrò di essere sostenuta e legittimata dal popolo persino all'interno della stessa Inghilterra.<sup>282</sup>

---

<sup>274</sup> Ivi, p. 428.

<sup>275</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 46.

<sup>276</sup> *Ibidem*.

<sup>277</sup> Con il termine Narodniks si fa riferimento ai membri del movimento socialista russo del XIX secolo i quali sostenevano che, con un'apposita propaganda politica all'interno della classe contadina, che rappresentava la maggior parte della popolazione, essendo la Russia un paese prevalentemente agricolo, si sarebbe giunti a un indebolimento prima e al disfacimento poi del regime zarista.

<sup>278</sup> Tom Bowden, *op. cit.*, p. 428.

<sup>279</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 46.

<sup>280</sup> *Ibidem*.

<sup>281</sup> Tom Bowden, *op. cit.*, p. 428.

<sup>282</sup> *Ibidem*.

## 7. *L'emergere di un nuovo tipo di terrorismo a carattere internazionale*

Come abbiamo visto finora, la tecnica prediletta dalle organizzazioni terroristiche fino al primo ventennio del Ventesimo secolo era quella relativa a un terrorismo di tipo selettivo, vale a dire che gli atti di terrore venivano perpetrati nei confronti di specifici obiettivi, che spesso ricoprivano alte cariche all'interno del governo o dell'amministrazione di un certo stato, con l'obiettivo ultimo di conseguire gli obiettivi desiderati. Tuttavia, nel corso della metà del medesimo secolo, tale aspetto selettivo del crimine venne abbandonato per lasciare il posto ad un nuovo tipo attacchi violenti, indirizzati perlopiù nei confronti della popolazione civile e di figure le cui posizioni poco avevano a che fare con il governo degli stati.

Nel corso degli anni Sessanta del Ventesimo secolo, invero, con il mondo metaforicamente diviso tra Est e Ovest, il primo sotto la sfera di influenza dell'Unione Sovietica, il secondo degli Stati Uniti, si assistette allo sviluppo di un fenomeno nuovo, conosciuto come terrorismo internazionale, e di nuove tecniche legate a quest'ultimo.<sup>283</sup> Con tale termine si fa riferimento al fatto che le azioni delle organizzazioni terroristiche non sono più confinate all'interno di un solo e determinato stato ma, al contrario, coinvolgono il territorio di terzi quando si tratta di stabilire le proprie basi ma, soprattutto, di perpetrare i propri attacchi. Inoltre, proprio durante questo periodo, le organizzazioni terroristiche cominciarono ad includere tra i propri obiettivi nuovi bersagli, gli areoplani, tanto che gli anni Settanta sono anche conosciuti come il decennio dell'*air terrorism*.<sup>284</sup> Tra i più noti sfruttatori di tale pratica, si ricordano alcuni membri dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina<sup>285</sup>, i quali erano particolarmente inclini a dirottare gli aeromobili con la speranza di riuscire a focalizzare l'attenzione della più ampia Comunità Internazionale sulla questione palestinese.<sup>286</sup> Ciò che rese particolarmente spaventose queste nuove tattiche violente fu il fatto che chiunque, in qualsiasi momento, avrebbe potuto costituire un obiettivo di tali organizzazioni. Numerosi, poi, sono i fattori, in parte assenti all'inizio del secolo scorso, che possono considerarsi responsabili di questo processo di internazionalizzazione del terrore: lo sviluppo delle moderne tecnologie, la rapidità e il peso degli attuali metodi di comunicazione hanno concorso ad aumentare l'efficacia delle azioni perpetrate da suddette organizzazioni ma anche a incoraggiarne la propaganda.<sup>287</sup> Invero, nonostante la Comunità

---

<sup>283</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 274.

<sup>284</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 48.

<sup>285</sup> L'organizzazione per la Liberazione della Palestina nacque nel 1946 con il fine di rappresentare i palestinesi che vivevano in Palestina prima della creazione dello Stato di Israele, avvenuta nel 1948. L'Organizzazione acquisì particolare rilievo a seguito della guerra dei Sei Giorni, iniziata il 5 giugno 1967.

<sup>286</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 274.

<sup>287</sup> Albert Perry, *op. cit.*, p. 543.

Internazionale del tempo si fosse adoperata per garantire la sicurezza del proprio sistema nazionale e di quello mondiale, lo stesso sviluppo di sistemi di tecnologia moderni fornirono alle organizzazioni terroristiche la facoltà di cambiare le modalità di attacco qualora una sembrasse troppo difficoltosa.<sup>288</sup> Poiché negli anni Settanta vi era la credenza che l'unico modo tramite il quale tali organizzazioni avrebbero potuto portare avanti i loro attacchi si sostanziasse nel dirottare aeromobili, vi fu un costante sviluppo di misure volte a rendere i viaggi in aereo quanto più sicuri.<sup>289</sup> Tutto questo, tuttavia, cambiò nel corso degli anni Ottanta, quando i gruppi del terrore, per raggiungere i propri fini, prima cominciarono a sfruttare la tecnica di bombardare i propri obiettivi, la quale si dimostrò particolarmente efficace poiché consentì loro di terrorizzare efficacemente il proprio pubblico, successivamente, al posto che introdurre di nascosto l'ordigno all'interno di bagagli, essi lo introducevano a bordo dei mezzi tramite il proprio corpo, dimostrandosi disposti a sacrificare la propria vita in nome di una causa maggiore.<sup>290</sup> Questa peculiarità del terrorismo abbiamo visto essere già presente durante il periodo in cui operavano gli *Assassini*, disposti anch'essi a sacrificare la propria vita per poter raggiungere i fini desiderati.

Il corso degli anni Novanta sembrò aver segnato l'inizio di una nuova fase relativa alla storia del fenomeno terroristico tanto che numerosi studiosi cominciarono a definire tale periodo come l'era del nuovo terrorismo.<sup>291</sup> In particolare, in questi anni il fenomeno sembrò adottare nuovi connotati. Le nuove organizzazioni terroristiche sembravano essersi distaccate dalla struttura gerarchica che le caratterizzava, per abbracciare, al contrario, una configurazione meno rigida, composta da membri le cui nazionalità erano diverse e soprattutto, come già accennato, le cui basi potevano trovarsi anche al di fuori dello stato di origine dell'organizzazione stessa.<sup>292</sup> Contrariamente alle organizzazioni passate, le cui richieste erano sempre ben specifiche, come nel caso dell'IRA il cui obiettivo era liberare il territorio dell'Irlanda del Nord dalla presenza inglese, gli obiettivi e le richieste odierni gruppi terroristici si caratterizzano per essere meno chiare e più confuse.<sup>293</sup> Come già specificato, diversamente da quanto avveniva nel passato, quando l'utilizzo del terrore era maggiormente selettivo, gli obiettivi delle organizzazioni terroristiche contemporanee si caratterizzano per il loro carattere globale e, di conseguenza, l'uso della violenza risulta essere indiscriminato con il risultato che oggi, i gruppi terroristici, sembrano mostrare un certo disprezzo nei riguardi dei confini

---

<sup>288</sup> David R. Law, *op. cit.*, p. 278.

<sup>289</sup> *Ibidem.*

<sup>290</sup> *Ibidem.*

<sup>291</sup> Albert J. Bergesen, Omar Lizardo, *International Terrorism and the World System*, in "Sociological Theory", University of Arizona, 2004, p. 42.

<sup>292</sup> *Ivi*, p. 43.

<sup>293</sup> *Ibidem.*

nazionali e, più in generale, del carattere nazionale che, fino a qualche tempo prima, aveva contraddistinto il crimine.<sup>294</sup> Infine, un'ultima caratteristica, meritevole di essere menzionata, della nuova fase relativa al terrorismo apertasi nell'ultimo decennio del Ventesimo secolo, è la crescente presenza dell'aspetto religioso all'interno delle ideologie che muovono le azioni delle nuove organizzazioni terroristiche.<sup>295</sup>

## 8. *Il terrorismo di matrice islamica*

Come appena spiegato, gli ultimi vent'anni del secolo scorso testimoniano notevoli cambiamenti nelle tattiche e nelle motivazioni che stanno alla base degli attacchi terroristici. Gli anni Novanta hanno rappresentato un cambiamento nel contesto terroristico dal punto di vista degli obiettivi contro i quali scagliare i propri attacchi tanto che il fenomeno può dirsi essersi trasformato in uno strumento che ha il potere di generare una enorme quantità di feriti sebbene il numero degli attacchi sia diminuito.<sup>296</sup> Si è avuto modo di constatare che la matrice religiosa dei gruppi terroristici non è un aspetto totalmente nuovo del fenomeno ma, al contrario, essa lo ha sempre caratterizzato sin dai tempi più antichi. Tuttavia, sebbene negli ultimi decenni i gruppi terroristici di ispirazione religiosa pareva avessero lasciato spazio a quelli ispirati maggiormente da motivazioni politiche, il mondo attuale e il prossimo futuro sembrerebbero, al contrario, assistere ad una rinascita della matrice religiosa come fondamento principale dei moderni gruppi terroristici.<sup>297</sup>

L'attuale rinascita delle suddetta matrice religiosa viene spesso associata agli avvenimenti riguardanti il mondo arabo, in particolare musulmano, sostenendo che il fenomeno terroristico di carattere islamista dati le proprie origini nell'antichità, a seguito del declino della cultura musulmana e della caduta dell'Impero Ottomano per giungere, nel secolo scorso, al periodo di colonizzazione delle aree medio-orientali che portarono alla nascita di un sentimento di odio e rancore nei confronti dei popoli e della cultura occidentale.<sup>298</sup> Uno dei motivi per il quale quando si parla di terrorismo con matrice religiosa, si rimanda al terrorismo islamico, è certamente legato alla questione del fondamentalismo il quale può essere definito come:

---

<sup>294</sup> *Ibidem.*

<sup>295</sup> Ivi, p. 42.

<sup>296</sup> Arthur H. Garrison, *op. cit.*, p. 50.

<sup>297</sup> Walter Laqueur, *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass destruction*, New York, Oxford University Press, 1999, p. 127.

<sup>298</sup> Joshua D. Wright, *Why is Contemporary Religious Terrorism Predominantly Linked to Islam? Four Possible Psychosocial Factors*, in "Perspectives on Terrorism", Vol.10, No.1, 2016, p. 20.

La convinzione che vi sia un insieme di insegnamenti religiosi che contiene una verità essenziale, intrinseca e infallibile tanto sull'umanità quanto sulla divinità; che tale verità venga contrastata da forze maligne, le quali devono essere combattute in maniera vigorosa; che tale verità debba essere seguita oggi, secondo gli immutabili dettami del passato; e che coloro che credono e che seguono tali insegnamenti fondamentali abbiano uno speciale rapporto con la divinità.<sup>299</sup>

Sebbene al termine venga data un'accezione prevalentemente negativa, considerato l'appello ad azioni violente, anche tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione tradizionali e quelli più contemporanei, il fondamentalismo può anche sostanziarsi nella possibilità, per gli individui, di sostenere la propria fede e le proprie convinzioni attraverso l'utilizzo di mezzi politici più ragionevoli come, ad esempio, il processo democratico.<sup>300</sup> Tuttavia, nonostante la religione musulmana possa considerarsi una delle religioni con il più alto grado di fondamentalismo, ciò non significa che vi sia un necessario coinvolgimento in attività terroristiche ma, al contrario, ulteriori fattori, quali quelli psicologici, sociali e culturali, sono necessari affinché il puro fondamentalismo possa sfociare in estrema violenza.<sup>301</sup> È stato inoltre sostenuto che il fondamentalismo possa manifestarsi sotto tre differenti aspetti: per quanto riguarda il primo, si parla di fondamentalismo passivo quando ci si riferisce a un gruppo di individui particolarmente credenti i quali raramente si mostrano in disaccordo tanto con altri gruppi religiosi, quanto con le società laiche; la seconda fase è quella dei fondamentalisti assertivi i quali, seppur manifestando il desiderio di esercitare una qualche influenza all'interno della società, prediligono l'utilizzo di mezzi politici legali; infine, l'ultima fase è quella di un fondamentalismo desideroso di apportare numerosi cambiamenti all'interno della collettività attraverso mezzi meno leciti, fino ad arrivare all'utilizzo di tecniche terroristiche.<sup>302</sup>

Un'ulteriore questione da tenere in considerazione riguarda il coinvolgimento religioso. Quando si fa riferimento ad esso, si fa rimando a numerose pratiche che si rivelano comuni a più credo religiosi, quali, ad esempio, la preghiera e la lettura delle Sacre Scritture.<sup>303</sup> Alcuni studiosi sostengono che la dedizione per le diverse attività legate al proprio credo religioso aumentino e rafforzino i rapporti e la cooperazione tra i membri di uno stesso gruppo e che questo possa portare a un incremento dell'utilizzo della violenza contro tutti coloro che, al contrario, non fanno parte della medesima cerchia attraverso un processo, definito *parochial altruism*, il quale combinerebbe l'ostilità nei

---

<sup>299</sup> Tale definizione di fondamentalismo viene proposta da Bob Altmeyer e Bruce Hunsberger in "Authoritarianism, religious fundamentalism, quest, and prejudice", International Journal for the Psychology of Religion, 1992.

*Ibidem.*

<sup>300</sup> *Ibidem.*

<sup>301</sup> Ivi, p. 21.

<sup>302</sup> Ivi, p. 22.

<sup>303</sup> Ivi, p. 23.

confronti di coloro che si posizionano al di fuori del gruppo, e la volontà di sacrificarsi di quelli che invece ne fanno parte.<sup>304</sup> Inoltre, sembrerebbe che la partecipazione alle attività relative al proprio credo siano positivamente collegate all'idea che l'utilizzo della violenza nei confronti degli altri possa essere giustificata.<sup>305</sup> Pertanto, se è vero che i credenti musulmani sono maggiormente implicati nelle attività religiose, è altrettanto vero che il rischio del processo di *parochial altruism* e, di conseguenza, del ricorso alla violenza, risulterà maggiore giungendo parzialmente a spiegare il motivo per il quale quando si parla di terrorismo religioso si fa spesso riferimento a quello islamico. Ugualmente importante è menzionare il ruolo che chi detiene il potere ha nel favorire o meno il processo di cui sopra. Invero, nel caso in cui vengano rimarcati gli aspetti positivi della fede religiosa, il rischio di incorrere in un ricorso alla violenza sarà estremamente basso contrariamente a quanto avviene, invece, quando ad essere sottolineate sono le differenze che intercorrono tra coloro i quali appartengono ad una determinata religione e ne professano il credo e chi, invece, non ne pratica alcuna.<sup>306</sup>

Una ultima questione, collegata tanto al fondamentalismo quanto al coinvolgimento all'interno delle pratiche religiose, è quella riguardante l'impegno religioso, nonché il grado di influenza che una determinata fede religiosa ha sul comportamento di un singolo individuo.<sup>307</sup> La partecipazione di un individuo ad un determinato gruppo fa sì che il comportamento di quest'ultimo possa più facilmente conformarsi alle regole e ai valori del gruppo anche, e soprattutto, nel caso in cui emergano conflitti sia all'interno che all'esterno dello stesso. La dedizione con la quale ci si dedica ai propri gruppi religiosi varia a seconda degli individui e, qualora si manifesti un qualsiasi avvenimento in grado di minacciare loro e la propria fede, essi saranno tanto più disposti a difendere con ogni forza le proprie credenze quanto più alto è il loro livello di coinvolgimento all'interno del proprio gruppo.<sup>308</sup>

Tutto questo presuppone che nel momento in cui vi sia la percezione di una minaccia alla propria identità religiosa, gli appartenenti a tali gruppi saranno maggiormente inclini a reagire con rabbia e ostilità nei confronti della minaccia stessa fino a giungere al ricorso della violenza qualora essa fosse necessaria.<sup>309</sup>

Il Ventunesimo secolo si è aperto con uno degli attentati terroristici più disastrosi di sempre, tanto da rappresentare uno spartiacque tanto nella storia contemporanea, quanto in quella del fenomeno stesso.

---

<sup>304</sup> *Ibidem.*

<sup>305</sup> *Ibidem.*

<sup>306</sup> Ivi, p. 24.

<sup>307</sup> Ivi, p. 25.

<sup>308</sup> *Ibidem.*

<sup>309</sup> *Ibidem.*

Se sul finire del secolo precedente venne spesso rimarcata la potenza e l'importanza della propaganda dei fatti, le missioni terroristiche suicide rientrano tra quelle che meglio rappresentano questo tipo di idea. Come è stato già sottolineato, le suddette missioni affondano le proprie radici nella storia antica tanto che uno tra i primi e più famosi gruppi terroristici, quello degli *Assassini*, aveva già fatto propria questa tecnica.<sup>310</sup> Nel caso delle missioni suicide islamiche, il martire, il cui compito è quello di sottostare al volere di Allah, è un individuo estremamente indottrinato al quale viene assicurato il sostentamento della propria famiglia una volta deceduto.<sup>311</sup> Contrariamente a quanto avviene in altri paesi, la ricompensa per l'individuo scelto per sacrificare la propria vita in nome di una nobile causa, è la vita eterna in paradiso e la sicurezza che la propria famiglia possa andare avanti a vivere dignitosamente ricevendo, a seguito della propria morte, una paga mensile.<sup>312</sup>

Per concludere, si è potuto constatare che, nonostante le vittime, gli obiettivi, i luoghi e i moventi che hanno caratterizzato gli attacchi terroristici nel corso della storia siano cambiati con il passare del tempo, i metodi utilizzati dai terroristi per raggiungere i propri scopi sono rimasti una costante. Nel corso del tempo il fenomeno terroristico è stato impiegato per i motivi più disparati, partendo da quelli religiosi, per consolidare il potere o per ribaltare quello in vigore, per liberare territori occupati fino a giungere al secolo odierno, dove il terrorismo viene spesso impiegato per motivi religiosi e da individui per i cui ideali sono essi stessi disposti a morire. Si è potuto notare, infine, come, nel corso della storia, a prescindere dall'utilizzo del terrore che ne sia stato fatto, esso venne messo in atto all'interno delle società nella forme di paura e di intimidazione con il fine di ottenere cambiamenti di natura politica, sociale o economica e nel nome di una causa per la quale vale la pena perdere la propria vita. Ciò che, invero, risulta essere rilevante per l'organizzazione terroristica non è la ricerca di una specifica vittima, quanto piuttosto l'attacco ad un determinato obiettivo, il quale garantisce il raggiungimento di uno specifico risultato.

---

<sup>310</sup> Walter Laqueur, *op. cit.*, p. 140.

<sup>311</sup> Ivi, p. 141.

<sup>312</sup> *Ibidem*.

### CAPITOLO III

## IL CONCETTO DI TERRORISMO IN RELAZIONE A QUELLO DI DEMOCRAZIA A SEGUITO DELL'11 SETTEMBRE 2001

*“Our Nation’s cause has always been larger than our Nation’s defence. We fight, as we always fight, for a just peace—a peace that favours liberty. We will defend the peace against the threats from terrorists and tyrants. We will preserve the peace by building good relations among the great powers. And we will extend the peace by encouraging free and open societies on every continent.”*<sup>313</sup>

Il Ventunesimo secolo si è certamente aperto con uno degli eventi che maggiormente ha segnato non solo la storia del fenomeno terroristico, ma anche il più ampio contesto internazionale. Gli attentati terroristici dell'11 Settembre 2001, infatti, hanno rappresentato e continuano a rappresentare uno spartiacque anche in relazione agli approcci impiegati dalla Comunità Internazionale per contrastare tali azioni violente, con il conseguente sviluppo della cosiddetta “War on Terror”. Invero, l'allora Presidente degli Stati Uniti George W. Bush fu tra i primi a rimarcare l'idoneità del regime democratico a salvaguardare la pace all'interno del più ampio sistema internazionale, avendo esso inoltre la capacità di compromettere direttamente la fonte della minaccia terroristica stessa.<sup>314</sup>

Quanto segue è volto a meglio indagare la relazione tra il fenomeno terroristico e il regime democratico e, in particolare, se, anche alla luce di quanto avvenuto a seguito degli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001 e al conseguente sviluppo della Global War on Terror, il diffondersi di valori e ideali democratici possa essere considerato come un mezzo tramite il quale porre fine alla minaccia terroristica. Nella prima parte del capitolo verrà esplorata l'importanza che la diffusione dei valori liberali e democratici riveste nella tradizione politica statunitense sin dai suoi albori. La seconda parte, invece, sarà volta a meglio esaminare la relazione tra il concetto di terrorismo e quello di democrazia, così da poter comprendere se, e in quale misura, la diffusione dei valori in questione possa essere considerata come un deterrente nei confronti della minaccia terroristica. Con la caduta dell'Unione Sovietica e il trionfo del sistema liberale patrocinato dagli Stati Uniti, si diffuse ampiamente l'idea che la propagazione dei valori e dei principi democratici nel resto del globo potesse concorrere

---

<sup>313</sup> George W. Bush, *The National Security Strategy of the United States of America*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 17 Settembre 2002, p. 1.

<sup>314</sup> Jonathan Monten, *The Roots of the Bush Doctrine. Power, Nationalism and Democracy Promotion in U.S. Strategy*, in “International Security”, Vol.29, No.4, 2005, p. 112.

all'instaurazione di relazioni maggiormente pacifiche e stabili tra i diversi Stati. L'allora Presidente George W. Bush e la sua Amministrazione furono tra i primi sostenitori di tale idea, individuando nella diffusione di istituzioni e valori democratici all'interno del Medio Oriente un efficace strumento idoneo a combattere il pericolo derivante da attacchi terroristici. Purtroppo, come a breve si potrà notare, le mancate considerazioni, da parte del Presidente, relative all'esito che un processo di democratizzazione avrebbe potuto generare all'interno del mondo arabo e i mezzi tramite i quali suddetto processo sarebbe stato implementato, condussero al fallimento del procedimento stesso giungendo a mettere in discussione l'idea secondo la quale quanto più uno stato si caratterizza per principi e istituzioni democratiche, tanto meno esso sarà incline a generare al proprio interno la nascita di organizzazioni terroristiche.

### 1. *La panacea della politica estera statunitense: la promozione della democrazia*

Un concetto fortemente radicato all'interno della tradizione storica statunitense è certamente legato alla promozione di valori e ideali democratici come uno fra gli obiettivi principali della politica estera statunitense. Tale disegno può essere inglobato all'interno di ciò che viene definito "eccezionalismo americano".<sup>315</sup> Dal punto di vista storico, il concetto di eccezionalismo fa riferimento all'idea che gli Stati Uniti si differenzino in maniera qualitativa da qualsiasi altra nazione a causa delle loro origini, del loro credo e delle loro istituzioni tanto politiche quanto religiose.<sup>316</sup> L'espressione viene pertanto utilizzata per fare riferimento alle condizioni politiche ed economiche che non solo hanno permesso lo sviluppo e la nascita dello stato e della nazione americana, ma che hanno continuato a influenzare le strutture istituzionali e il processo decisionale statunitensi.<sup>317</sup> Ai fini dell'indagine di tale elaborato, ciò che verrà indagato non sarà tanto se e quanto gli Stati Uniti fossero o siano tutt'ora una nazione più unica rispetto ad altre, quanto piuttosto in quale maniera la percezione stessa dell'unicità statunitense abbia influenzato le decisioni relative alla propria politica estera. Secondo il concetto di eccezionalismo, l'identità politica del Paese sarebbe stata organizzata attorno alla particolare concezione secondo la quale lo scopo della Nazione, poiché composta da un popolo eletto e guidata da una particolare provvidenza, sarebbe quello di provvedere alla diffusione delle medesime istituzioni

---

<sup>315</sup> Annika E. Poppe, *Whither to, Obama? U.S. democracy promotion after the Cold War*, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Report No. 96, 2010, p. 4.

<sup>316</sup> Michael Barone, in *A Place Like No Other*, U.S. News & World Report, 2004, p. 38, ha catturato la logica dell'eccezionalismo americano tramite la seguente frase: "Every nation is unique, but America is the most unique". Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 119.

<sup>317</sup> Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *The Essential Role of Democracy in the Bush Doctrine: The Invasions of Iraq and Afghanistan*, in "Revista Brasileira de Política Internacional", Vol. 56, No. 2, 2013, p. 133.

e dei medesimi valori sui quali si era precedentemente basato l'esperimento americano.<sup>318</sup> Come è stato notato da alcuni studiosi, il destino degli Stati Uniti non si sostanziava nell'averne un'ideologia da dover esportare, quanto piuttosto quello di incarnare essi stessi un'ideologia da dover diffondere all'interno del globo.<sup>319</sup> L'interesse statunitense nella promozione del regime democratico al di fuori dei propri confini riflette non solo la volontà di massimizzare interessi materiali, ma anche un impegno morale verso valori politici universali.<sup>320</sup> La fede che la Nazione nutre nei confronti del proprio ruolo volto alla promozione di valori e istituzioni democratiche verso il resto del mondo affonda le proprie radici nel Calvinismo, nell'Illuminismo e nella necessità storica.<sup>321</sup> L'ideale calvinista, nonché prima fonte dalla quale deriva la percezione statunitense del proprio eccezionalismo, risale al Diciassettesimo secolo.<sup>322</sup> Inizialmente, essa rimase confinata tra i Puritani la cui influenza, tuttavia, all'interno della primitiva società americana, non solo rinforzò la propensione per valori democratici, ma fornì anche le basi etiche e morali sulle quali le idee politiche americane si sarebbero successivamente fondate.<sup>323</sup> Invero, l'ideologia puritana contribuì a permeare il nazionalismo statunitense con la convinzione che gli Stati Uniti e la società che li componeva fossero uno strumento nelle mani di Dio, che non solo avrebbe concesso loro di godere di un ingente numero di libertà all'interno della società, ma che li avrebbe anche incaricati di svolgere un ruolo speciale all'interno del più ampio sistema internazionale.<sup>324</sup> L'isolamento geografico rappresenterebbe proprio una prova della predilezione che Dio nutre nei riguardi della Nazione e proprio tale concetto di lontananza da altri continenti divenne un pilastro fondamentale sopra il quale venne poi costruita l'identità nazionale statunitense.<sup>325</sup> Pertanto, proprio in virtù del disegno che Dio aveva riservato agli Stati Uniti e grazie alla posizione di isolamento di cui il Paese ha sempre goduto, gli Stati Uniti sono rimasti inviolati rispetto alle politiche europee relative agli equilibri di potere nel continente.

La seconda fonte dalla quale deriva il suddetto impegno morale statunitense è certamente l'influenza della dottrina illuminista risalente al Diciottesimo secolo.<sup>326</sup> Invero, proprio grazie alla fede che gli Illuministi nutrivano nei riguardi della razionalità e della natura umana, molte delle norme che divennero il fondamento dell'identità nazionale statunitense vennero inquadrare in termini assoluti e

---

<sup>318</sup> Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 120.

<sup>319</sup> Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *op. cit.*, p. 133.

<sup>320</sup> Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 120.

<sup>321</sup> *Ibidem.*

<sup>322</sup> *Ibidem.*

<sup>323</sup> *Ibidem.*

<sup>324</sup> Ivi, p. 121.

<sup>325</sup> *Ibidem.*

<sup>326</sup> *Ibidem.*

universali.<sup>327</sup> In ragione di quanto detto, alcune tra le figure più antiche e influenti nel panorama politico statunitense come, ad esempio, Thomas Jefferson<sup>328</sup> e Benjamin Franklin<sup>329</sup>, amavano definire sé stessi come “i figli dell’età della Ragione”.<sup>330</sup> Come scrisse proprio Jefferson, tra i rivoluzionari statunitensi vi era la forte convinzione che le idee politiche, le quali motivarono la Rivoluzione<sup>331</sup>, fossero universali e, pertanto, esportabili all’interno di altri contesti politici e geografici.<sup>332</sup> Per concludere, il pensiero Illuministico contribuì a fornire una serie di principi politici, quali il costituzionalismo, il contratto sociale e l’egualitarismo, i quali andarono a costituire quello che viene definito come il Credo Americano.<sup>333</sup>

La terza e ultima fonte dalla quale derivano il proposito e l’impegno statunitense nel promuovere i valori e gli ideali che stanno alla base dei regimi democratici, è da ricercare nella volontà dei Padri Fondatori di dare vita a un nuovo Stato nazionale che si caratterizzasse per una indiscutibile unità.<sup>334</sup> Invero, peculiarità delle antiche colonie americane era la mancanza di fattori coesivi, quali solidarietà etnica, una lingua e una storia comune, una chiesa e una classe sociale aristocratica e militare.<sup>335</sup> Ciò che era necessario, quindi, affinché si venisse a creare, all’interno della Nazione, una coscienza nazionale e una forte coesione politica, così da rendere gli Stati Uniti una comunità autonoma e differente rispetto a qualsiasi altro stato, era la formazione di una serie di istituzioni civiche e di un’ideologia che ponessero fine alla frammentazione sperimentata dalle colonie e che, al contrario, unisse a livello non solo politico, ma anche etnico e religioso, uno territorio fino ad allora diversificato.<sup>336</sup> Proprio a causa del fatto che, dal punto di vista storico, vi era l’idea che gli Stati Uniti avessero l’obbligo morale di diffondere le norme sulle quali il loro stesso sistema era venuto basandosi, l’identità nazionale americana è inestricabilmente legata al concetto di eccezionalismo, i cui precetti individuano gli Stati Uniti come motore di cambiamento politico e, quindi, di promotori del regime democratico all’interno di contesti geografici esterni.<sup>337</sup>

---

<sup>327</sup> Ivi, p. 122.

<sup>328</sup> Thomas Jefferson (13 Aprile 1743 – 4 Luglio 1826) fu il terzo Presidente degli Stati Uniti, secondo Vicepresidente e primo Segretario di Stato. Inoltre, fu colui che stese la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti.

<sup>329</sup> Benjamin Franklin (17 Gennaio 1706 – 17 Aprile 1790) è considerato uno dei più illustri Padri Fondatori, contribuì alla stesura della Dichiarazione di Indipendenza e fu uno tra i firmatari della stessa.

<sup>330</sup> Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 122.

<sup>331</sup> Si fa riferimento alla Rivoluzione Americana cominciata nel 1775 e terminata nel 1783, che è anche conosciuta come Guerra di Indipendenza o Guerra Rivoluzionaria Americana. Essa ebbe inizio con l’insurrezione di 13 colonie britanniche situate nel Nord America le quali guadagnarono successivamente l’indipendenza andando a formare gli Stati Uniti d’America.

<sup>332</sup> Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 122.

<sup>333</sup> *Ibidem.*

<sup>334</sup> *Ibidem.*

<sup>335</sup> *Ibidem.*

<sup>336</sup> *Ibidem.*

<sup>337</sup> *Ibidem.*

## 1.1 *La promozione del regime democratico: due scuole di pensiero a confronto*

Se vi è ampio consenso in riferimento al concetto di eccezionalismo americano e sul fatto che l'esportazione del regime democratico faccia parte della tradizione storica statunitense, la maniera tramite la quale tale politica debba essere perseguita rimane ancora oggi oggetto di ampio dibattito.<sup>338</sup> Invero, un motivo di disaccordo riguarda proprio le modalità tramite la quale i valori e le istituzioni del regime democratico debbano essere trapiantate all'interno del nuovo contesto statale. Se da un lato vi è chi sostiene che tale processo debba avvenire tramite l'interferenza all'interno degli affari di un determinato stato, altri affermano che la maniera migliore per garantire il successo del suddetto processo, sia portarlo avanti attraverso l'esempio.<sup>339</sup> Quest'ultima scuola di pensiero, conosciuta come *exemplarism*, la quale precede la formazione della Nazione americana, ha origini religiose. Il primo a farne menzione fu proprio il predicatore John Winthrop, il quale, metaforicamente, fece riferimento all'America e alla unicità della missione che essa aveva il dovere di completare, dominata dall'esportazione del regime democratico, come ad una città su una collina.<sup>340</sup> Tuttavia, sebbene tale approccio, il quale afferma che gli Stati Uniti avrebbero il più alto dovere morale di esportare i valori democratici offrendo il proprio modello di Stato liberaldemocratico di successo, si caratterizzi per una certa passività, è per di più basato sulla convinzione che, poiché basato sull'esempio, piuttosto che sull'imposizione, possa meglio servire la causa della democrazia universale.<sup>341</sup> Grazie alla posizione di isolamento geografico di cui gli Stati Uniti hanno sempre goduto e, di conseguenza, all'assenza di minacce militari nelle immediate vicinanze, la comunità politica americana ha avuto modo di formarsi sulla base di principi liberaldemocratici che contrastavano con i concetti di centralizzazione e sicurezza tipici dello stato al tempo del suo primo sviluppo politico.<sup>342</sup> Inoltre, il miglioramento dell'ordine politico e sociale interno agli Stati Uniti avrebbe il più alto scopo di rafforzare l'interesse nei confronti del sistema liberale statunitense. Invero, secondo questa scuola di pensiero, prima di procedere con la diffusione di valori democratici americani all'esterno, sarebbe necessaria una strategia basata sulla volontà di rafforzare, prima di tutto, i suddetti valori in patria.<sup>343</sup> Gli Stati Uniti, pertanto, in quanto detentori di un ruolo guida all'interno del più ampio sistema internazionale, avrebbero innanzitutto il dovere di rafforzare le proprie istituzioni, così da rendere il proprio modello più desiderabile. Infine, secondo quanto affermato dagli studiosi appartenenti a tale

---

<sup>338</sup> Annika E. Poppe, *op. cit.*, p. 4.

<sup>339</sup> *Ibidem.*

<sup>340</sup> Ivi, p. 5.

<sup>341</sup> Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 124.

<sup>342</sup> *Ibidem.*

<sup>343</sup> *Ibidem.*

scuola di pensiero, il potere di cui godono gli Stati Uniti non è esente da limiti e che, pertanto, proprio perché il regime democratico è fragile e complesso da diffondere, la loro capacità di causare un'ondata liberale, consolidando istituzioni democratiche nel contesto internazionale, si caratterizza per essere anch'essa limitata.<sup>344</sup>

Contrariamente a quanto finora detto, l'altra scuola di pensiero, conosciuta come *vindicationism*, sostiene in maniera ferma che gli Stati Uniti piuttosto che diffondere semplicemente il loro esempio, dovrebbero adottare misure concrete, tra cui, qualora fosse necessario, anche l'utilizzo della forza con il fine di diffondere universalmente i loro valori.<sup>345</sup> Inoltre, i sostenitori di questo di approccio, diversamente da quanto sottolineato poc'anzi, tendono ad avere una visione più ottimistica nei confronti della qualità delle istituzioni democratiche e dei valori liberali all'interno degli Stati Uniti stessi e, pertanto, sebbene possano non essere perfette, rimangono tuttavia superiori rispetto alle altre e si prestano in maniera altrettanto ottima all'esportazione verso l'esterno.<sup>346</sup> Inoltre, vi è un certo ottimismo anche nei riguardi dell'efficacia del potere statunitense quando si parla di generare un certo cambiamento democratico, tanto che Samuel Huntington<sup>347</sup> ha affermato che qualora il potere che gli Stati Uniti esercitano nell'influenzare gli affari internazionali vada ad accrescere, questo comporterà automaticamente un incremento dei più alti valori democratici nel mondo stesso.<sup>348</sup>

## 2. *La politica estera statunitense a seguito del periodo bipolare*

Come notato fino ad ora, la missione statunitense volta alla promozione dei valori e delle istituzioni democratiche nel resto del mondo è certamente considerata una caratteristica peculiare e un tratto costante dell'identità politica del Paese. Tuttavia è bene interrogarsi circa il momento in cui il patrocinio dei suddetti valori acquistò sempre più importanza. Se da una parte vi è chi sostiene che la presidenza di Woodrow Wilson e la sua volontà di rendere il mondo più sicuro tramite la democrazia, possa essere considerato un punto di inizio in relazione all'impegno statunitense nel promuovere tale regime, altri sostengono che solamente a seguito del periodo bipolare, l'impegno nel diffondere i valori democratici da parte statunitense acquistò veemenza. Invero, a seguito della caduta del regime comunista e, di conseguenza, della fine del conflitto ideologico che vide per quattro decenni gli Stati

---

<sup>344</sup> Ivi, p. 125.

<sup>345</sup> *Ibidem*.

<sup>346</sup> *Ibidem*.

<sup>347</sup> Samuel Phillips Huntington (18 Aprile 1927 – 24 Dicembre 2008) fu uno esperto di scienza politica e importante commentatore nei dibattiti nazionali relativi alla politica estera statunitense. All'interno del suo scritto "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" ha affermato che lo scontro tra Stati e ideologie, che ha dominato il contesto delle relazioni internazionali fino ad ora, verrà presto sostituito dallo scontro tra le diverse civiltà del mondo.

<sup>348</sup> Jonathan Monten, *op. cit.*, p. 125.

Uniti contrapporsi all'Unione Sovietica, vi fu un vero e proprio cambiamento all'interno del sistema internazionale. Il prevalere dell'ideologia americana rispetto a quella sovietica venne spesso interpretata e considerata come una prova del fatto che lo stile di vita occidentale fosse per molti aspetti superiore rispetto a quello che vigeva all'interno del blocco sovietico.<sup>349</sup> Se i principi liberali e democratici hanno giocato un ruolo fondamentale nel plasmare la politica statunitense nel corso del periodo bipolare, con la caduta del regime comunista gli stessi valori si manifestarono in una differente serie di principi, legati alla promozione della democrazia come caposaldo della politica estera statunitense.<sup>350</sup> Nell'analizzare i discorsi dei primi tre Presidenti statunitensi negli anni immediatamente successivi al periodo bipolare, sono stati individuati tanto tre principi cardine relativi alla politica estera americana, quanto una più ampia missione statunitense, vale a dire quella di diffondere, all'interno del sistema internazionale, i valori relativi alla democrazia e alla libertà, i quali giunsero a giustificare l'esportazione del regime democratico anche se ciò avesse comportato l'utilizzo della forza<sup>351</sup>:

1. I valori e i principi sopra i quali si basano le democrazie occidentali sono universali e, per tale ragione, tutti i popoli nutrono il desiderio di cambiare il proprio regime politico, in un regime democratico. La democrazia non è vincolata da fattori culturali e, pertanto, la promozione della stessa costituisce un bene per l'intera umanità.
2. I regimi democratici non combattono l'uno contro l'altro. Per tale ragione, allo stesso tempo, esportare la democrazia significa promuovere la pace a livello globale.
3. La promozione del regime democratico rende il sistema internazionale maggiormente sicuro e prospero per gli Stati Uniti. La diffusione dei suddetti principi, quindi, è legata alla sicurezza e agli interessi economici della Nazione.<sup>352</sup>

Sebbene a seguito del periodo bipolare le Amministrazioni statunitensi fecero ampio riferimento non solo alla missione che gli Stati Uniti erano incaricati di compiere, ma anche ai tre differenti principi legati alla politica estera del Paese, ogni Amministrazione mise diversa enfasi a seconda non solo del distinto ruolo che, secondo essi stessi, gli Stati Uniti erano chiamati a compiere in quel determinato frangente, ma anche a seconda delle sfide esterne che lo Stato si trovava a dover affrontare.<sup>353</sup>

---

<sup>349</sup> Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *op. cit.*, p. 133.

<sup>350</sup> *Ibidem.*

<sup>351</sup> Ivi, p. 134.

<sup>352</sup> *Ibidem.*

<sup>353</sup> Ivi, p. 135.

## 2.1 L'Amministrazione Bush: un caso di personalità dissociata

Come si è potuto constatare, quando si parla di promozione della democrazia all'interno del contesto della politica estera statunitense, si fa riferimento ad un concetto estremamente radicato nell'identità storica e politica del Paese. Tuttavia, identificare il preciso ruolo che la diffusione dei valori democratici ha rivestito nel contesto della politica estera statunitense è particolarmente ostico.<sup>354</sup> Tale difficoltà può certamente essere ricollegata al fatto che l'approccio utilizzato da ogni singola Amministrazione statunitense per veicolare i suddetti valori, risulta essere l'insieme di numerose politiche e diverse azioni indirizzate a rispondere alle sfide e alle minacce che, in un determinato periodo storico, la Nazione si è trovata a dover affrontare.<sup>355</sup>

Nel corso della sua campagna elettorale, George W. Bush, eletto Presidente degli Stati Uniti nel Gennaio del 2001, e i suoi consiglieri non avevano fatto mistero del fatto che, qualora fosse diventato Presidente, avrebbe indubbiamente favorito e intrapreso una politica basata sul realismo, piuttosto che una incentrata su nozioni idealistiche quali la promozione della democrazia o il processo di *nation building*.<sup>356</sup> Invero, l'Amministrazione entrante si adoperò rapidamente per accantonare alcune tra le politiche legate all'Amministrazione precedente, tanto che in molti temettero che anche il principio di promozione dei valori democratici potesse essere rimosso dalle priorità dell'allora Presidente.<sup>357</sup> Come si vedrà a breve, tuttavia, gli eventi legati all'11 Settembre 2001 mutarono tale prospettiva, rendendo la questione relativa alle modalità tramite le quali promuovere i valori democratici nel resto del mondo, uno dei punti fondamentali all'interno del dibattito politico americano. Sin dall'inizio della sua Presidenza, la figura di George W. Bush e quella dei suoi consiglieri di politica estera, sono state associate a casi di personalità dissociata.<sup>358</sup> L'Amministrazione Bush si trovò, infatti, già nel primo periodo del proprio mandato, ad essere divisa tra la necessità di combattere la minaccia terroristica e l'impiegare la diffusione dei valori democratici per ottenere tale fine.<sup>359</sup> Se da una parte emergeva la componente realista dell'Amministrazione, caratterizzata da un approccio distaccato e calcolatore nei riguardi della politica estera, il cui obiettivo era quello non solo di conquistare, mantenere e accrescere il consenso dell'opinione pubblica americana, ma anche quello di rafforzare

---

<sup>354</sup> Thomas Carothers, *U.S. Democracy Promotion During and After Bush*, Carnegie Endowment for International Peace, 2007, p. 3.

<sup>355</sup> *Ibidem*.

<sup>356</sup> Thomas Carothers, *Promoting Democracy and Fighting Terror*, in "Foreign Affairs", Vol. 82, No. 1, 2003, p. 84.

<sup>357</sup> *Ibidem*.

<sup>358</sup> *Ivi*, p. 85.

<sup>359</sup> Ilan Peleg, *The Legacy Of George W. Bush's Foreign Policy. Moving Beyond Neoconservatism*, Londra, Routledge, 2018, p. 82.

la cooperazione con stati terzi<sup>360</sup>, dall'altra vi era la componente maggiormente idealista, che si sostanzialmente nella volontà di intraprendere una campagna, all'interno del Medio Oriente, volta alla promozione di ideali democratici.<sup>361</sup> Inizialmente la volontà dell'Amministrazione Bush era quella di intraprendere una politica estera il cui scopo era quello di prestare maggiore attenzione agli interessi nazionali americani, rispetto a quelli internazionali, tanto che, nel corso di un Dibattito Presidenziale tenutosi a Winston-Salem, in North Carolina, l'11 Ottobre del 2000, il futuro Presidente aveva affermato che il primo quesito che si sarebbe posto egli stesso nel momento in cui vi erano da gestire questioni inerenti alla politica estera, sarebbe stato: "è nell'interesse della nostra nazione?".<sup>362</sup> Tuttavia, gli attacchi terroristici dell'11 Settembre e le conseguenze che ne derivarono mutarono non solamente gli obiettivi di politica estera, ma anche e soprattutto la maniera attraverso la quale tale politica venne sviluppata.<sup>363</sup>

Con la fine del periodo bipolare emerse la convinzione che gli interessi mondiali e quelli americani potessero coincidere e che, pertanto, i valori e le istituzioni caratterizzanti gli Stati Uniti potessero essere facilmente diffusi nel resto del mondo. Tuttavia, sebbene tanto l'Amministrazione Clinton, quanto l'Amministrazione Bush fossero convinte che gli interessi e i valori statunitensi potessero facilmente manifestarsi all'interno del più ampio contesto mondiale tramite la diffusione di ideali democratici, fu certamente il Presidente George W. Bush a mostrare una carenza di umiltà nell'esercitare il suddetto potere.<sup>364</sup>

### 3. *Gli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001: uno spartiacque nella storia internazionale*

Il Ventunesimo secolo si è fatto testimone di uno degli attacchi terroristici più importanti della storia, tanto da essere considerato uno spartiacque non solo con riferimento alla storia del fenomeno in questione, ma anche in relazione al metodo con il quale la Comunità Internazionale si è impegnata nel cercare di combattere la suddetta minaccia. L'11 Settembre 2001, infatti, quattro aeromobili vennero dirottati per colpire differenti obiettivi in due diverse città: il World Trade Center a New York e il Pentagono nella capitale di Washington. La scelta di tali obiettivi non fu lasciata al caso.

---

<sup>360</sup> *Ibidem.*

<sup>361</sup> *Ibidem.*

<sup>362</sup> Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *op. cit.*, p. 140.

<sup>363</sup> James M. McCormick, *The Foreign Policy of the Bush Administration: Terrorism and the Promotion of Democracy*, in Steven E. Schier (ed by) "Ambition and Division. Legacies of the George W. Bush Presidency", University Pittsburgh Press, 2009, p. 240.

<sup>364</sup> Annika E. Poppe, *op. cit.*, p. 26.

Infatti, se il primo incarna l'ideale della forza finanziaria americana, il secondo rappresenta il potere militare statunitense. I suddetti attentati vennero rivendicati dal gruppo terroristico di Al-Qaeda<sup>365</sup>, capitanato dal fondamentalista Osama Bin Laden.

Gli attacchi terroristici in questione ebbero particolare risonanza per almeno tre differenti ragioni. In primo luogo, possono essere considerati come il primo vero e proprio attacco sperimentato sul territorio americano.<sup>366</sup> A seguito di tale aggressione, la presunta sicurezza e l'isolamento geografico del continente, sul quale si era fatto affidamento per un lungo periodo di tempo, finirono con l'essere frantumati.<sup>367</sup> In secondo luogo, sebbene gli attacchi terroristici, di cui gli Stati Uniti furono protagonisti, causarono la morte anche di personale militare, possono principalmente considerarsi come un'offensiva nei confronti della popolazione civile americana. Infine, gli eventi in questione possono giudicarsi come gli incidenti più sanguinosi della storia americana, avendo causato la morte di circa tre mila persone.<sup>368</sup> L'11 Settembre, quindi, ebbe profondi e devastanti effetti non solo tra l'opinione pubblica americana, la quale, come già precedentemente sottolineato, maturò la consapevolezza della vulnerabilità del territorio americano, ma anche, e soprattutto, sulla natura della politica estera sviluppata dall'Amministrazione del tempo.

### *3.1 Gli effetti degli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001 sulla politica estera americana*

Se gli attacchi terroristici dell'11 Settembre ebbero tragiche conseguenze sugli equilibri del sistema internazionale, è indubbio che tali cambiamenti si rifletterono anche sulla conduzione della politica estera da parte dell'Amministrazione Bush. Invero, se inizialmente, come già menzionato, l'obiettivo del Presidente era perseguire una linea di politica estera basata, principalmente, su un approccio realista, gli attacchi terroristici, e le conseguenze che ne derivarono, alterarono tale volontà così che la promozione di valori e ideali democratici all'interno della regione medio orientale divenne una priorità fondamentale dell'Amministrazione.<sup>369</sup> Nel periodo immediatamente successivo la tragedia,

---

<sup>365</sup> Al Qaeda, in lingua araba "La Base", è un'organizzazione fondata nel 1989 da Osama Bin Laden e Abdallah Azzam. L'organizzazione, la cui strategia è basata sull'utilizzo del terrore, ha dichiarato guerra agli Stati Uniti e ai suoi alleati con l'obiettivo di allontanarli non solo dal Medio Oriente, ma anche da tutti gli altri Stati di religione musulmana. (cfr. Paul Wilkinson, *Terrorism Versus Democracy. The Liberal State Response*, Seconda Edizione, Londra, Routledge, 2006, pp. 39-40).

<sup>366</sup> Purtuttavia, non va dimenticato che nel 1812, nel corso della Guerra Anglo-Americana, l'esercito britannico invase la città di Washington e le diede fuoco. (cfr. James M. McCormick, *op. cit.*, p. 244).

<sup>367</sup> *Ibidem*.

<sup>368</sup> *Ibidem*.

<sup>369</sup> Katerina Delacoura, *US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations*, Ortadoğu Etütleri, Vol. 2, No. 3, 2010, p. 60.

si diffuse presto la convinzione che la minaccia proveniente dal terrorismo di matrice islamica, che aveva appena colpito gli Stati Uniti all'interno del proprio territorio, era il risultato dell'assenza di valori e principi democratici all'interno del Medio Oriente stesso.<sup>370</sup> Emerse, pertanto, che la soluzione più idonea per porre freno alle minacce e agli attacchi terroristici, fosse la diffusione, all'interno della citata area geografica, dei valori democratici, divenendo, il processo di democratizzazione, uno dei capisaldi della politica estera statunitense. Alla base vi era la convinzione che l'inclusione degli Stati Islamici all'interno di un processo il cui obiettivo fosse quello di instaurare un regime democratico, avrebbe contribuito e incoraggiato la popolazione dei suddetti Paesi a variare l'interpretazione della propria religione in senso più moderato, restringendo il rischio che essi potessero nuovamente ricorrere all'utilizzo di mezzi violenti.<sup>371</sup> A seguito degli attentati dell'11 Settembre, inoltre, l'Amministrazione Bush cominciò a definire le questioni di sicurezza americane in termini di capacità di influenzare e favorire il cambio di regime politico all'interno dei cosiddetti *rogue states*, divenendo, l'esportazione del regime democratico, una componente fondamentale della risposta americana alla minaccia terroristica.<sup>372</sup> Il terzo principio<sup>373</sup>, precedentemente enunciato, relativo alla politica estera statunitense, sembrava essere prerogativa fondamentale per l'Amministrazione del tempo, poiché, proprio attraverso quel criterio, essa poté essere in grado di giustificare l'invasione militare di Paesi come l'Iraq.<sup>374</sup> In questa maniera, i principi e i valori liberali venivano legati a doppio filo con gli interessi nazionali statunitensi. Minacce internazionali come quella rappresentata dal terrorismo avrebbero richiesto e giustificato l'utilizzo della forza per poter essere annientate. Fu proprio sul potere militare americano che il Presidente Bush fece affidamento affinché la diffusione dei valori democratici si dimostrasse efficace.<sup>375</sup> La diffusione dei valori democratici avrebbe reso gli Stati Uniti e il contesto internazionale non solo più sicuri, ma anche migliori.<sup>376</sup>

### 3.2 La Dottrina Bush

Quando si parla di Dottrina Bush si fa riferimento ad una nuova strategia di sicurezza nazionale elaborata dall'omonimo Presidente a seguito degli attentati terroristici dell'11 Settembre, la quale

---

<sup>370</sup> Ivi, p. 61.

<sup>371</sup> *Ibidem*.

<sup>372</sup> Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *op. cit.*, p. 135.

<sup>373</sup> A riguardo si veda la nota 378.

<sup>374</sup> Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *op. cit.*, p. 135.

<sup>375</sup> Ivi, p. 153.

<sup>376</sup> *Ibidem*.

raccoglie le linee guida della politica estera americana e il nuovo approccio alle relazioni internazionali e la cui base riposa sulla convinzione non solo che il mondo possa subire un cambiamento in termini positivi grazie alla diffusione di valori e principi democratici ma anche, e soprattutto, che l'utilizzo della forza militare sia un mezzo appropriato e lecito per raggiungere il sopraddetto obiettivo.<sup>377</sup> Secondo tale teoria, quindi, l'impiego dell'*hard power* da parte degli Stati Uniti sarebbe giustificato dal fine del processo di democratizzazione, vale a dire quello di consentire una pace duratura all'interno del contesto internazionale, ponendo pertanto fine a regimi tirannici presenti nel mondo.<sup>378</sup> Pietra miliare della Dottrina Bush, nonché documento all'interno del quale tale strategia venne enunciata, fu il National Security Strategy of the United States of America (USNSS).<sup>379</sup> Secondo il documento, lo scopo principale della politica estera americana era quello di creare, all'interno del sistema internazionale, un equilibrio che andasse a favorire il principio della libertà e, per poter raggiungere tale obiettivo, gli Stati Uniti si sarebbero impegnati a combattere il terrorismo e la tirannia nel mondo così da poter instaurare e rafforzare un sistema di relazioni pacifiche tra le grandi potenze e, infine, avrebbero incoraggiato il principio di libertà all'interno delle società di ogni continente così da favorire lo sviluppo di una pace duratura.<sup>380</sup> All'interno del medesimo documento, si specifica che l'entità che ora minaccia gli Stati Uniti non si incarna in stati conquistatori, flotte o eserciti, quanto piuttosto in stati "falliti" e in tecnologie distruttive che in pochi si trovano a detenere.<sup>381</sup> Tuttavia, tra tutte le dichiarazioni contenute all'interno del National Security Strategy, una in particolare venne considerata controversa. Invero, l'Amministrazione dell'epoca affermò che gli Stati Uniti avrebbero dovuto poter godere della possibilità di esercitare azioni preventive così da poter efficacemente contrastare un accadimento che si mostrava idoneo a minacciare la sicurezza del Paese.<sup>382</sup> Inoltre, in aggiunta a quanto appena affermato, il Presidente rimarcò il proprio impegno ad agire in maniera unilaterale qualora le azioni collettive non si mostrassero sufficientemente efficaci.<sup>383</sup> È possibile quindi asserire che quattro differenti principi fossero alla base della Dottrina Bush: la superiorità dell'azione militare, la diffusione di principi democratici, l'unilateralismo e, infine, l'azione preventiva.

---

<sup>377</sup> Andrew Fiala, *The Bush Doctrine, Democratization and Humanitarian Intervention. A Just War Critique*, in "Theoria: A Journal of Social and Political Theory", No. 114, 2007, p. 28.

<sup>378</sup> *Ibidem*.

<sup>379</sup> Il National Security Strategy venne siglato dal Presidente Bush il 17 Settembre 2002 e venne successivamente trasmesso al Congresso il 20 Settembre dello stesso anno. (cfr. Maria Helena De Castro Santos, Ulysses Tavares Teixeira, *op. cit.*, p. 141).

<sup>380</sup> James M. McCormick, *op. cit.*, p. 249.

<sup>381</sup> *Ibidem*.

<sup>382</sup> *Ivi*, p. 250.

<sup>383</sup> *Ibidem*.

A seguito degli attentati terroristici dell'11 Settembre 2001, quindi, si diffuse ampiamente l'idea secondo la quale la causa di tali eventi andasse ricercata nell'assenza di istituzioni e valori democratici all'interno dell'area geografica e che, pertanto, per evitare che tali disastri potessero ripetersi nuovamente, la diffusione dei principi in questione fosse l'unica maniera idonea per raggiungere l'obiettivo sperato.

#### 4. *Terrorismo e differenti regimi politici*

Una questione che è divenuta cruciale nel campo di studio del fenomeno oggetto di studio è quella relativa all'influenza che un determinato regime politico esercita o può esercitare sui distinti attacchi terroristici. In particolare, a partire dagli anni '80, l'attenzione di molti studiosi è stata rivolta alla specifica indagine relativa al rapporto tra terrorismo e democrazia, investigando se e in quale maniera il regime democratico possa influire non solo sulla maniera in cui gli attacchi terroristici vengono perpetrati, ma addirittura se e come il suddetto regime politico possa influire sulla possibilità stessa che gli attacchi si verificino.<sup>384</sup> Se da un lato è emerso che i regimi democratici, a causa delle numerose libertà che concedono ai cittadini, andrebbero a favorire l'emergere di gruppi terroristici e, di conseguenza, di attacchi violenti nei confronti della popolazione nazionale e internazionale, dall'altra è stato sostenuto che, al contrario, proprio grazie ai numerosi canali di accesso che i citati regimi assicurano ai propri cittadini, il ricorso a metodi violenti sarebbe ampiamente scoraggiato.<sup>385</sup> Allo stesso modo è emerso che la medesima influenza potrebbe essere giocata da regimi autocratici, sottolineando, quindi, come nel contesto di tali regimi, le numerose restrizioni messe in atto in relazione alle libertà dei propri cittadini agirebbero da deterrente nei confronti del ricorso alla violenza.

##### 4.1 *Due scuole di pensiero a confronto: regime-responsive e regime-permissive*

Con riferimento al rapporto tra terrorismo e democrazia, due scuole di pensiero hanno proposto due differenti prospettive. Se da un lato la prospettiva *regime-responsive* sostiene l'ipotesi secondo la quale le azioni terroristiche avrebbero maggiori probabilità di affiorare in contesti all'interno dei quali i mezzi politici tramite i quali esprimere le proprie preferenze sono maggiormente repressi, la prospettiva opposta, conosciuta come *regime-permissive*, afferma, al contrario, che sarebbero proprio

---

<sup>384</sup> Khusrav Gaibulloev, James A. Piazza and Todd Sandler, *Regime Types and Terrorism*, in "International Organization", Vol.71, No.3, 2017, p. 492.

<sup>385</sup> *Ibidem*.

le libertà concesse ai cittadini dai regimi democratici a fornire ai terroristi un ampio spazio all'interno del quale operare.<sup>386</sup> Entrambe le due scuole di pensiero attribuiscono al regime democratico alcune caratteristiche peculiari, quali le libere elezioni, le libertà civili, la libertà di stampa, l'importanza dell'opinione pubblica. Tuttavia, se la prima prospettiva, *regime-responsive*, individua nella rappresentanza la caratteristica più importante di un regime democratico se posto in relazione al fenomeno terroristico, la seconda prospettiva, *regime-permissive*, sottolinea come le ampie libertà individuali concesse dai regimi democratici permetterebbero l'emergere di numerosi gruppi la cui caratteristica principale si sostanzierebbe nell'utilizzo della violenza.<sup>387</sup> Il primo studioso a sottolineare il ruolo che le autocrazie, a causa della repressione dei differenti mezzi attraverso i quali gli individui hanno la possibilità di esprimere le proprie preferenze, giocano nel promuovere la violenza fu Felix Gross, all'interno di uno studio volto ad indagare la natura dei movimenti violenti che la Russia e l'Europa dell'Est hanno sperimentato tra il Diciannovesimo e Ventesimo secolo.<sup>388</sup> In particolare, lo studioso ha sostenuto che, poiché le amministrazioni autocratiche si caratterizzano per una scarsa legittimità, esse sono maggiormente vulnerabili tanto ai colpi di stato, quanto al terrorismo.<sup>389</sup> Al contrario, i regimi democratici sono, per definizione, sistemi politici all'interno dei quali il rispetto per le minoranze e per un governo basato sul consenso costituiscono prerogative fondamentali.<sup>390</sup> Invero, proprio grazie al fatto che all'interno dei suddetti regimi le voci del dissenso e delle minoranze non vengono tralasciate, la partecipazione politica si caratterizza per essere, perlopiù, pacifica.<sup>391</sup> In questa maniera, Felix Gross, definisce l'azione terroristica come una forma di frustrazione nei confronti di uno stato il cui potere viene considerato illegittimo. Al contrario, i sostenitori dell'approccio *regime-permissive* sostengono, come già accennato, che sarebbero proprio le libertà individuali garantite dai regimi democratici a contribuire all'emergere di azioni terroristiche. In particolare, Paul Wilkinson<sup>392</sup>, individua nella libertà di movimento, di stampa e di associazione, garantite dai regimi in questione, lo spazio all'interno del quale i gruppi violenti avrebbero la possibilità, successivamente, di operare.<sup>393</sup>

---

<sup>386</sup> Jane Esberg, *Democracy's Effect on Terrorist Organizations: Regime Type and Armed Group Behaviour in Chile*, in "Terrorism and Political Violence", Vol.27, No.2, 2015, pp. 243-244.

<sup>387</sup> Ivi, p. 244-246.

<sup>388</sup> Ivi, p. 245.

<sup>389</sup> *Ibidem*.

<sup>390</sup> *Ibidem*.

<sup>391</sup> *Ibidem*.

<sup>392</sup> Il britannico Paul Wilkinson (9 Maggio 1937 – 11 Agosto 2011) fu un esperto di terrorismo e Professore di Relazioni Internazionali, nonché direttore del Centro di Studi sul Terrorismo e sulla Violenza Politica presso l'Università di St. Andrews.

<sup>393</sup> Jane Esberg, *op. cit.*, p. 245.

Queste due scuole di pensiero, tuttavia, non sono le uniche all'interno delle quali può essere inquadrato il rapporto tra il fenomeno terroristico e il regime democratico. Invero, si è fortemente sostenuto come i vincoli istituzionali democratici giochino un ruolo fondamentale nell'incoraggiare la violenza, impedendo, di fatto, il rapido sviluppo di politiche antiterroristiche.<sup>394</sup> Inoltre, i regimi politici in questione, garantendo un ampio livello di libertà civili, consentono non solo alle organizzazioni terroristiche di coordinarsi facilmente, ma anche di ridurre i costi di gestione delle attività in questione.<sup>395</sup> Tuttavia, il ruolo giocato dalle libertà civili, garantite dai regimi democratici, nel favorire l'organizzazione e l'implementazione di attacchi terroristici, implica due differenti questioni. In primo luogo, la garanzia delle diverse libertà civili offerta dai regimi democratici, potrebbe anche generare l'effetto opposto e, pertanto, ridurre il rischio di sperimentare attacchi terroristici.<sup>396</sup> Infatti, i cittadini, godendo di maggiori libertà, avrebbero la facoltà di influenzare maggiormente il processo relativo alle decisioni politiche, riducendo non solo le rimostranze ma anche il rischio di generare attacchi violenti.<sup>397</sup> Di conseguenza, il grado di libertà civili concesso dai regimi democratici, da solo, non è idoneo a valutare, tanto positivamente quanto negativamente, il legame che intercorre tra il rischio di attività terroristiche e il regime democratico.<sup>398</sup> In secondo luogo, la libertà di stampa, parte integrante delle libertà civili garantite dai regimi democratici, potrebbe creare un ulteriore incentivo all'implementazione di attacchi terroristici. Pertanto, la possibilità che un attacco terroristico venga segnalato all'interno di Paesi democratici è probabilmente maggiore rispetto all'eventualità che un medesimo attacco venga registrato in Paesi caratterizzati da altri tipi di regimi politici.<sup>399</sup> All'interno dei primi, infatti, il controllo e le restrizioni imposte ai mezzi di comunicazione sono certamente minori e, pertanto, tendono a fornire informazioni più dettagliate per ciò che concerne lo sviluppo e l'implementazione di attacchi violenti. Al contrario, all'interno di Paesi non democratici, il controllo relativo ai suddetti mezzi risulta certamente essere più severo e, di conseguenza, le informazioni inerenti ad attacchi terroristici potrebbero caratterizzarsi per essere maggiormente controllate se non, addirittura, censurate.<sup>400</sup> Un gruppo terroristico, come è stato sottolineato nella prima parte di tale elaborato, deve il suo successo alla capacità di diffondere il terrore all'interno della popolazione civile e, quindi, alla capacità di terrorizzare. Per poter riuscire in

---

<sup>394</sup> Quan Li, *Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents?*, in "The Journal of Conflict Resolution", Vol.49, No.2, 2005, pp. 281-282

<sup>395</sup> Ivi, p. 281.

<sup>396</sup> *Ibidem.*

<sup>397</sup> *Ibidem.*

<sup>398</sup> *Ibidem.*

<sup>399</sup> Ivi, p. 282.

<sup>400</sup> *Ibidem.*

tale obiettivo, i responsabili dell'azione violenta cercano in qualsiasi maniera di ottenere una qualunque forma di copertura mediatica che consenta loro di incrementare la propria visibilità.<sup>401</sup> La libertà di stampa e il minor controllo sui mezzi di comunicazione di massa che caratterizza i regimi democratici, potenzia la possibilità, per i gruppi terroristici, di essere ascoltati e seguiti da un ampio pubblico e, di conseguenza, permette di aumentare anche la loro capacità di diffondere terrore.<sup>402</sup> Pertanto, non solo la libertà di stampa consente ai gruppi terroristici un'ampia pubblicità, ma essa spesso riporta in maniera dettagliata gli episodi violenti, contribuendo, così, ad incrementare la possibilità che vi siano nuove reclute.<sup>403</sup> In base a quanto finora esplicitato, pertanto, l'effetto della libertà di stampa, garantita da i regimi democratici, in relazione ad attacchi terroristici transnazionali, sembrerebbe essere positivo. In ultimo, parrebbe che i vincoli costituzionali, caratteristici dei regimi democratici, andrebbero ad indebolire la capacità di un governo di rispondere in maniera ferma alla minaccia terroristica.<sup>404</sup> Invero, i regimi democratici avrebbero maggiori difficoltà a rendere esecutive le strategie contro il pericolo terroristico rispetto a quanto avviene, invece, all'interno di paesi non democratici. Porre in atto un efficace sistema di repressione e deterrenza nei confronti della suddetta minaccia rappresenterebbe un costo maggiore per i paesi democratici, i quali si caratterizzano per un sistema politico competitivo e all'interno del quale, la messa in atto di tali misure, potrebbe causare la perdita di potere politico da parte dell'autorità governativa.<sup>405</sup> Al contrario, governi caratterizzati da sistemi maggiormente repressivi, avrebbero la possibilità di trascurare l'importanza delle libertà civili concesse ai cittadini e, così facendo, di minare l'effettività dell'organizzazione terroristica riducendone, infine, la minaccia.<sup>406</sup> Inoltre, la facilità con la quale, all'interno di sistemi democratici, è possibile, per i gruppi terroristici, dare vita ad una grande minaccia, è da collegare alla quantità di preziosi obiettivi incarnati dalla popolazione civile. All'interno di paesi retti da regimi non democratici, invece, una minaccia terroristica può considerarsi efficace nel momento in cui prende di mira la coalizione dominante composta dall'élite.<sup>407</sup> Una piccola coalizione, invero, risulta a tutti gli effetti più semplice da proteggere rispetto all'ampia popolazione civile, e, proprio per tale ragione, un'efficace minaccia terroristica risulterà essere più costosa e difficile da implementare all'interno di un regime non democratico rispetto ad uno democratico. Purtroppo, nonostante i numerosi studi

---

<sup>401</sup> *Ibidem.*

<sup>402</sup> *Ibidem.*

<sup>403</sup> *Ibidem.*

<sup>404</sup> Ivi, p. 283.

<sup>405</sup> *Ibidem.*

<sup>406</sup> *Ibidem.*

<sup>407</sup> *Ibidem.*

empirici relativi all'impatto che un determinato regime politico può esercitare sull'eventuale prevenzione di attacchi terroristici, i risultati pervenuti sono tutt'oggi contrastanti.<sup>408</sup>

## 5. *La relazione tra pace e democrazia*

La correlazione tra il concetto di democrazia e quello di pace affonda le proprie radici nel pensiero filosofico di Immanuel Kant, il quale, nel 1795, all'interno di una delle sue opere più influenti, *Per la Pace Perpetua*, descrisse il regime democratico come una delle condizioni necessarie affinché, all'interno del sistema internazionale, potessero vigere relazioni pacifiche tra gli stati.<sup>409</sup> Secondo il filosofo, infatti, se tutte le nazioni fossero democratiche, non vi sarebbe alcuna guerra. Tale pensiero ispirò successivamente quella che è oggi conosciuta come Teoria della Pace Democratica, secondo il cui pensiero i regimi democratici sono maggiormente inclini a non dichiararsi guerra gli uni contro gli altri.<sup>410</sup> Tuttavia, qualora tale conflitto tra regimi democratici avvenisse, la possibilità che vi sia un ricorso all'utilizzo della forza, o una minaccia di uso di tale strumento, è fortemente scarso poiché considerato illegittimo.<sup>411</sup> Come anche precedentemente menzionato, il fatto che i regimi democratici siano meno inclini ad essere coinvolti in conflitti belligeranti gli uni contro gli altri, può essere ricollegato al fatto che i sistemi in questione dispongono di diversi mezzi tramite i quali poter risolvere le proprie controversie. La Teoria della Pace Democratica può essere poi considerata da un punto di vista diadico, quando si fa riferimento al solo assunto secondo il quale gli stati democratici non muoverebbero guerra gli uni contro gli altri; e dal punto di vista monadico, la cui argomentazione parte dal presupposto che i regimi democratici sono meno inclini ad utilizzare la violenza a prescindere dal tipo di regime per il quale si caratterizza il loro avversario, tanto da sostenere che quanto più uno stato si caratterizza per principi democratici, tanto meno sarà incline a assumere comportamenti violenti nei confronti di altri stati.<sup>412</sup> Purtroppo, non è vi è alcun accordo fra gli studiosi relativo al fatto che i regimi democratici si caratterizzino per essere meno inclini all'utilizzo della violenza rispetto a tutti gli altri tipi di regimi politici.

A legare il concetto di terrorismo con quello della Teoria della Pace Democratica fu il Presidente George W. Bush, il quale, a seguito degli attentati terroristici dell'11 Settembre 2001, vide nella

---

<sup>408</sup> Khusrav Gaibulloev, James A. Piazza and Todd Sandler, *op. cit.*, p. 492.

<sup>409</sup> Saeed Ahmed Rid, *Conflict Resolution, Terrorism and Democracy: The Theoretical Discourse*, in "Democracy as a Conflict-Resolution Model for Terrorism: A Case Study of India and Pakistan", di Sasmita Tripathy, Saeed Ahmed Rid, Regional Centre for Strategi Studies, 2010, p. 18.

<sup>410</sup> Christopher Layne, *Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace*, in "International Security", Vol. 19, No. 2, 1994, pp. 7-8.

<sup>411</sup> Ivi, p. 8.

<sup>412</sup> Saeed Ahmed Rid, *op. cit.*, p. 19.

promozione dei valori e degli ideali democratici uno strumento di politica estera tramite il quale combattere la minaccia terroristica originatasi nel Medio Oriente. Tale visione acquisì importanza soprattutto nel corso del secondo mandato del Presidente Bush.<sup>413</sup> L'amministrazione dell'epoca era infatti convinta che, per evitare che un disastro simile potesse ripetersi nel corso della storia successiva, bisognasse attaccare l'organizzazione terroristica alle sue radici.<sup>414</sup> Per tale ragione, venne elaborata una strategia volta a trasformare, dal punto di vista politico, il Medio Oriente musulmano, così da poterlo finalmente includere all'interno della rete del mondo moderno.<sup>415</sup> La carenza di istituzioni democratiche all'interno dell'area geografica venne considerata la causa della presenza del radicalismo islamico che ispirò gli attacchi terroristici e, quindi, all'interno dell'Amministrazione Bush vigeva la convinzione che, una volta che i valori democratici si fossero diffusi all'interno di una singola regione dell'area, anche altri Stati avrebbero seguito l'esempio e adottato le medesime istituzioni, le quali avrebbero consentito, infine, l'adozione di politiche maggiormente pacifiche.<sup>416</sup> Invero, secondo il Presidente, la diffusione e il successivo consolidamento dei valori e delle istituzioni democratiche all'interno dell'area geografica medio orientale, avrebbe portato, con il tempo, ad un aumento della legittimità del governo, riducendo di conseguenza l'attrazione nei confronti di organizzazioni violente come quella di Al-Qaeda. Tuttavia, già nel corso di breve periodo, il regime democratico avrebbe aumentato non solo la stabilità interna agli Stati, ma anche quella relativa all'intera regione, poiché, come poc'anzi sottolineato, l'adozione di tali politiche sarebbe stata fatta sulla base della convinzione che i regimi democratici sono meno inclini ad essere aggressivi gli uni nei confronti degli altri. Per tale ragione, la richiesta e l'utilizzo di armi, comprese quelle di distruzione di massa, sarebbe diminuito. Infine, un Medio Oriente più democratico, e pertanto maggiormente stabile, avrebbe condotto tanto ad un ridimensionamento della presenza statunitense all'interno dell'area, quanto a rendere la zona maggiormente sicura, con la conseguenza che vi sarebbe stata una minore probabilità che in futuro si manifestassero attacchi violenti nei confronti

---

<sup>413</sup> *Ibidem*.

<sup>414</sup> Sasmita Tripathy, *The Policy Discourse*, in "Democracy as a Conflict-Resolution Model for Terrorism: A Case Study of India and Pakistan", di Sasmita Tripathy, Saeed Ahmed Rid, Regional Centre for Strategi Studies, 2010, p. 25.

<sup>415</sup> La strategia di cui sopra è stata descritta da John Lewis Gaddis come una Grande Strategia di Trasformazione. Il National Security Strategy del 17 Settembre 2002 non è solo il primo documento strategico della nuova Amministrazione, ma è anche il primo documento strategico successivo agli attacchi terroristici dell'11 Settembre. Tuttavia, come avvenuto in precedenza a seguito dell'incendio causato dagli inglesi nel 1814 e dell'attacco a Pearl Harbor il 7 dicembre del 1941, sebbene tali eventi siano rari nel contesto della storia americana, hanno tuttavia un elemento in comune: preparano la strada allo sviluppo di nuove strategie dimostrando, inoltre, che quelle precedenti si sono dimostrate poco idonee a combattere la minaccia in questione. Invero, dottrine dimostratesi vincenti nel contesto bipolare, quali il Contenimento e la Deterrenza, non si sarebbero potute considerare efficaci, poiché esse vennero sviluppate tenendo in considerazione l'esistenza di una minaccia identificabile, portata avanti da soggetti identificabili e proveniente da territori identificabili. (Cfr. John Lewis Gaddis, "A *Grand Strategy of Transformation*", *Foreign Policy*, No. 133, 2001, pp. 50-51).

<sup>416</sup> Sasmita Tripathy, *op. cit.*, p. 26.

degli Stati Uniti.<sup>417</sup> Per raggiungere tali obiettivi, tuttavia, l'Amministrazione Bush non fece mai segreto del fatto che l'utilizzo della forza militare sarebbe stato uno dei mezzi primari tramite il quale portare avanti la propria politica, provocando, successivamente, lo scetticismo di molti nel considerare la democrazia e il processo di democratizzazione come idonei a combattere la minaccia terroristica.

### 5.1 *I benefici generati dalla diffusione di valori democratici*

Con la fine del conflitto bipolare fu chiaro che il modello di ispirazione statunitense, nonché quello liberaldemocratico, avesse conseguito una netta vittoria rispetto ai governi maggiormente autoritari per i quali, invece, si caratterizzava il blocco orientale capitanato dall'Unione Sovietica. Proprio per tale ragione, gli anni successivi al dissolvimento di quest'ultima si caratterizzarono per un ampio aumento dei regimi democratici all'interno del sistema internazionale, con la conseguenza che molti studiosi interpretarono la diminuzione dei conflitti armati e l'aumento delle pratiche negoziali che caratterizzano il mondo post-bipolare, come un inevitabile risultato della diffusione dei valori democratici.<sup>418</sup> Il regime democratico, poiché dotato di meccanismi istituzionali grazie ai quali gli interessi in conflitto hanno la possibilità di competere in maniera sicura, è considerato come un abile strumento tramite il quale poter supervisionare l'emergere di conflitti sociali all'interno delle società, garantendo la possibilità, come già menzionato, anche alle minoranze, di poter esprimere le proprie opinioni e le proprie preferenze senza il timore di rappresaglie. Il procedimento elettorale garantito dai regimi in questione rappresenta a pieno quanto appena esplicito, poiché assicura a chi perde la possibilità di una vittoria futura, ma soprattutto conferma ai vincenti che il loro trionfo è solo temporaneo.<sup>419</sup> La volontà dell'Amministrazione Bush di diffondere, all'interno del Medio Oriente, i medesimi valori, risponde alla necessità di evitare che, in futuro, un disastro simile a quello avvenuto l'11 Settembre, possa verificarsi nuovamente. Certamente, la diffusione di valori democratici e, successivamente, la nascita di un regime democratico all'interno dell'area, implicherebbe importanti cambiamenti all'interno della società, offrendo la possibilità di ricorrere a pacifiche vie di risoluzione delle controversie e consentendo la possibilità di instaurare un dibattito, tra la popolazione, che possa poi influenzare le decisioni politiche del governo.<sup>420</sup> I regimi democratici, per natura, permettono ai

---

<sup>417</sup> Ivi, p. 28.

<sup>418</sup> Saeed Ahmed Rid, *op. cit.*, p. 16.

<sup>419</sup> *Ibidem*.

<sup>420</sup> Jennifer L. Windsor, *Promoting Democratization Can Combat Terrorism*, in "The Washington Quarterly", Vol. 26, Issue 3, 2003, p. 43.

cittadini di prendere parte alle scelte governative, consentendo quindi loro la possibilità di influenzare un processo che porterà a decisioni le quali avranno un impatto sulla loro stessa vita. Inoltre, all'interno dei sistemi in questione, coloro i quali ricoprono posizioni ai vertici sono tenuti ad agire in nome della legge, consentendo una riduzione di comportamenti corrotti. A giocare un ruolo particolarmente importante in tale contesto è la società civile. Invero, oltre che incoraggiare lo sviluppo di una cultura democratica, la comunità non solo partecipa attivamente alla politica, ma ha un peso fondamentale nel controllare il potere politico, godendo della facoltà, come già sottolineato, di influire sulle decisioni politiche del paese.<sup>421</sup> Infine, le democrazie tendono a caratterizzarsi per la presenza di mass media indipendenti, incoraggiando una libera circolazione di informazioni e garantendo la possibilità, alla popolazione, di avere accesso a più fonti informative che possono anche competere tra loro.<sup>422</sup> Per concludere, si può affermare che, per tutte le proprietà poc'anzi elencate, i governi democratici, proprio perché eletti dalla popolazione civile, tendono ad essere sistemi di governo caratterizzati da una maggiore legittimità e, di conseguenza, la necessità di fare eccessivo affidamento sulla repressione e su un apparato militare con il fine di tenere sotto controllo i propri territori e la propria società, è alquanto scarsa ed è inoltre indubbio che i sistemi in questione si caratterizzino per numerosi ideali, quali tolleranza, partecipazione politica, diritti individuali, uguaglianza di opportunità, i quali erano assenti in Medio Oriente.

“Gli eventi dell'11 Settembre 2001 ci hanno insegnato che gli stati deboli, come l'Afghanistan, possono mettere in grave pericolo i nostri interessi nazionali, esattamente come sono in grado di fare gli stati più forti .... Gli stati deboli sono maggiormente inclini ad ospitare reti terroristiche al proprio interno.”<sup>423</sup>

Purtuttavia, se l'emergere di dinamiche democratiche si è dimostrata favorevole alla risoluzione di conflitti sociali in alcune zone del mondo, ciò non significa che tali istituzioni e pratiche possano apportare i medesimi benefici se diffusi in altri contesti. Infatti, non vi è alcun insieme di valori o di istituzioni che possa essere fatto valere universalmente.

## *5.2 Le iniziative democratiche intraprese a seguito dell'11 Settembre*

Come abbiamo visto fino ad ora, gli eventi dell'11 Settembre 2001 hanno agito da catalizzatore nei confronti di una nuova era legata alla promozione dei valori democratici. Sebbene la volontà di

---

<sup>421</sup> Ivi, p. 46.

<sup>422</sup> *Ibidem*.

<sup>423</sup> George W. Bush, *The National Security Strategy of the United States of America*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office, 17 Settembre 2002, Preface.

propagare i principi in questione non sia limitata alla Presidenza Bush, è proprio nel corso di tale Amministrazione che siffatto progetto acquista particolare rilevanza, tanto da essere considerato come il fondamento della più ampia strategia americana volta a combattere la cosiddetta Guerra al Terrore.<sup>424</sup> Infatti, il Presidente Bush e i suoi consiglieri, adottarono, a seguito del disastro, una serie di importanti iniziative volte a incoraggiare la promozione dei valori e principi sopra menzionati. In particolare, acquista rilevanza il Millennium Challenge Account (MCA), annunciato nel Marzo del 2002, il quale sarebbe andato ad assistere economicamente tutti gli stati che si sarebbero impegnati a governare in maniera giusta e avrebbero incoraggiato la libertà economica. Sebbene l'origine di tale progetto preceda gli attentati terroristici dell'11 Settembre, successivamente ad essi il programma venne conformato alle nuove sfide e divenne parte del progetto americano che legava a doppio filo l'assistenza allo sviluppo di certi paesi, con gli sforzi statunitensi impiegati per combattere e annientare la minaccia terroristica.<sup>425</sup> Per poter godere di tali aiuti, il paese ricevente doveva dimostrare di saper governare secondo certi principi. Attraverso tale Programma, quindi, l'Amministrazione Bush si impegnava a premiare chiunque si mostrasse volenteroso di intraprendere un percorso volto alla democratizzazione del proprio sistema. Una seconda rilevante iniziativa è il Middle East Partnership Initiative (MEPI), annunciata nel Dicembre del 2002 e indirizzata ad affrontare le questioni relative alle politiche economiche e al sottosviluppo educativo caratterizzanti le regioni del Medio Oriente.<sup>426</sup> In particolare, il programma era volto a promuovere lo sviluppo della società civile, dell'istruzione, della parità di genere e a favorire lo sviluppo di una riforma economica.<sup>427</sup> Anche il Dipartimento di Stato relativo alla Democrazia, ai Diritti Umani e Lavoro (DRL) aveva messo a disposizione numerosi fondi volti allo sviluppo di progetti inerenti alla diffusione di valori democratici all'interno del Medio Oriente. In ultimo, una grande importanza in tale contesto è rivestita dal National Security Strategy del 2002. In esso venne rimarcata l'importanza della diffusione dei principi democratici in relazione agli obiettivi di politica estera statunitensi. All'interno del Documento non solo si specificò che la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti si sostanzia anche nella possibilità di diffondere i principi relativi alla libertà all'interno di altri contesti geografici, ma anche che gli aiuti economici, forniti dagli Stati Uniti stessi, sarebbero stati indirizzati a promuovere tale indipendenza e a sostenere tutti coloro i quali si fossero mostrati

---

<sup>424</sup> Jennifer L. Windsor, *op. cit.*, p. 51.

<sup>425</sup> *Ibidem.*

<sup>426</sup> *Ivi*, p. 52.

<sup>427</sup> *Ibidem.*

volenterosi di lottare per essa, garantendo, infine, benefici a qualsiasi nazione si fosse dimostrata zelante nei riguardi della diffusione di valori democratici all'interno del proprio sistema.<sup>428</sup>

## 6. *L'impatto delle politiche statunitensi di promozione della democrazia all'interno del Medio Oriente*

La legittimità del processo di diffusione dei valori liberali e democratici dipende in larga misura dai mezzi e dal procedimento tramite il quale tale obiettivo viene conseguito. In generale, tale processo può essere considerato accettabile qualora la volontà venga espressa direttamente all'interno del paese in questione o se, pur non manifestando direttamente la volontà di voler intraprendere un processo di transizione democratico, tale fine viene portato avanti tramite l'impiego del cosiddetto *soft power*. Al contrario, nel momento in cui per raggiungere tale obiettivo vengono impiegati gli strumenti militari, il processo di diffusione delle istituzioni democratiche potrebbe perdere la sua caratteristica di legittimità poiché si andrebbero a violare le norme relative alla sovranità di un altro stato.<sup>429</sup> Pertanto, il fine può essere giustificato solamente nella misura in cui i mezzi impiegati per conseguire lo stesso sono appropriati. Come si vedrà a breve, l'imposizione della diffusione di valori democratici da parte di uno stato all'interno di un altro, raramente portano i risultati sperati.

L'invasione dell'Iraq nel 2003 venne giustificata dall'Amministrazione Bush come volta a prevenire il sorgere di un ulteriore attacco terroristico contro gli Stati Uniti e i suoi alleati, ma anche come indirizzata a diffondere, all'interno del Paese, quei valori e quegli ideali democratici che avrebbero non solo consentito all'Iraq di intraprendere un percorso che lo avrebbe portato ad un cambiamento di regime politico, ma che soprattutto tale mutamento all'interno del suddetto Paese avrebbe agito come un domino, innescando la medesima serie di riforme anche all'interno degli altri stati presenti nella regione.<sup>430</sup> Tuttavia, se coloro che supportano il processo di diffusione di ideali democratici tendono a percepire tale processo come universale, sottolineando non solo come tale principi costituiscano ormai una norma internazionale basata sul consenso, ma specialmente come, proprio grazie al consenso di cui godono, siano inclini ad essere diffusi nelle diverse parti del mondo<sup>431</sup>, a tale visione positiva se ne contrappone una negativa. Secondo quest'ultima, specialmente a seguito degli attacchi dell'11 Settembre 2001, il Medio Oriente avrebbe percepito, metaforicamente, la volontà statunitense di diffondere i precetti democratici, come un cavallo di Troia per gli stessi

---

<sup>428</sup> *Ibidem*.

<sup>429</sup> Sasmita Tripathy, *op. cit.*, p. 36.

<sup>430</sup> Katerina Delacoura, *op. cit.*, p. 63.

<sup>431</sup> *Ivi*, p. 64.

interessi americani nell'area, i quali sarebbero stati conseguiti alle spese della popolazione locale. La promozione del regime democratico all'interno dell'area geografica in questione venne vista come la piccola parte di un grande progetto egemonico occidentale, la cui volontà era quella di diffondere e tramandare i propri principi politici, culturali ed economici.<sup>432</sup>

“L'aspetto più negativo della volontà americana di diffondere gli ideali democratici e il rispetto dei diritti umani giace nella sua velata motivazione imperialistica, sia in passato, nel contesto del conflitto ideologico con il comunismo, sia ora, in quanto gli Stati Uniti rimarcano il loro ruolo di unica superpotenza.”<sup>433</sup>

La percezione che l'intera area medio orientale ebbe nei confronti della politica estera statunitense, basata sulla promozione del regime democratico, fu certamente uno dei motivi per i quali la stessa politica non ebbe gli effetti desiderati. In particolare, se da una parte la volontà statunitense venne percepita come ipocrita, poiché celava al proprio interno egoistiche motivazioni materiali, dall'altra vi era risentimento nei riguardi dell'atteggiamento mantenuto dall'Amministrazione di una potenza che agiva nutrita dall'arrogante pensiero secondo il quale gli stessi Stati Uniti potessero essere legittimati a interferire negli affari interni dei singoli stati, violandone la sovranità, con l'obiettivo di diffondere al loro interno valori e principi democratici.<sup>434</sup> A causa della lunga storia di coinvolgimento americano all'interno dell'area geografica medio orientale e di tutte le conseguenze che da tale coinvolgimento derivarono, i progetti statunitensi emersi a seguito degli attacchi terroristici non sortirono, come già sottolineato, le conseguenze desiderate. Gli effetti della diffusione dei valori democratici all'interno del Medio Oriente vennero considerati deboli e superficiali poiché non solo non portarono all'emergere di un governo democratico iracheno, ma alcune delle tattiche statunitensi intraprese nel corso della cosiddetta guerra al terrore, quali le accuse di tortura e l'impiego di pratiche non democratiche, come la detenzione di sospettati senza alcun processo e ai quali non fu consentita alcuna consulenza legale, erosero il generale sostegno alla causa democratica portata avanti dagli Stati Uniti e contribuirono ad alimentare sentimenti negativi nei confronti dell'atteggiamento americano all'interno di numerosi paesi musulmani.<sup>435</sup>

---

<sup>432</sup> *Ibidem.*

<sup>433</sup> Larbi Sadiki, *The Search for Arab Democracy: Discourses and Counter-Discourses*, Prima Edizione, Columbia University Press, 2004, p. 341.

<sup>434</sup> Katerina Delacoura, *op. cit.*, p. 65.

<sup>435</sup> Sasmita Tripathy, *op. cit.*, p. 35.

## 7. *Terrorismo e democrazia: una relazione imperfetta*

A seguito del disastro terroristico dell'11 Settembre 2001, gli Stati Uniti, guidati dal Presidente George W. Bush, si impegnarono in quella che può essere definita una sfida generazionale, il cui obiettivo si basava sulla diffusione dei valori e dei principi democratici all'interno del Medio Oriente. Alla base vi era la convinzione che l'emergere di istituzioni democratiche nell'area geografica in questione, non avrebbe solo consentito la diffusione dei valori sopra i quali era stata fondata e si basava la democrazia americana stessa, ma avrebbe anche contribuito a incrementare gli interessi di sicurezza statunitensi. In particolare, la convinzione dell'Amministrazione Bush era che la promozione e la diffusione dei suddetti valori avrebbero avuto dovuto influire positivamente sugli equilibri medio orientali, arrestando la propagazione di quei sentimenti anti-americani all'interno dell'area che avevano favorito l'implementazione e la riuscita degli attacchi terroristici dell'11 Settembre. L'emergere di istituzioni democratiche in Medio Oriente non venne semplicemente associata agli obiettivi di sicurezza americani. Al contrario, si trattava di veri e propri strumenti indispensabili tramite i quali poter conseguire gli stessi.<sup>436</sup> Tuttavia, è possibile affermare che quanto più uno stato si caratterizza per valori e istituzioni democratiche, tanto meno è incline a generare la nascita e l'organizzazione di associazioni terroristiche? Sebbene, come è stato rimarcato più volte nel corso di tale elaborato, il fenomeno terroristico sia tutt'ora oggetto di grandi studi da parte degli esperti, non sembrerebbe esistere una ferma correlazione tra la presenza di istituzioni democratiche e l'assenza di organizzazioni terroristiche.<sup>437</sup> Infatti, il fenomeno, sembrerebbe essere generato da fattori molto più specifici del tipo di regime politico per il quale uno stato si caratterizza, con la conseguenza che non vi è alcuna certezza che campagne di democratizzazione volte a favorire la diffusione di determinati valori, contribuiscano in maniera effettiva a ridurre il pericolo di nuove minacce terroristiche nei confronti degli Stati Uniti o di qualunque altro stato. Inoltre, qualora tali missioni democratiche avessero buon fine, i neonati governi sarebbero più volenterosi di cooperare su importanti questioni politiche o, al contrario, si genererebbero governi ancora meno inclini alla cooperazione rispetto a quelli precedenti? Come abbiamo già spiegato, alla base dell'idea di coloro i quali sostengono che la diffusione di valori democratici possa agire da deterrente nei confronti del pericolo terroristico, vi è la convinzione che, avendo la possibilità di partecipare apertamente al dibattito politico e avendo l'opportunità di poter esprimere liberamente la propria opinione, una potenziale organizzazione terroristica non avvertirebbe la necessità di ricorrere a metodi violenti per

---

<sup>436</sup> F. Gregory Gause III, *Can Democracy Stop Terrorism?*, in "Foreign Affairs", Vol. 84, No. 5, 2005, p. 62.

<sup>437</sup> *Ibidem*.

poter ottenere i propri obiettivi.<sup>438</sup> Inoltre, la possibilità, garantita dalle elezioni, di alternare la classe dirigente, implicando quindi la presenza di vincitori e di vinti, permette, in caso di perdita, di nutrire speranze nei riguardi di una vittoria futura, riducendo così la tentazione di avvalersi di mezzi non democratici per portare avanti le proprie idee. La domanda da porsi ora è: perché un'organizzazione terroristica dovrebbe favorire e assecondare il processo democratico rispetto al conseguimento dei propri obiettivi? Sarebbe più plausibile pensare che, partecipando al processo democratico con l'ardente desiderio di realizzare determinati obiettivi, per i quali, per altro, si mostrano disposti a ricorrere a metodi violenti pur di ottenerli, l'organizzazione terroristica si rivelerebbe incline ad attaccare la democrazia e i suoi valori, qualora il processo non garantisse loro i risultati sperati.<sup>439</sup> Le organizzazioni terroristiche non si caratterizzano per essere organizzazioni di massa, ma, al contrario, si tratta di piccole cerchie riservate che non si strutturano sulla base di principi democratici ma il cui perno ruota attorno alla figura di un leader seguito da una ristretta cerchia di sostenitori, i quali sono disposti a intraprendere azioni violente per poter conseguire gli obiettivi desiderati.<sup>440</sup> L'organizzazione terroristica di Al Qaeda, responsabile degli attacchi dell'11 Settembre, non lotta certamente per l'instaurazione di regimi democratici all'interno del mondo musulmano ma, al contrario, per imporre la propria visione di Stato Islamico e opporsi a ciò che considerano come dominazione straniera.<sup>441</sup> Inoltre, i leader delle organizzazioni terroristiche non nutrono fiducia nei riguardi dei valori e del procedimento democratico, non solo da un punto di vista ideologico ma soprattutto perché consapevoli del fatto che, tramite il procedimento di libere elezioni, non riuscirebbero mai ad ottenere il potere che, invece, in assenza di istituzioni democratiche, detengono.<sup>442</sup>

Come abbiamo visto fino ad ora, a seguito degli attacchi terroristici dell'11 Settembre, il Presidente statunitense George W. Bush è stato chiaro riguardo la sua volontà di diffondere, all'interno del mondo arabo, valori e principi democratici, così da conseguire e mantenere la pace nel lungo periodo. Sebbene la convinzione che la nascita di regimi democratici possa essere considerata come un deterrente nei confronti della minaccia terroristica, e non sia circoscritta alla sola Amministrazione Bush, non vi è alcuna certezza che la relazione tra i due concetti sia fondata. Sulla base di numerosi studi condotti da scienziati politici come William Eubank e Leonard Weinberg, è emerso che la grande maggioranza degli incidenti terroristici non solo si è verificata all'interno di stati democratici,

---

<sup>438</sup> Paul Wilkinson, *op. cit.*, p. 20.

<sup>439</sup> F. Gregory Gause III, *op. cit.*, 68.

<sup>440</sup> *Ibidem.*

<sup>441</sup> *Ivi*, pp. 64-65.

<sup>442</sup> *Ivi*, p. 69.

ma che le vittime e gli autori di tali atti fossero cittadini di paesi democratici.<sup>443</sup> Anche le numerose ricerche portate avanti dall'esperto di scienze politiche Quan Li hanno mostrato una relazione negativa tra il concetto di democrazia e quello di terrorismo. Infatti, se da un lato, come abbiamo visto, l'ampia partecipazione politica potrebbe considerarsi come un agente positivo, andando quindi a limitare la probabilità che si verificano episodi di violenza, i numerosi limiti che le democrazie liberali pongono al potere esecutivo incoraggerebbero, invece, gli stessi.<sup>444</sup> Infine, anche Robert Pape nel suo libro *Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism* ha confermato che la maggior parte degli attacchi suicidi hanno come obiettivo i paesi democratici e che tali aggressioni, come in precedenza sottolineato, abbiano lo scopo di combattere un'occupazione straniera e lottare, pertanto, per la propria autodeterminazione.<sup>445</sup> In uno studio condotto tra il 2000 e il 2003, Freedom House ha suddiviso gli stati in tre diverse categorie ed è emerso che 269 attacchi terroristici si verificarono in regioni considerate libere; 119 furono gli attacchi perpetrati all'interno di stati considerati parzialmente liberi; 138 quelli portati avanti in paesi classificati come non liberi.<sup>446</sup> Così facendo, la volontà non era tanto quella di stabilire un nesso tra gli attacchi terroristici e la possibilità che essi si verificano all'interno di determinati stati, quanto piuttosto quella di rimarcare il fatto che non vi è alcun legame tra il grado di libertà goduto dai cittadini all'interno di determinati stati e la possibilità che al proprio interno si verificano attacchi terroristici.

Sebbene i seguenti dati siano relativi a eventi precedenti agli attacchi terroristici dell'11 Settembre 2001, si vuole mostrare come la relazione tra i due concetti in esame sia imprecisa. Infatti, tra il 1970 e il 1980, alcune tra le organizzazioni terroristiche più rinomate nel corso della storia, ebbero origine all'interno di stati democratici, come le Brigate Rosse<sup>447</sup> in Italia o la Provisional Irish Republican Army in Irlanda. Inoltre, la transizione democratica sperimentata dalla Spagna non influì positivamente sull'eliminazione dell'organizzazione terroristica basca *Euskadi Ta Askatasuna*.<sup>448</sup> Se la diffusione di valori e principi liberali prima e l'instaurazione di un effettivo governo democratico poi agissero positivamente, riducendo la possibilità che attacchi terroristici si possano verificare, il numero di tali aggressioni non sarebbe così elevato all'interno dell'India. Il processo che

---

<sup>443</sup> Ivi, pp. 64-65

<sup>444</sup> *Ibidem*.

<sup>445</sup> Ivi, p. 65.

<sup>446</sup> Freedom House è la più antica organizzazione americana impegnata a supportare la difesa della democrazia all'interno del globo. Venne istituita a New York nel 1941 per incentivare il coinvolgimento statunitense nella Seconda Guerra Mondiale nella lotta contro il fascismo.

<sup>447</sup> Con il termine Brigate Rosse si fa riferimento ad un'organizzazione militante di sinistra che acquisì notorietà in Italia nel corso degli anni '70 a seguito di rapimenti e omicidi. Lo scopo dell'Organizzazione era quello di indebolire lo Stato italiano e aprire la strada a una serie di cambiamenti guidati dal proletariato rivoluzionario.

<sup>448</sup> F. Gregory Gause III, *op. cit.*, p. 67.

ha portato a valutare l'India come uno dei più grandi paesi democratici del mondo è altresì considerato eccezionale se paragonato all'esperienza politica di altri paesi in via di sviluppo, i quali stanno ancora lottando per giungere a rendere maggiormente stabili le istituzioni democratiche al proprio interno.<sup>449</sup> Sebbene il Paese abbia sperimentato processo di indipendenza a partire dal 1947, è stato tuttavia soggetto a numerosi attacchi terroristici. Al contrario, il numero di attacchi terroristici sperimentati dalla Cina, uno dei paesi autoritari più popolosi del mondo, è nettamente inferiore.<sup>450</sup> Secondo quanto riportato dal National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism, tra il 1976 e il 2004, mentre gli attacchi terroristici in India ammontano a circa 400, quelli in Cina sarebbero stato solamente 18.<sup>451</sup> Per concludere, non vi alcuna prova empirica che sostenga tanto la positività, quanto la negatività della relazione tra terrorismo e democrazia o di qualunque altro tipo di regime politico. Inoltre, vi è da considerare il fatto che la transizione da un regime politico, verso un altro differente, è uno dei momenti per i quali uno stato si caratterizza per enorme vulnerabilità e che, quindi, la volontà di diffondere e instaurare un regime democratico all'interno di aree considerate suscettibili di generare la formazione di organizzazioni terroristiche, non è la maniera più idonea a porre fine alla minaccia.<sup>452</sup> Non vi è ragione di pensare che quanto più un paese possa considerarsi democratico, tanto meno sarebbe incline a dare origine a strutture terroristiche. Va inoltre considerato il fatto che all'interno del mondo arabo, la maggior parte della popolazione ha una visione negativa degli Stati Uniti e che, pertanto, qualora vi si instaurasse un governo democraticamente eletto e maggiormente rappresentativo dell'opinione pubblica, il rischio che lo stato possa nutrire sentimenti ancora più negativi nei riguardi delle politiche statunitensi, è certamente alto. In particolare, è possibile che, a seguito del processo di democratizzazione, il nuovo governo si mostri meno propenso a collaborare per implementare gli obiettivi politici statunitensi e che, di conseguenza, siano gli stessi Stati Uniti a non gradire il tipo di governo nato a seguito del processo in questione.<sup>453</sup> Se i governi democratici all'interno del mondo arabo rappresentassero le opinioni e i pareri dei propri cittadini in maniera più accurata rispetto ai governi autoritari, il processo di democratizzazione dell'area porterebbe come risultato a una maggiore avversione nei riguardi delle politiche estere statunitensi.<sup>454</sup> Secondo numerosi sondaggi all'interno dell'area, infatti, la maggior parte della popolazione ha mostrato un atteggiamento negativo nei confronti degli Stati Uniti, e l'atteggiamento americano nel corso della

---

<sup>449</sup> Sasmita Tripathy, *Case Study of India*, in "Democracy as a Conflict-Resolution Model for Terrorism: A Case Study of India and Pakistan", di Sasmita Tripathy, Saeed Ahmed Rid, Regional Centre for Strategic Studies, 2010, p. 39.

<sup>450</sup> F. Gregory Gause III, *op. cit.*, pp. 66-67.

<sup>451</sup> Ivi, p. 67.

<sup>452</sup> *Ibidem*.

<sup>453</sup> Ivi, p. 70.

<sup>454</sup> Ivi, pp. 70-71.

guerra in Iraq non ha certamente migliorato la situazione. Un sondaggio effettuato nel 2002 ha rivelato che il 62 per cento e il 64 per cento della popolazione, rispettivamente in Giordania e Arabia Saudita, ha valutato in maniera negativa gli Stati Uniti nel loro complesso.<sup>455</sup> L'anno successivo l'inizio della Guerra i sondaggi hanno mostrato che il tasso di malcontento nei confronti americani di paesi come la Giordania e il Marocco ammontavano rispettivamente a 93 per cento e 68 per cento.<sup>456</sup> Sebbene non sia possibile stabilire con certezza le cause di tale atteggiamento negativo nei riguardi degli Stati Uniti all'interno della grande maggioranza dei paesi arabi, i suddetti dati vanno certamente considerati alla luce delle numerose politiche intraprese dagli Stati Uniti all'interno della zona in questione, piuttosto che dando per scontata un'avversione nei riguardi degli ideali che stanno alla base della tradizione statunitense.

Le politiche intraprese e implementate dagli Stati Uniti nel corso degli anni all'interno del mondo arabo, unite al supporto mostrato nei confronti di governi autoritari, hanno indubbiamente causato il malcontento della gran parte della popolazione, portandola così a mantenere un atteggiamento negativo nei confronti degli Stati Uniti stessi. Sebbene il processo di democratizzazione tanto sostenuto dall'Amministrazione Bush come una parte fondamentale della politica estera del Paese a seguito degli attentati dell'11 Settembre possa apportare, come già menzionato, numerosi benefici, non vi è alcuna prova del fatto che esso possa influire positivamente sulla diminuzione e sull'eliminazione della minaccia terroristica. Inoltre, non vi è sicurezza sul fatto che i nascenti governi possano dimostrarsi maggiormente inclini a cooperare per portare a compimento gli obiettivi americani di quanto non lo fossero in precedenza. Al contrario, come poc'anzi spiegato, vi è la possibilità che tali governi si mostrino addirittura meno favorevoli alla presenza statunitense sul proprio territorio, divenendo pertanto meno inclini a una collaborazione volta a portare a termine gli obiettivi americani. Un'ultima considerazione è necessario rivolgerla alla fiducia che Washington ha nutrito in sé stessa e nella propria abilità non solo di predire, ma soprattutto di guidare il corso di nuove politiche all'interno di altri stati. Sebbene l'idea non possa che considerarsi ingenua, i sostenitori del processo di democratizzazione all'interno del mondo arabo sembravano supporre che la transizione dei regimi nel contesto in questione, così come in precedenza avvenuto all'interno dell'Europa Orientale e in alcune regioni dell'Asia e dell'America Latina, avrebbero generato governi che, anche qualora non si fossero mostrati inclini a sostenere le politiche estere statunitensi, certamente non le avrebbero impedito.<sup>457</sup>

---

<sup>455</sup> *Ibidem.*

<sup>456</sup> *Ibidem.*

<sup>457</sup> Ivi, p. 76.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il fenomeno del terrorismo internazionale rappresenta, oggigiorno, una delle più grandi sfide poste all'intera Comunità Internazionale. Nonostante i numerosi sforzi, gli Stati si trovano tuttavia di fronte alle proprie debolezze e all'incapacità di porre in atto misure ideone atte a contrastare in maniera efficace ed effettiva la minaccia che dal terrorismo deriva. Come si è potuto constatare nel corso della prima parte di tale elaborato, al centro del problema vi è innanzitutto l'esigenza di pervenire a una definizione unanime del termine, che permetta non solo di risolvere le diatribe tra le diverse posizioni, ma che consenta soprattutto di unificare gli sforzi compiuti dai diversi Stati volti a contrastare il fenomeno terroristico stesso. L'urgenza di pervenire ad una definizione universalmente accolta dell'atto terroristico, infatti, risponderebbe soprattutto alla necessità di uniformare la cooperazione internazionale nella lotta all'evento in esame. Nonostante l'emergere di una norma consuetudinaria sembri mettere in luce alcune delle peculiarità costitutive del crimine di terrorismo, questa non pare tuttavia essere sufficiente ad abbracciare le numerose forme tramite le quali il terrorismo può manifestarsi. Purtuttavia, sebbene strumenti normativi e giuridici possano concorrere a delimitare il campo, contribuendo quindi a dirimere le incertezze relative alla qualificazione del fenomeno in esame, le minacce poste dal terrorismo odierno necessitano certamente di strumenti maggiormente efficaci per poter essere vinte.

Attraverso l'analisi da un punto di vista storico del concetto si è potuto constatare come, sebbene le azioni terroristiche e l'impiego del terrore da parte delle organizzazioni si siano certamente evolute nel corso della storia, i metodi impiegati, diversamente per quanto è avvenuto per gli obiettivi colpiti, gli autori degli atti e gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi prefissati, non sono totalmente cambiati. Contrariamente a ciò che si possa pensare, numerose forme di attività violente risalgono addirittura al Primo secolo d.C. e sebbene il fenomeno abbia sperimentato notevoli cambiamenti nel corso del tempo, come già sottolineato i procedimenti per raggiungere gli obiettivi prefissati sono rimasti pressoché invariati. Nel corso della storia, si è visto, la condotta terroristica è stata impiegata per le ragioni più disparate e oggigiorno, come allora, tale comportamento violento viene spesso perpetrato da individui per i cui ideali si dimostrano essi stessi disposti a morire. Nonostante il passare del tempo, l'utilizzo terrore, proprio della condotta terroristica, è stato messo in atto all'interno dei differenti contesti sottoforma di paura e intimidazione con il fine di apportare cambiamenti di natura politica, sociale o economica. Ciò che risultava e risulta essere ancora particolarmente rilevante per l'organizzazione terroristica non è tanto l'individuazione di una specifica vittima, quanto piuttosto l'attacco ad un prefissato obiettivo, il quale garantisce il raggiungimento di un determinato risultato.

Il Ventunesimo secolo si è fatto testimone di uno degli eventi che in maniera più incisiva hanno segnato non solo la storia del fenomeno terroristico, ma anche quella del più ampio contesto internazionale. Gli attentati terroristici avvenuti l'11 Settembre 2001, infatti, continuano a rappresentare uno spartiacque soprattutto in relazione ai metodi impiegati dalla Comunità Internazionale per contrastare le azioni violente. Il Presidente George W. Bush e la sua Amministrazione sono stati i protagonisti principali di questi nuovi approcci indirizzati a contenere le minacce derivanti dagli attacchi terroristici, vedendo nella diffusione delle istituzioni e dei valori democratici all'interno del Medio Oriente un vero e proprio strumento di politica estera volto a combattere in maniera efficace il pericolo derivante dagli atti terroristici. Purtroppo, a più di vent'anni dall'11 Settembre 2001, la strategia legata all'esportazione del regime democratico in aree considerate suscettibili di generare nuove minacce, si è rivelata un insuccesso. Come è stato più volte sottolineato nel corso dell'elaborato, all'indomani del conflitto bipolare, che vedeva contrapposte l'ideologia statunitense e quella sovietica, l'intero ordine internazionale era stato strutturato sulla base di una promessa democratica, contribuendo a nutrire la convinzione che la diffusione di pratiche liberali nel resto del globo, potesse concorrere all'instaurazione di relazioni maggiormente pacifiche e stabili tra i diversi Stati. Ciononostante, a seguito degli attentati terroristici alle Torri Gemelle e al conseguente sviluppo della *Global War on Terror*, il progetto di un sistema internazionale organizzato sulla base del principio democratico ha dimostrato tutti i suoi limiti. Invero, il principio di esportazione del regime democratico, divenuto parte fondamentale della politica estera ideata dall'allora Presidente Bush, si è accompagnato al concetto di guerra preventiva e a quello di unilateralismo, conducendo a deteriorare tanto la visione positiva del regime democratico, quanto quella del processo di diffusione dei valori e degli ideali legati al suddetto regime.<sup>458</sup> L'Amministrazione aveva inoltre mancato di considerare i possibili effetti che l'instaurazione di un regime democratico all'interno del mondo arabo avrebbe potuto causare, quale l'istituzione di governi che sì, si caratterizzavano per essere democraticamente eletti, e pertanto maggiormente rappresentativi dell'opinione pubblica, ma che non necessariamente si mostrassero maggiormente inclini alla cooperazione con gli Stati Uniti stessi più di quanto non lo fossero i governi autoritari precedenti. Se non possono essere negati i benefici che un eventuale processo di diffusione di valori democratici potrebbe generare, non vi è alcuna prova che confermi che quanto più uno stato si definisca democratico, tanto meno esso sarà incline a generare al proprio interno la nascita di organizzazioni e minacce terroristiche, giungendo quindi alla conclusione secondo la quale la fiducia

---

<sup>458</sup> Thomas Carothers, *op. cit.*, p. 14.

nutrita da Washington nella propria capacità di predire e guidare il corso delle politiche all'interno di altri stati è stata certamente mal riposta. Il trionfo sperimentato dalle politiche liberali a seguito del disfacimento dell'Unione Sovietica nel 1991 e la diffusione del regime democratico in paesi come la Polonia e l'America Latina, aveva condotto l'Occidente a ritenere che il modello sul quale esso stesso si basava, potesse essere esportato all'interno di altre realtà così da garantire una maggiore stabilità e relazioni più pacifiche tra i diversi paesi. Quanto avvenuto a seguito degli attentati terroristici dell'11 Settembre 2001 e del conseguente sviluppo di una nuova politica estera statunitense ha tuttavia rivelato non solo il lato oscuro per il quale un processo di democratizzazione, se basato sull'utilizzo della forza e sul principio dell'unilateralismo, può caratterizzarsi, ma anche gli scarsi benefici che lo stesso può generare.

## BIBLIOGRAFIA

AMALFITANO, C. (2006), *Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali*, Milano, Giuffrè.

AMBOS, K., TIMMERMANN, A. (2014), *Terrorism and Customary International Law*, in Ben Saul (a cura di), "Research Handbook on International Law and Terrorism", Edward Elgar.

AVRICH, P. (1967), *The Russian Anarchists*, Princeton, Princeton University Press.

BARONE, M. (2004), *A Place Like No Other*, U.S. News & World Report.

BERGESEN, J. A., LIZARDO, O. (2004), *International Terrorism and the World System*, in "Sociological Theory", University of Arizona, Vol. 22, No. 1, pp. 38-52:  
[https://www.jstor.org/stable/3648958?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3648958?seq=1#metadata_info_tab_contents)

BOWDEN, T. (1967), *The IRA and the Changing Tactics of Terrorism*, in "Political Quarterly", Vol. 47, Issue 4, pp. 425-437:  
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1467-923X.1976.tb02203.x>

BROEKER, G. (1970), *Rural disorder and police reform in Ireland, 1812-1836*, Londra, Routledge.

BUSH, W. G. (2002), *The National Security Strategy of the United States of America*, Washington D.C., U.S. Government Printing Office:  
<https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf>

CAROTHERS, T. (2003), *Promoting Democracy and Fighting Terror*, in "Foreign Affairs", Vol. 82, No.1, pp. 84-97:  
[https://www.jstor.org/stable/20033430?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/20033430?seq=1#metadata_info_tab_contents)

CAROTHERS, T. (2007), *U.S. Democracy Promotion During and After Bush*, Washington, Carnegie Endowment for International Peace.

CASSESE, A. (2006), *The Multifaceted Criminal Notion of Terrorism in International Law*, in “Journal of International Criminal Justice”, Vol. 4, Issue 5, pp. 933-958:

<https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/4/5/933/835024?redirectedFrom=PDF>

CHALIAND, G., BLIN, A. (2007), *The History of Terrorism: From Antiquity to ISIS*, University of California Press.

CHRISTIANSON, E. G. (1972), *Secret Societies and Agrarian Violence in Ireland, 1790-1840*, in “Agricultural History”, Vol. 46, No. 3, pp. 369-384:

[https://www.jstor.org/stable/3742161?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3742161?seq=1#metadata_info_tab_contents)

CONFORTI, B. (2014), *Diritto Internazionale*, Napoli, Editoriale Scientifica.

DAFTARY, F. (2006), *The "Order of the Assassins": J. von Hammer and the Orientalist Misrepresentations of the Nizari Ismailis*, in “Iranian Studies”, Vol. 39, No. 1, pp. 71-81:

[https://www.jstor.org/stable/4311783?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/4311783?seq=1#metadata_info_tab_contents)

DE CASTRO SANTOS, M., H., TEIXEIRA T., U. (2013), *The Essential Role of Democracy in the Bush Doctrine: The Invasions of Iraq and Afghanistan*, in “Revista Brasileira de Política Internacional”, Vol. 56, No. 2, pp. 131-156:

<https://www.scielo.br/j/rbpi/a/nbY7xMM6RgMc5bWnbP4hKcv/?lang=en>

DELACOURA, K. (2010), *US Foreign Policy and Democracy Promotion in the Middle East: Theoretical Perspectives and Policy Recommendations*, Ortadoğu Etütleri, Vol. 2, No. 3, pp. 57-76:

<https://dergipark.org.tr/en/pub/ortetut/issue/22571/241139>

DI FILIPPO, M. (2014), *The Definition(s) of Terrorism in International Law*, in Ben Saul (ed by), “Research Handbook on International Law and Terrorism”, Edward Elgar:

<https://www.elgaronline.com/view/edcoll/9781788972215/9781788972215.00008.xml>

DOYLE, W. (2018), *The Oxford History of the French Revolution*, Terza Edizione, Oxford, Oxford University Press.

ESBERG, J. (2015), *Democracy's Effect on Terrorist Organizations: Regime Type and Armed Group Behaviour in Chile*, in "Terrorism and Political Violence", Vol. 27, No. 2, pp. 243-267:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09546553.2013.800049>

FERRAGU, G. (2019), *"Histoire du Terrorisme"*, Parigi, Perrin.

FIALA, A. (2007), *The Bush Doctrine, Democratization and Humanitarian Intervention. A Just War Critique*, in "Theoria: A Journal of Social and Political Theory", No. 114, pp. 28-47:

[https://www.jstor.org/stable/41802381?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/41802381?seq=1#metadata_info_tab_contents)

FORNARI, M. (2006), *L'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani*, in Laura Pineschi (a cura di), "La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, Garanzie, Prassi", Milano, Giuffrè.

GADDIS, L. J. (2002), *A Grand Strategy of Transformation*, in "Foreign Policy", No. 133, pp. 50-57:

[https://www.jstor.org/stable/3183557?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3183557?seq=1#metadata_info_tab_contents)

GAIBULLOEV, K., PIAZZA, A. J., SANDLER, T. (2017), *Regime Types and Terrorism*, in "International Organization", Vol. 71, No. 3, pp. 491-522:

[https://www.jstor.org/stable/44653872?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/44653872?seq=1#metadata_info_tab_contents)

GANOR, B. (2002), *Defining Terrorism: Is One Man's Terrorist another Man's Freedom Fighter?*, in "Police Practice and Research", Vol. 3, Issue 4, pp. 287-304:

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1561426022000032060>

GARRISON, H. A. (2003), *Terrorism: The Nature of its History*, in "Criminal Justice Studies: A Critical Journal of Crime, Law and Society", Vol. 16, Issue 1, pp. 39-52:

<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08884310309608>

GASSER, H. P. (2002), *Acts of Terror, "Terrorism" and International Humanitarian Law*, in "International Review of the Red Cross", Vol. 84, No. 847, pp. 547-570:

<https://www.cambridge.org/core/journals/international-review-of-the-red-cross/article/abs/acts-of-terror-terrorism-and-international-humanitarian-law/140C09C62E9211656C0669FAFE5AE578>

GAUSE, F. G. III (2005), *Can Democracy Stop Terrorism?*, in “Foreign Affairs”, Vol. 84, No. 5, pp. 62-76:

[https://www.jstor.org/stable/20031706?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/20031706?seq=1#metadata_info_tab_contents)

GEIFMANN, A. (1993), *Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894-1917*, Princeton, Princeton University Press.

GOUGH, H. (2010), *The Terror in the French Revolution*, Seconda Edizione, Palgrave Macmillan.

GREENE, A. (2017), *Defining Terrorism: One Size Fits All?*, in “International and Comparative Law Quarterly”, Vol. 66, Issue 2, pp. 411-440:

<https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/defining-terrorism-one-size-fits-all/0E707CD33E7F656573C777BE23C27168>

HANHIMAKI, M. J., BLUMENAU, B. (2013), *An International History of Terrorism. Western and non-Western experiences*, London, Routledge.

HARDY, D. (1987), *Land and Freedom: The Origins of Russian Terrorism, 1876-1879*, New York, Greenwood Press.

HORSLEY, A. R. (1979), *The Sicarii: Ancient Jewish “Terrorists”*, in “The Journal of Religion”, Vol. 59, No. 4, pp. 435-458:

[https://www.jstor.org/stable/1202887?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/1202887?seq=1#metadata_info_tab_contents)

JODOIN, S. (2007), *Terrorism as a War Crime*, in “International Criminal Law Review”, Vol. 7, pp. 77-115:

[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1498677](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1498677)

LAMBERTI, C. (2014), *Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo*, in “Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza”, Vol. VIII, No. 2, pp. 138-161:

[https://www.vittimologia.it/rivista/articolo\\_lamberti\\_2014-02.pdf](https://www.vittimologia.it/rivista/articolo_lamberti_2014-02.pdf)

LAQUEUR, W. (1999), *The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass destruction*, New York, Oxford University Press.

LAW, R. D. (2009), *Terrorism: a history*, Cambridge, Polity Press.

LAYNE, C. (1994), *Kant or Cant: The Myth of the Democratic Peace*, in “International Security”, Vol. 19, No. 2, pp. 5-49:

[https://www.jstor.org/stable/2539195?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/2539195?seq=1#metadata_info_tab_contents)

LI, Q. (2005), *Does Democracy Promote or Reduce Transnational Terrorist Incidents?*, in “The Journal of Conflict Resolution”, Vol. 49, No. 2, pp. 278-297:

[https://www.jstor.org/stable/30045112?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/30045112?seq=1#metadata_info_tab_contents)

MCCARTY, M. K. (1973), *The Origin of Assassin*, in “American Speech”, Vol. 48, No. 1/2, pp. 77-83:

[https://www.jstor.org/stable/3087895?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3087895?seq=1#metadata_info_tab_contents)

MCCORMIK, M. J. (2009), *The Foreign Policy of the Bush Administration: Terrorism and the Promotion of Democracy*, in Steven E. Schier (ed by), “Ambition and Division. Legacies of the George W. Bush Presidency”, University Pittsburgh Press.

MONTEN, J. (2005), *The Roots of the Bush Doctrine. Power, Nationalism and Democracy Promotion in U.S. Strategy*, in “International Security”, Vol. 29, No. 4, pp. 112-156:

[https://www.jstor.org/stable/4137499?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/4137499?seq=1#metadata_info_tab_contents)

NASCIMBENE, B. (1990), *Terrorismo e diritti dell'uomo*, in Natalino Ronzitti (a cura di), “Europa e Terrorismo internazionale. Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni Internazionali”, Milano, Franco Angeli.

PALMER, R. R. (2005), *Twelve Who Ruled. The Year of the Terror in the French Revolution*, New Jersey, Princeton University Press.

PANZERA, F. A. (1990), *La Disciplina normativa sul diritto internazionale*, in Natalino Ronzitti (a cura di), “Europa e Terrorismo internazionale, Analisi giuridica del fenomeno e Convenzioni internazionali”, Milano, Franco Angeli.

PARRY, A. (1976), *Terrorism: from Robespierre to Arafat*, New York, Vanguard Press.

PELEG, I. (2018), *The Legacy Of George W. Bush's Foreign Policy. Moving Beyond Neoconservatism*, Londra, Routledge.

PIPES, R. (2003), *The Degaev Affair: Terror and Treason in Tsarist Russia*, New Heaven, Yale University Press.

POPPE, E. A. (2010), *Whither to, Obama? U.S. democracy promotion after the Cold War*, Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Report No. 96.

POST, M. J. (2007), *The Mind of the Terrorist: The Psychology of Terrorism from the IRA to al-Qaeda*, New York, Palgrave Macmillan.

QUIRICO, S. (2016), *L'Unione Europea e il terrorismo (1970-2010). Storia, concetti, istituzioni*, Morlacchi Editore University Press.

RECCHIA, G. (1997), *La Convenzione di Ginevra per l'istituzione di una Corte Penale Internazionale sul terrorismo: un documento da tornare a leggere*, in “Il Politico”, Vol. 62, No. 1, pp. 115-129:

[https://www.jstor.org/stable/43101703?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/43101703?seq=1#metadata_info_tab_contents)

ROSAND, E. (2003), *Security Council Resolution 1373, the Counter-Terrorism Committee and the Fight against Terrorism*, in “The American Journal of International Law”, Vol. 97, No. 2, pp. 333-341:

[https://www.jstor.org/stable/3100110?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/3100110?seq=1#metadata_info_tab_contents)

SADIKI, L. (2004), *The Search for Arab Democracy: Discourses and Counter-Discourses*, Prima Edizione, Columbia University Press.

SAUL, B. (2006), *Defining Terrorism in International Law*, New York, Oxford University Press.

TODESCHINI, V. (2013), *Ripensare il Terrorismo nel Diritto Internazionale. Una ricerca sul concetto giuridico di terrorismo internazionale di stato*, in “Jura Gentium”:

<https://www.juragentium.org/topics/thil/it/todeschini.pdf>

TRIPATHY, S., RID, A. S. (2010), *Democracy as a Conflict-Resolution Model for Terrorism: A Case Study of India and Pakistan*, Regional Centre for Strategic Studies, Sri Lanka.

VALLEE, C. (1976), *La Convention Européenne Pour la Répression du Terrorisme*, in “Annuaire Français de Droit International”, Vol. 22, pp. 756-786:

[https://www.persee.fr/doc/afdi\\_0066-3085\\_1976\\_num\\_22\\_1\\_2013](https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1976_num_22_1_2013)

VARK, R. (2009), *Terrorism as a Threat to Peace*, in “Juridica International”, Vol. 16, pp. 216-223:

[https://www.researchgate.net/publication/312947344\\_Terrorism\\_as\\_a\\_Threat\\_to\\_Peace](https://www.researchgate.net/publication/312947344_Terrorism_as_a_Threat_to_Peace)

VENTURA, J. M. (2011), *Terrorism According to the Special Tribunal for Lebanon’s Interlocutory Decision on the Applicable Law: A Defining Moment or a Moment of Defining?*, in “Journal of International Criminal Justice”, Vol. 9, Issue 5, pp. 1021-1042:

<https://academic.oup.com/jicj/article-abstract/9/5/1021/2188941>

WILKINSON, P. (2006), *Terrorism Versus Democracy. The Liberal State Response*, Seconda Edizione, Taylor and Francis, London.

WINDSOR, L. J. (2003), *Promoting Democratization Can Combat Terrorism*, in “The Washington Quarterly”, Vol. 26, Issue 3, pp. 43-58:

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1162/016366003765609561>

WRIGHT, D. J. (2016), *Why is Contemporary Religious Terrorism Predominantly Linked to Islam? Four Possible Psychosocial Factors*, in “Perspectives on Terrorism”, Vol. 10, No. 1, pp. 19-31:

[https://www.jstor.org/stable/26297516?seq=1#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/26297516?seq=1#metadata_info_tab_contents)

## *Ringraziamenti*

*Ringrazio il Professor Giorgio Cesarale, per il suo costante supporto e per avermi guidata in questa ultima fase del mio percorso accademico;*

*Ringrazio Alberto, Alice e Federica, che ho avuto la fortuna di conoscere durante tale percorso e con i quali ho condiviso alcuni tra i momenti più felici;*

*Ringrazio tutti coloro che mi hanno sempre supportata e accompagnata fino ad oggi e che, mi auguro, faranno lo stesso in futuro;*

*Ringrazio la città di Venezia, per avermi regalato tanto e senza la quale, oggi, non sarei la persona che sono.*